

ODG 3971
24.7.2024

PRATICA RINVIATA DALLA SEDUTA DI PLENUM DEL 17.7.2024

1R) - 80/VV/2024 - (relatore Consigliere MARCHIANO', Consigliere BISOGNI)

Relazione sullo stato della Giustizia Telematica 2024.

**RELAZIONE SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA TELEMATICA
2024**

SOMMARIO

<u>1</u>	<u>PREMESSA</u>	1
<u>2</u>	<u>IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO</u>	2
<u>2.1</u>	<u>Introduzione</u>	2
<u>2.2</u>	<u>Le evoluzioni normative ed i riflessi sulla informatizzazione</u>	4
<u>2.3</u>	<u>Le comunicazioni e notifiche telematiche</u>	5
<u>2.4</u>	<u>L'accesso al fascicolo: i depositi telematici e le attestazioni di conformità</u>	10
<u>2.5</u>	<u>I pagamenti telematici</u>	18
<u>2.6</u>	<u>Sulle modalità alternative di gestione dell'udienza con inserimento degli artt. 127 bis e 127 ter c.p.c.</u>	19
<u>2.7</u>	<u>La forma dell'atto e del provvedimento processuale</u>	23
<u>2.8</u>	<u>I riflessi della riforma Cartabia sul procedimento in materia di famiglia e tutele e su quello minorile</u>	28
<u>2.9</u>	<u>Il software e le sue criticità</u>	32
<u>2.9.1</u>	<u>I Registri di Cancelleria</u>	33
<u>2.9.2</u>	<u>La Consolle del Magistrato</u>	34
<u>2.9.3</u>	<u>La Consolle del Pubblico Ministero</u>	50
<u>2.9.4</u>	<u>La Consolle di udienza</u>	51
<u>2.9.5</u>	<u>La Consolle dell'Assistente</u>	51
<u>2.10</u>	<u>Lo sviluppo del Processo Civile Telematico presso la Corte di Cassazione</u>	52
<u>2.11</u>	<u>L'estensione del Processo Civile Telematico ad altri uffici giudiziari</u>	55
<u>2.11.1</u>	<u>Il Tribunale per i Minorenni</u>	55

2.11.2	<u>Gli Uffici del Giudice Onorario di Pace</u>	64
2.11.3	<u>Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche</u>	64
2.11.4	<u>I Commissari per la liquidazione degli Usi Civici</u>	65
3	<u>IL PROCESSO PENALE TELEMATICO</u>	65
3.1	<u>L'avvio del PPT e lo stato dei nuovi applicativi</u>	65
3.2	<u>Le questioni in tema di applicativi del processo telematico</u>	68
3.3	<u>Deposito telematico degli atti e notifiche.</u>	72
4	<u>IL PUNTO DI VISTA DELL'AVVOCATURA</u>	76
4.1	<u>Il settore civile</u>	76
4.2	<u>Il settore penale</u>	78
5	<u>LO STATO DELL'HARDWARE E DELL'ASSISTENZA</u>	81
6.1	<u>Gli obiettivi del PNRR</u>	85
6.2	<u>Gli strumenti statistici per l'analisi dei flussi ed il monitoraggio</u>	85
7	<u>LE BANCHE DATI DI GIURISPRUDENZA DI MERITO</u>	87
7.1	<u>Gli archivi di giurisprudenza ad uso interno dell'Ufficio</u>	88
7.2	<u>La Banca Dati di Merito riservata (BDR) e quella pubblica (BDP)</u>	89
7.3	<u>Le banche dati di merito fruibili anche da soggetti esterni all'Ufficio</u>	91
7.4	<u>Big data e possibili impieghi di Intelligenza Artificiale: giustizia predittiva e giustizia algoritmica</u>	92
7.5	<u>L'archivio di merito ItalgireWeb</u>	95
8	<u>LE VIDEOREGISTRAZIONI</u>	97
8.1	<u>Il settore penale</u>	97
8.2	<u>La registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore</u>	102
10	<u>LA SICUREZZA INFORMATICA ED IL TRASFERIMENTO DEI DATI SU CLOUD</u>	108
11	<u>REGOLAMENTO AI ACT, DISEGNO DI LEGGE E LEGGE DELEGA</u>	110

12 IL RUOLO DEL CONSIGLIO SUPERIORE NELL'EPOCA DEL PROCESSO
TELEMATICO 117

1 PREMESSA

La relazione sullo stato della giustizia telematica interviene quest'anno quando tutta la giurisdizione ordinaria di primo grado è telematica o è in procinto di divenirlo. Con l'adozione del Processo Penale Telematico, che segue a quella dell'analogo Processo Civile, non solo la tenuta dei registri e la formazione degli atti avviene attraverso l'informatica, ma vengono gestiti con strumenti informatici anche il flusso degli atti, la loro validazione e comunicazione ai soggetti del processo. Risultano poi ormai informatizzati anche il settore del processo minorile e quello del Giudice di Pace.

L'ultima relazione, approvata nel 2021, dava atto del ruolo che gli strumenti informatici avevano avuto nell'affrontare l'emergenza pandemica, consentendo di assicurare la continuità dell'esercizio della giurisdizione. Quell'esperienza ha avuto un ruolo fondamentale, tanto è vero che è ormai un dato di fatto l'utilizzo diffuso dell'informatica negli uffici giudiziari. Per altro verso risultano ormai largamente superati anche gli ostacoli culturali e generazionali che ne rallentavano l'utilizzo, grazie anche alla diminuzione dell'età media del personale amministrativo e dei magistrati, appartenenti in quota sempre maggiore alla generazione dei c.d. "nativi digitali".

Infine, come si dirà più specificamente in seguito, risultano per la gran parte superati i problemi nell'utilizzo dell'informatica derivanti dalla scarsa disponibilità di *hardware* o dalla sua arretratezza, più volte segnalati in passato. Nella maggior parte degli uffici sia i magistrati che il personale amministrativo dispongono oggi di adeguate postazioni, al netto dei problemi, di cui si dirà, relativi al funzionamento della rete e di assistenza. Sotto questo aspetto, se la situazione non è sempre ideale, tuttavia risulta significativamente migliorata rispetto a quella descritta nelle relazioni precedenti, quando si lamentava la qualità insufficiente delle macchine in dotazione, spesso datate e talvolta addirittura inadeguate a caricare gli applicativi in uso.

Se, dunque, le precedenti relazioni concentravano l'attenzione sulle forniture di materiale informatico e sulla diffusione dell'informatica negli uffici giudiziari, delle quali si riferisce comunque nel corpo di questa relazione, oggi l'attenzione del Consiglio va rivolta anche altrove, in particolare alla qualità degli applicativi e, di conseguenza, al rapporto tra informatica e giurisdizione; detto più specificamente, al modo in cui il funzionamento degli applicativi del Processo Telematico influisce, o può influire, sul contenuto degli atti, sul contenuto dell'attività giurisdizionale e, per altro verso, sull'organizzazione degli Uffici Giudiziari.

Come si cercherà di dimostrare, sia pur nei limiti ed ai fini di questa relazione, rientra a pieno titolo nei compiti del Consiglio Superiore valutare la struttura, la programmazione ed il concreto funzionamento degli applicativi adottati per il funzionamento del Processo Telematico, sia questo Civile, Penale o di Volontaria Giurisdizione, poiché tali applicativi, destinati a gestire l'attività giurisdizionale, la condizionano e ne determinano il concreto dispiegarsi.

2 IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

2.1 Introduzione

Le riforme attuative della legge delega n. 206 del 2021 hanno generato un impatto significativo sul Processo civile telematico. L'inserimento della normativa principale del PCT nel codice di rito e l'estensione della gestione telematica ad ulteriori Uffici giudiziari rappresentano alcuni degli importanti tasselli innovativi che la presente Relazione affronta soffermandosi specificatamente sulle plurime modifiche intervenute nel corso del tempo ivi incluso il decreto legislativo correttivo in corso di approvazione.

Come di consueto, la relazione affronta le varie tematiche nella prospettiva del loro impatto sull'organizzazione giudiziaria e sull'informatizzazione degli uffici giudiziari.

L'analisi del Processo civile telematico prende le mosse dalle norme incise dalle recenti novità normative per puntualizzarne la ricaduta organizzativa ed eventuali criticità riscontrate anche all'esito dell'interlocuzione con i RID alla luce delle risposte pervenute al questionario loro posto.

In particolare, sono state esaminate le ricadute delle riforme in tema di comunicazioni e notifiche telematiche a fronte della rivoluzione operativa segnata dal ruolo ormai residuale degli Ufficiali giudiziari, le ricadute in tema di depositi telematici ed attestazioni di conformità mettendo in luce le criticità connesse alla prospettiva di depositi telematici disancorati dall'intervento di "mediazione" del Cancellerie e soffermandosi sull'art. 36 del D.L. 13 del 2023 (cd Correttivo Cartabia) che ha previsto la possibilità di effettuare il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione alle "*persone fisiche che stanno in giudizio personalmente*" nonché le ricadute in tema di pagamenti telematici attesa la *reductio ad unitatem* delle modalità di pagamento con la modifica dell'art. 192 del Testo Unico spese di giustizia.

Si è passati quindi alla disamina delle attuali plurime modalità di gestione dell'udienza già varate con la normativa emergenziale nel periodo dell'epidemia da Covid-19 e che hanno, a loro volta, trasformato in modo significativo l'attività giudiziaria con particolare attenzione alle

criticità connesse allo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi nonché a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., anch'esso interessato dal correttivo in corso di approvazione.

La Relazione si inoltra poi nella disamina delle modifiche agli artt. 121, 342, 366, 434 c.p.c. ed all'art. 46 disp. att. c.p.c. per la cui attuazione è stato adottato il D.M. 7 agosto 2023 n. 110.

Si è dato atto, in tale cornice, della prosecuzione del Tavolo di lavoro "*modelli consolle CSM/CNF/Ministero Giustizia*", finalizzato alla predisposizione e diffusione di modelli base di provvedimenti giurisdizionali in formato elettronico secondo schemi strutturati, privi di parti motivazionali, per supportare la redazione di provvedimenti nativi digitali da parte dei magistrati con modelli che sono allo stato inseriti in Consolle del Magistrato (modelli da adeguare al D.M. 110/2023 ed implementare con le novità della riforma Cartabia), ma in prospettiva anche in Consolle del PM (affari civili) e Consolle Udienza, che necessitano della indispensabile collaborazione del Ministero nelle modifiche evolutive degli applicativi.

Ampio spazio è stato quindi dedicato all'introduzione del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie nel Libro II del codice di rito, con il Titolo IV-*bis*, dall'art. 473-*bis* c.p.c., ovvero norme dirette a disciplinare il rito cd famiglia con la contestuale abolizione delle norme del codice di rito e di quello sostanziale, oltre che di leggi speciali.

Sotto il profilo organizzativo, in particolare, è stato posto l'accento sulle ricadute nella struttura degli Uffici di procura minorili, sulla disciplina dei procedimenti ex artt. 403 c.c. e 473 bis 15 c.p.c., sulla riscrittura degli artt. 78 - 80 c.p.c. che concernono la nomina e le competenze del curatore speciale del minore, in tutti i casi in cui appare evidente un conflitto d'interesse tra il minore e le figure genitoriali.

Nella premessa dell'attuale persistente mancanza di una reingegnerizzazione degli applicativi in uso ai Tribunali e Corti d'Appello, già auspicata nella precedente Relazione, si è quindi passati ad esaminare le criticità del software attualmente in uso elencandole singolarmente e riportando sia quelle già segnalate nelle precedenti relazioni e tuttora non evase sia le ulteriori criticità conseguenti alle modifiche normative introdotte e segnalate anche dai RID nelle risposte ai questionari.

Ancora, tenuto conto del fatto che all'esito del generalizzato obbligo di deposito telematico dei provvedimenti con l'introduzione dell'art. 196 *quater* c.p.c. anche per il pubblico ministero è stato previsto che "*il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di*

iscrizione a ruolo (...) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche", è stata posta attenzione alla Consolle del Pubblico Ministero.

Tra le novità più rilevanti, v'è poi la sezione dedicata agli Uffici cui solo recentemente è stato esteso il Processo civile telematico: Tribunale per i minorenni, Uffici del Giudice onorario di Pace, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Commissari per la liquidazione degli Usi Civici. La Relazione si inoltra in modo approfondito sull'enorme impatto che tale scelta ha sortito sull'organizzazione degli Uffici e sulle plurime criticità riscontrate.

2.2 Le evoluzioni normative ed i riflessi sulla informatizzazione

Il processo civile telematico è stato profondamente modificato dalle riforme normative di carattere generale adottate in attuazione della legge delega 26 novembre 2021 n. 206, che ha previsto espressamente di introdurre "misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico", con conseguenti adeguamenti della normativa primaria, della normativa regolamentare (D.M. 110/2023 e D.M. 217/2023) e, in fase di elaborazione, delle specifiche tecniche.

La legge delega ha indicato quali obiettivi da perseguire, in primo luogo, la "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio" sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalla stessa delega.

La riforma attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia civile) ha comportato una modifica strutturale del processo e, al tempo, ha reso il processo civile un organico processo civile telematico, con l'inserimento della normativa principale del PCT nel codice di rito e l'estensione della gestione telematica ad ulteriori uffici giudiziari.

Alla Riforma Cartabia civile sono poi seguite più modifiche, in particolare con la l. 29 dicembre 2022 n. 197, con il d.l. 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, nonché con il d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41 ed è in corso di approvazione il decreto legislativo correttivo.

La scelta della gestione in via ordinaria del processo con modalità telematiche implica importanti riflessi di carattere organizzativo degli Uffici giudiziari e, dal punto di vista informatico, richiede l'adeguamento dei sistemi e degli applicativi in uso alle modifiche del rito, che si è dovuto muovere su più fronti senza ancora raggiungere, allo stato, un grado di soddisfacente livello di operatività e di completezza.

Senza voler ripercorrere nella presente sede nel dettaglio le previsioni normative se non in funzione dell'impatto sulla organizzazione giudiziaria e la informatizzazione degli uffici giudiziari, la riforma è intervenuta in particolare nei settori che seguono.

2.3 Le comunicazioni e notifiche telematiche

Sono stati modificati, in particolare, gli artt. 136 e ss. c.p.c. e gli artt. 3 bis e 3 ter della l. n. 53/1994.

La modalità di notifica a mezzo PEC è diventata obbligatoria per l'avvocato quanto agli atti giudiziali in materia civile ed agli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:

- a) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);
- b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6-quater del medesimo decreto¹.

Come noto, la Riforma Cartabia ha realizzato una vera e propria rivoluzione in punto di notifiche il cui centro gravitazionale si è spostato dall'attività dell'Ufficiale Giudiziario a quella dell'Avvocato. Tanto emerge dal novellato disposto dell'art. 137 c.p.c. che assegna all'intervento dell'Ufficiale giudiziario un ruolo residuale (art. 137 co. 7 c.p.c.). L'intervento normativo si è incentrato non solo sulle norme del codice di procedura ma anche sulla legge n. 53/1994.

La portata innovativa è sostanzialmente rappresentata dalla generalizzazione della notifica a mezzo PEC (artt. 137 e 149 bis c.p.c., 3-bis e 3-ter l. n. 53/1994) allorché, come detto, il destinatario è un soggetto per il quale la legge stabilisce l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC (o domicilio digitale) risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale.

¹ Per la nozione di domicilio digitale, cfr. l'art. 1 n-ter) CAD "*domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale*".

Ai fini delle modalità concrete di esecuzione della notifica a mezzo PEC assumono rilevanza pratica i pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter d.l. n. 179/2012. Come prescritto dall'art. 3 *bis* co. 1 della l. n. 53/1994, infatti, la notifica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici registri.

Va rilevato, sotto tale profilo, che con la Riforma Cartabia viene generalizzato l'indice delle Pubbliche Amministrazioni (comma 1 bis dell'art. 3 *bis* l. n. 53/1994) quale pubblico elenco funzionale all'individuazione dell'indirizzo PEC delle Pubbliche amministrazioni, laddove in passato svolgeva una funzione residuale di pubblico elenco, ovvero solo laddove l'indirizzo PEC della PA non comparisse nel registro PP.AA. del Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Il correttivo alla Riforma Cartabia prevede inoltre l'introduzione dell'art. 196 *septies*.1 disp. att. c.p.c. (rubricato Domicilio digitale), che opportunamente detta una disciplina unitaria in tema di domicilio digitale².

Come detto innanzi, infatti, il co. 1 dell'art. 3 *ter* l. n. 53/1994 sancisce l'obbligo di notifica a mezzo PEC anche nei confronti del soggetto che ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-*quater* del medesimo decreto.

Con il correttivo alla Riforma Cartabia viene inoltre uniformata la disciplina della notifica, eseguita dall'avvocato o dal pubblico ufficiale, nell'ipotesi non vada a buon fine o non possa essere eseguita a mezzo PEC.

² «Art. 196-septies.1 (Domicilio digitale). – *Salvo che la legge preveda diversamente, le comunicazioni e notificazioni al difensore o alla parte presso il difensore sono effettuate 21 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi o dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia. Quando la parte sta in giudizio personalmente, ai soggetti dotati di domicilio digitale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1 e 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o che hanno indicato un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, dello stesso codice le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato e si applicano le disposizioni previste dal settimo comma dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile, salvo che la legge non preveda diversamente. Le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma dell'articolo 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In caso di mancata comunicazione, la notifica è effettuata ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter del decreto-legge n. 179 del 2012. I pubblici elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata sono quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale.»*

In particolare, nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 3 *ter* l. n. 53/1994, quanto alla notifica eseguita dall'avvocato che non possa essere eseguita o che non sia andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, il correttivo prevede che l'avvocato dovrà eseguire la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, in un'apposita area riservata che viene generata dal portale ed è collegata al codice fiscale del destinatario (viene in tal senso riscritto il co. 2 dell'art. 3 *ter*).

Sono invece previste le modalità ordinarie di notifica quando la notifica non sia possibile o non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario (così la riscrittura del co. 3 dell'art. 3 *ter*)³.

La notifica a mezzo ufficiale giudiziario, disciplinata dall'art. 149 bis c.p.c. è anch'essa incisa da alcune modifiche in sede di correttivo alla Riforma Cartabia.

In particolare, oltre alla disciplina sopra richiamata quanto alle ipotesi in cui la notifica non possa essere eseguita o non vada a buon fine per causa imputabile o meno al destinatario (disciplina inserita dopo il sesto comma), il co. 2 prevede ora che l'Ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da elenchi pubblici o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, il duplicato informatico dell'atto stesso, in alternativa alla copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale.

Il co. 3 precisa inoltre il momento di perfezionamento della notifica per notificante e mittente (modifica del co. 3 della norma) attesa la possibilità che l'Ufficiale giudiziario provveda ad eseguire la notifica in un momento diverso da quello della ricezione degli atti da notificare conformando il dettato normativo ai principi espressi dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2019).

³ Recita ora la norma: "*Se la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata*". Va ad ogni modo rammentato sul punto che il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 4-*ter*, comma 1) che "*L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-*ter* della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2024. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-*ter* della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato*".

All'esito di tali modifiche, come sottolineato nel parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura sulla novità normativa, "rimane ferma la necessità di verificare, all'esito dell'implementazione del sistema informatico con riguardo all'area riservata generata dal portale e collegata al codice fiscale del destinatario, se lo stesso risulti, dal punto di vista tecnico, effettivamente idoneo ad assicurare tanto la conoscibilità quanto la riservatezza dell'atto".

Quanto alla portata del recente decreto ministeriale n. 217/2023, va segnalato come l'art. 18 del D.M. n. 44/2011 non è stato abrogato quanto ai commi 4, 5 e 6. In sede di parere del Consiglio Superiore della Magistratura erano state evidenziate le criticità connesse alla prospettata abrogazione totale della norma in oggetto⁴.

Per le comunicazioni di Cancelleria, pur all'indomani della Riforma Cartabia, rimane in vigore l'art. 136 c.p.c.

L'allineamento delle modalità di comunicazione da parte della Cancelleria rispetto al pregresso "biglietto di cancelleria" è attuato dal correttivo alla Riforma Cartabia in corso di approvazione, in modo da consentire di armonizzare anche tale adempimento rispetto al generalizzato sistema di trasmissione via PEC. Difatti, in luogo della comunicazione a mezzo di biglietto di cancelleria, la riscrittura del co. 2 della norma allinea tale comunicazione alle modalità ormai generalizzate di comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata.

Del pari viene conseguentemente adeguata la disciplina relativa alla comunicazione che non possa eseguirsi a mezzo PEC e l'ipotesi di notifica non andata a buon fine per fatto imputabile o meno al destinatario⁵.

⁴ "L'oggetto dei commi 3, 5 e 6 dell'art. 18 non risulta però disciplinato dalla l.n. 53/94 né da altra norma primaria o regolamentare. Solo latamente il disposto del comma 3 può rientrare nella disciplina sulla visibilità degli atti. Ma sia la procura alle liti, nell'ambito delle notifiche, sia la ricevuta della notifica appaiono prive di disciplina. Nel processo civile, in cui il difensore per gran parte del contenzioso avvia giudizi con atto di citazione e procura, l'indicazione del comma 5, in ordine alla procura alle liti, risulta significativa ai fini della instaurazione del contraddittorio. Va evidenziata la criticità della mancata regolamentazione nel D.M. delle tipologie di ricevute di avvenuta consegna richieste (per le comunicazioni e notifiche di cancelleria, per le notifiche a mezzo pec dell'UNEP e per le notifiche degli avvocati), che in passato era da intendersi breve per le comunicazioni e completa per le notifiche, tenendo conto che quest'ultima è l'unica che allo stato consente al giudice di avere visione del completo contenuto dell'atto e documenti notificati e dei relativi dati informatici".

⁵ Le modifiche previste in sede di correttivo sono le seguenti: art. 3, comma 1, lett. n) all'articolo 136: 1) al primo comma, le parole «con biglietto di cancelleria» e la parola «abbreviata» sono soppresse; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»; 3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è

In punto di comunicazioni di Cancelleria con il recente D.M. n. 217/2023 è stata poi modificata la portata dell'art. 16 del D.M. n. 44/2011⁶. In merito si richiamano le criticità segnalate dal Consiglio Superiore della Magistratura in occasione del parere prescritto dall'art. 87, comma 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150⁷.

Quanto alle notifiche per via telematica tramite UNEP la modifica dell'art. 17 attuata dal D.M. n. 217/2023, ha opportunamente allineato la disciplina della notifica sia che la richiesta promani da soggetti interni (es. pubblico ministero, cancelliere) sia che provenga da soggetti esterni.

In conclusione, sotto il profilo delle ricadute organizzative, alla luce dell'uniformità così perseguita dal legislatore in punto notifiche e comunicazioni a mezzo pec appare auspicabile

trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 149-bis.»

⁶ E' utile il richiamo del testo dell'art. 16 così come rivisto dal Decreto ministeriale cit., «Art. 16 (Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario). - 1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, la comunicazione o la notificazione per via telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero negli altri pubblici elenchi previsti dalle legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. La comunicazione o la notificazione per via telematica tra soggetti abilitati interni avviene in interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.

3. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.

4. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.

5. La comunicazione o la notificazione che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

6. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.»

⁷ Nell'occasione era stato evidenziato il vuoto di disciplina in via regolamentare relativamente al momento di perfezionamento delle comunicazioni e notifiche (che per gli atti contenenti dati sensibili era opportunamente fissato al giorno successivo) e quanto alle modalità di comunicazione in caso di mancata consegna. Il Consiglio aveva infatti segnalato: che "(...) Non è, poi, specificata la tipologia di ricevuta, per quanto tale indicazione sia opportuna in via regolamentare soprattutto per le notifiche. La nuova disposizione risulta non del tutto allineata con l'art. 137, comma 1, c.p.c., che prevede che le notificazioni siano eseguite in via ordinaria dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere; l'art. 16 D.M. 44/11 prevedrebbe invece che tutte le notifiche a mezzo p.e.c. da parte di soggetti abilitati interni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario. L'inciso "salvo che non sia diversamente disposto dalla legge" non appare risolutivo, al riguardo. L'art. 16 finisce dunque per dettare una disciplina non in attuazione della norma codicistica, ma in deroga alla stessa. Appare, poi, da puntualizzare il coordinamento tra la modalità di notifica all'utente privato nei procedimenti di volontaria giurisdizione, previsto dall'art. 36, comma 2, d.l. n. 13/23, che può avvenire, a richiesta, qualora la parte non disponga di indirizzo p.e.c. risultante da pubblici elenchi, anche tramite il portale stesso, con la modalità prevista dal novellato art. 16, comma 1, laddove la notifica all'utente privato avviene solo attraverso p.e.c. inserita nel registro degli indirizzi informatici o negli altri pubblici elenchi. In questo caso, la novella introdotta all'art. 16 "salvo che" appare forse conservare la diversa previsione dell'art. 36, comma 2".

una progressiva semplificazione della ricerca degli indirizzi tra i molteplici elenchi pubblici, un'immediata possibilità di verifica delle date di inserimento degli indirizzi, la creazione dell'area web ancora non operativa nonché la possibilità dei sistemi di verifica automatizzata delle sottoscrizioni delle notifiche e della stessa notifica, ove adeguatamente strutturata.

Ancora, il potenziamento e la generalizzazione della notifica a mezzo pec andrebbero auspicabilmente accompagnati da uno snellimento della ricerca, nel fascicolo telematico, delle ricevute delle notifiche: la verifica del deposito non è ancora immediata.

2.4 L'accesso al fascicolo: i depositi telematici e le attestazioni di conformità

Per i depositi telematici è stato da un lato soppresso l'art. 16 d.l. n. 179/2012, ma al tempo stesso è stato introdotto il titolo V *ter* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, in particolare con l'inserimento degli artt. da 196 *quater* a 196 *septies* disp.att. c.p.c. e sono stati modificati gli artt. 37 e 87 disp. att. c.p.c. oltre ad alcune modifiche in seno alle regole tecniche di cui al d.m. n. 44/2011.

È ora previsto il deposito telematico di tutti gli atti di parte, dei documenti da parte dei difensori o dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria nei giudizi davanti al Giudice di pace, al Tribunale, alla Corte di Appello ed alla Corte di Cassazione. Con il d.l. n. 13/2023, dal 1° marzo 2023 la norma è stata estesa al deposito di atti e documenti del pubblico ministero ed ai provvedimenti e verbali del giudice, che in precedenza era tenuto al deposito telematico del solo decreto ingiuntivo.

È divenuta, dunque, stabile l'obbligatorietà del deposito anche degli atti introduttivi, già introdotta con la normativa emergenziale nel periodo della pandemia da Covid-19.

Le medesime disposizioni si applicano, altresì, ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, a partire dal 28 febbraio 2023 (art. 35, co. 2, II periodo, d. lgs. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, co. 380, lett. a, l. n. 197/2022).

È stato, inoltre, ampliato l'ambito di obbligatorietà del deposito con estensione alla Corte di Cassazione (presso cui era facoltativo) ed agli uffici del Giudice di pace (dal 30/6/2023, al pari del Tribunale superiore delle acque pubbliche e dei commissari per gli usi civici).

Sulle attestazioni di conformità è stata inserita, con gli artt. da 196 *octies* a 196 *undecies* c.p.c., una disciplina organica unitaria e tutta di rango primario.

Con l'art. 196 *sexies* disp. att. c.p.c. è stata innovata l'indicazione del momento di perfezionamento del deposito telematico. La norma accorda rilievo al momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Con particolare riguardo alla trasmissione dei documenti da parte di soggetti abilitati esterni, le modifiche all'art. 13 del d.m. n. 44/2011 ad opera del Decreto n. 217/2023 non risolvono tutte le criticità già segnalate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Anzitutto, quanto al co. 1 viene prevista la possibilità che "(...) gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34".

Ancora, la modifica apportata al co. 2 prevede la sostituzione delle parole «la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia» con le parole «la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34,» ed ancora che dopo le parole «della giustizia» sono aggiunte le parole «senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti»⁸.

La modifica del co. 1, con l'attuale riferimento alle "modalità tecniche" risolve il segnalato problema di coordinamento con la previsione di cui all'art. 196 *sexies* disp. att. c.p.c. che, nel fare riferimento alla "conferma del completamento della trasmissione" quanto al momento di perfezionamento del deposito telematico, trova la propria *ratio* nella volontà di consentire il deposito telematico anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata.

È stato perciò opportunamente espunto anche il riferimento, al co. 2, alla ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero, locuzione sostituita, come detto, dall'attuale riferimento alla "conferma di trasmissione", di modo da armonizzare anche tale testo a quello dell'art. 196 *sexies* cit.

⁸ In definitiva, all'esito di tale modifica il nuovo testo della norma stabilisce che: 1. *Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.* 2. *I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti.*

Occorre invece un adeguamento delle specifiche tecniche, cui il novellato disposto del co. 1 dell'art. 13 rinvia, essendo lì prevista la PEC per il deposito telematico, e ciò anche al fine di precisare il momento di perfezionamento di detto deposito⁹.

La volontà del legislatore di emancipare l'inserimento dei depositi nel fascicolo telematico dall'intervento degli operatori di Cancelleria accorda ulteriore attualità alle criticità espresse sul punto nel parere del Consiglio Superiore della Magistratura¹⁰. Come sottolineato in quella sede "(...) L'assenza dell'intermediazione degli operatori di cancelleria nel veicolare e fare confluire il documento informatico nel relativo fascicolo si tradurrebbe in un significativo aggravio per il giudice, così chiamato ad un'opera di preventivo screening, difficilmente esigibile in tempi brevi a fronte di ruoli specialistici quali sono quelli indicati innanzi. La mancanza di un controllo ad opera della cancelleria anche per le anomalie che non determinino blocco del sistema, potrebbe creare disfunzioni connesse alla difficoltà di veicolare correttamente i depositi nei relativi fascicoli; a maggior ragione per i depositi effettuati da parte delle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente".

Con l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti del giudice (art. 196 *quater* disp. att. c.p.c.) occorre un adeguamento anche quanto alle modalità relative alla pubblicazione ed alla comunicazione della sentenza, essendo necessaria un'armonizzazione rispetto al disposto dell'art. 133 c.p.c. che attualmente prevede che il cancelliere dà atto del deposito in calce alla

⁹ Va rimarcato come la PEC sia lo strumento indicato per il deposito telematico anche nella bozza delle nuove specifiche tecniche attualmente pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, cfr. art. 16 co. 1.

¹⁰ "La norma si presta a due letture. Anzitutto, essa potrebbe limitarsi a precisare ulteriormente il momento del perfezionamento del deposito, ormai svincolato, per quanto emerge già dalla lettura dell'art. 196-sexies disp. att. c.p.c., dall'attività degli operatori di cancelleria. Si tratterebbe, perciò, di una conferma di quanto già previsto. Laddove, invece, le si intendesse assegnare una portata innovativa, la previsione andrebbe intesa come funzionale a legittimare l'ingresso diretto del documento informatico nel fascicolo informatico, prescindendo così dall'intervento degli operatori di cancelleria. Quest'ultima appare la tesi più plausibile tenuto conto del fatto che l'intervento degli operatori di cancelleria è stato previsto in modo residuale ed eccezionale ovvero solo a fronte di anomalie bloccanti. D'altra parte, il carattere innovativo della disposizione viene sottolineata nella relazione illustrativa: vi si legge che, "*in maniera innovativa, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica intervenuta, si precisa espressamente che il deposito telematico si ritiene perfezionato senza l'intervento degli operatori di cancelleria, salvo il caso in cui si verificano anomalie bloccanti, che tale intervento impongono al fine di superare il blocco del sistema*". Così intesa la lettera della previsione in commento, la portata innovativa risiederebbe nella diretta confluenza del documento informatico nel relativo fascicolo, senza necessità dell'attività di mediazione da parte degli operatori di cancelleria, se non per il caso di intervento per errore di blocco. Questa seconda prospettiva potrebbe, tuttavia, rivelarsi foriera di problematiche applicative e rallentamenti dell'attività dell'Ufficio. Si pensi all'assenza di qualsiasi "catalogazione" di detti documenti da parte della cancelleria con correlata possibilità di denominazione varia degli stessi e, di conseguenza, difficoltà di apprezzarne in modo immediato il contenuto ed anche, eventualmente, di cogliere e selezionare istanze urgenti.

sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

Tanto è stato previsto in sede di correttivo della Riforma Cartabia, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2024. Il testo così come riformulato, tuttavia, non consente di comprendere se si intenda o meno superare l'intervento del Cancelliere che rimane essenziale nella fase del deposito e rispetto al quale sono connessi una molteplicità di adempimenti (comunicazioni, verifiche, trasmissioni all'Agenzia delle entrate, recupero crediti)¹¹.

Ancora, la riforma non ha risolto alcune delle problematiche che tuttora affliggono il momento del deposito telematico degli atti, quali il limite di capienza delle buste telematiche e il formato dei file allegabili. Quanto al primo profilo, si segnalano le problematiche di carattere pratico connesse all'invio di buste multiple, qualora i documenti da produrre eccedano il limite della busta telematica, soprattutto nella fase di iscrizione a ruolo, laddove l'invio di più buste riferite ad un procedimento non ancora iscritto al ruolo dell'ufficio può generare problematiche connesse alla corretta costituzione della parte.

Non risulta, peraltro, più funzionante la funzione di accorpamento dei c.d. depositi complementari come unico deposito nella Consolle del Magistrato.

Quanto al secondo aspetto, ancora oggi le specifiche tecniche non consentono la produzione, ad esempio, di file video e musicali di comune uso, obbligando la parte che ne abbia necessità di depositarli fisicamente, previa autorizzazione del Giudice, in modo anacronistico, trattandosi di documenti digitali, senz'altro idonei ad essere depositati mediante strumenti informatici.

Va segnalato, però, che tali problematiche dovrebbero essere entrambe superate dalle nuove specifiche tecniche, in fase di approvazione al momento della redazione della presente relazione¹².

Un'ulteriore area della giurisdizione interessata da profili evolutivi in punto di depositi telematici è poi quella dei depositi eseguiti dai soggetti che possono stare personalmente in giudizio.

¹¹ Gli aspetti problematici relativi all'art. 133 c.p.c. così come rivisto in sede di correttivo sono stati sottolineati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel recente parere, più volte citato, laddove è stato evidenziato che *"(...) la sentenza non può considerarsi pubblicata mediante il semplice deposito telematico effettuato dal giudice, bensì, con tutta chiarezza, con l'accettazione del deposito da parte del cancelliere, che comporta l'attribuzione alla sentenza del numero cronologico e del numero di repertorio. Solo con l'accettazione del deposito – adempimento del cancelliere – il provvedimento giurisdizionale viene reso pubblico ed acquisisce efficacia. La formulazione della norma dello schema di decreto legislativo rivela pertanto, sotto tale profilo, aspetti problematici"*.

¹² cfr. art. 15 della bozza di specifiche tecniche sopra richiamata.

Con riguardo alla gestione del settore della volontaria giurisdizione, nella relazione sullo stato della giustizia telematica adottata con delibera del 21.12.2021, era stato segnalato come la crisi pandemica avesse posto in evidenza la limitatezza degli applicativi e dei servizi ministeriali rispetto all'accesso diretto alla piattaforma PCT per il deposito di atti e documenti processuali da parte dei privati cittadini non assistiti da difensori.

Tale limitazione è sin da subito apparsa particolarmente penalizzante sol che si consideri che nel settore della volontaria giurisdizione talora il patrocinio tecnico non è obbligatorio.

Il legislatore è da ultimo intervenuto introducendo l'art. 36 d.l. n. 13/2023, che ha previsto la possibilità di effettuare il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione alle "*persone fisiche che stanno in giudizio personalmente*". Per comprendere la portata dell'intervento normativo, tuttavia, non si può trascurare di considerare che tale modalità è attiva - allo stato - solo per taluni uffici pilota e per le amministrazioni di sostegno proposte ove il beneficiario risieda nel circondario dei Tribunali pilota.

La norma prevede che il deposito da parte delle "*persone fisiche che stanno in giudizio personalmente*" avvenga attraverso il portale dedicato, gestito dal Ministero della Giustizia, nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche della DGSIA del Ministero della Giustizia.

Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata che può essere messo a disposizione, a tale scopo, dal Ministero della giustizia, indirizzo non inserito nel REGINDE.

Quando si avvale del portale per il deposito in modalità telematiche di atti processuali e documenti, la parte potrà identificarsi tramite SPID, CIE (con livello di autenticazione 2, *Multifactor authentication*, obbligatorio) o Carta nazionale dei Servizi, in linea con quanto previsto all'art. 64 comma 3-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Qualora il cittadino non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito in pubblici elenchi potrà manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16 co 7 d.l. n. 179/2012, tramite il portale stesso.

Nell'ottica dell'adeguamento al disposto dell'art. 36 d.l. n. 13/2023, nel regolamento concernente le regole tecniche di cui al novellato d.m. n. 44/2011, all'art. 2, lett. m) n. 3, tra i

soggetti abilitati esterni privati, sono state indicate anche "le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente".

Si è specificato che l'invio da parte dei soggetti abilitati esterni avvenga mediante PEC risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero indirizzo PEC messo a disposizione dal Ministero della Giustizia secondo le specifiche tecniche stabilite dall'art. 34. Il sistema di deposito tramite PEC nel settore civile permane, dunque, in tale ipotesi.

Il 31.1.2024 è stato adottato il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito, con modalità telematica, degli atti processuali e dei documenti nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione in attuazione a quanto disposto dall'art. 36, co 4, d.l. n. 13/2023.

La procedura esposta evidenzia già una certa difficoltà nell'accesso per gli utenti privati, ma ancor più complesso sarà l'utilizzo di tale strumento in ragione delle prescrizioni in tema di formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico oltre che alle modalità di deposito previste agli artt. 6 e 7.

Dunque, appare evidente che l'utilizzo del portale non sempre sarà concretamente accessibile all'utenza.

Il personale amministrativo dell'ufficio giudiziario competente, dal suo canto, ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il Portale, avvalendosi dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi del Ministero e potrà accettare o rifiutare il deposito; l'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario saranno visibili al depositante.

Il depositante potrà chiedere che le comunicazioni o le notifiche siano effettuate tramite il portale, sottoscrivendo apposito modulo ivi disponibile e tale dichiarazione potrà essere revocata con analoga modalità.

La disciplina nazionale si muove in linea con le scelte unionali con evidenza espresse nel considerato 27 del Reg. n. 2844 del 13.12.2023 che proprio nella direzione di "*agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche alle autorità competenti in materia civile e commerciale*", ha previsto l'istituzione di "*un sistema informatico decentrato, con un «punto di accesso elettronico europeo», che dovrebbe contenere informazioni sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per le persone fisiche e giuridiche e attraverso il quale queste ultime possano presentare istanze e richieste, inviare, richiedere e ricevere informazioni di rilevanza procedurale, compreso l'accesso a fascicoli o a parti di fascicoli processuali digitalizzati e*

comunicare con le autorità competenti, o far sì che il loro rappresentante agisca in tal senso per loro conto, nei casi disciplinati dal presente regolamento, o ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali. Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe essere ospitato sul portale europeo della giustizia elettronica, che funge da sportello unico per le informazioni e i servizi giudiziari nell'Unione."

Dunque, due direttrici sembrano potersi individuare, l'una su base nazionale e l'altra su base unionale, ed entrambe convergono nella direzione di avvicinare il cittadino ad un contatto diretto col sistema giustizia.

Per un verso, l'accesso ai servizi digitali è consentito in via diretta ai cittadini che possono stare in giudizio personalmente. E, come innanzi precisato, la disciplina nazionale, col richiamato art. 36 d.l. n. 13/2023, le specifiche tecniche dello scorso gennaio e la modifica al Regolamento di cui al Decreto n. 44/2011, sembrano rafforzare tale progetto.

Il punto di accesso elettronico del cittadino, inoltre, è pure obiettivo concreto dell'Unione Europea, come evidenziato nel citato regolamento n. 2844 del 13.12.2023.

E in tale direzione, nella consapevolezza delle difficoltà tecniche che l'utente privato possa incontrare nell'accesso ai servizi elettronici, si muove il progetto del Ministero della Giustizia sulla Giustizia di prossimità, che nelle Regioni pilota del Piemonte, Liguria e Toscana (il Piemonte ha lavorato per i modelli organizzativi procedurali, la Toscana per i modelli di comunicazione e la Liguria per l'analisi e lo sviluppo di software per l'ufficio di prossimità) ha visto l'avvio di numerosi sportelli di prossimità – circa 82 - ed ha registrato circa 216 protocolli per l'apertura di uffici di prossimità, per la costituzione di punto di accesso alla Giustizia, intesi come luoghi anche di informazione e di filtro tra l'utenza e gli uffici giudiziari.

Tali interventi rappresentano una nuova frontiera dell'organizzazione degli uffici giudiziari, ponendo al centro la prossimità del servizio giustizia rispetto ai cittadini: l'accesso effettivo alla giustizia è posto come "*obiettivo fondamentale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La trasformazione digitale è un passo cruciale verso il miglioramento dell'accesso alla giustizia, dell'efficienza, della qualità e della trasparenza dei sistemi giudiziari*" (considerando 7 Reg. cit).

Punto focale per garantire l'impatto positivo di tali strumenti di comunicazione elettronica è l'impiego di risorse per il miglioramento delle competenze e dell'alfabetizzazione digitali dei cittadini, dei "*professionisti della giustizia - compresi i pubblici ministeri, i giudici e il*

personale amministrativo, nonché le autorità competenti, per garantire un uso efficace del sistema informatico decentrato" (Considerato 12 Reg. citato).

Da ultimo, la modifica evolutiva del 19.4.2024 ha previsto il miglioramento di funzionalità per il deposito da parte dei soggetti esterni.

Appare il caso di evidenziare come con la modifica evolutiva del 3 maggio 2024, nei procedimenti relativi alle amministrazioni di sostegno, è stato previsto che la consultazione del fascicolo sia consentita al solo Amministratore di sostegno – con un solo soggetto attivo - dal momento della sua nomina/giuramento, oltre che al beneficiario e agli ausiliari nominati, essendo da quel momento inibita la visibilità ai soggetti che abbiano avviato la fase di apertura della procedura.

Specificamente, qualora siano scaricati gli eventi di giuramento/nomina di amministratore di sostegno, anche in via provvisoria, i terzi che abbiano avviato la fase di apertura dell'amministrazione non potranno più consultare il fascicolo.

Sul punto occorre rilevare che talora le parti che partecipano al procedimento potrebbero avere interesse alla visibilità anche successivamente alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio o al relativo giuramento, ma tale facoltà non è allo stato prevista.

Quanto all'amministratore di sostegno, qualora sia soggetto privato, potrà consultare il fascicolo dopo il giuramento; qualora sia un soggetto pubblico, potrà consultarlo dopo la nomina. Qualora l'amministratore di sostegno sia registrato come "altro professionista" nel PST potrà effettuare direttamente la consultazione, altrimenti la consultazione avverrà attraverso il cd Tribunale on line.

Le notifiche/comunicazioni all'amministratore di sostegno, qualora non iscritto nel REGINDE o in INI PEC, dovranno avvenire alla PEC indicata nella scheda anagrafica. Anche il beneficiario potrà prendere visione del fascicolo e consultarlo, sempre utilizzando la PEC indicata nella scheda anagrafica. Analogamente le notifiche/comunicazioni agli ausiliari, tutori, curatori, qualora non dotati di Pec inserita in REGINDE o INIPEC, saranno effettuate nella PEC indicata nella scheda anagrafica.

Sono ora inseriti nel rito "amministrazione di sostegno" eventi correlati alla figura dell'ausiliario nominato. Per gli ausiliari sarà possibile richiedere la visibilità del fascicolo anche se non iscritti nel *Reginde* purché sia loggato al sistema: qualora la richiesta sia ammissibile, il richiedente sarà informato dell'invio, altrimenti sarà visibile evento di errore. Il sistema è integrato con i relativi eventi di concessione o rifiuto delle richieste di visibilità. La

modifica appare particolarmente opportuna, attesa la necessità di una partecipazione consapevole di diverse parti processuali, non assistite, nel giudizio di amministrazione di sostegno.

2.5 I pagamenti telematici

La riforma Cartabia ha modificato le disposizioni relative ai pagamenti telematici, sostituendo le originarie modalità prevista dall'art. 192 TU sulle spese di giustizia, di cui al D.p.r. n. 115/2002 (versamento ai concessionari, versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati) con una sola modalità. E' stato esteso l'utilizzo della piattaforma tecnologica prevista dall'art. 5 co 2 del CAD, già prevista dall'art. 221 co3 del d.l. n. 34/2020, in attuazione della delega di cui all'art. 1 comma 17 lett. F) della l. n. 206/2011.

Con la modifica dell'art. 192 del TU spese di giustizia *"1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (...); 1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento. (...) 1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. 1-sexies . Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD , non si applicano i commi 1 e 1 -bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta."*

Alla previsione di una modalità unica di pagamento con modalità telematiche si auspica che si accompagni non solo un dato strutturato per l'implementazione automatica obbligatoria del registro di cancelleria, ma anche la visibilità automatica del dato nel fascicolo telematico del Giudice, risultando non sempre agevole la ricerca dei pagamenti, che possono essere effettuati anche in più momenti del processo.

Parimenti va detto per le spese a debito, che richiedono non solo il miglioramento del collegamento tra registro e SIAMM, ma anche la segnalazione nel fascicolo informatico del Giudice dell'ammontare delle stesse e rispetto a quale delle parti ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2.6 Sulle modalità alternative di gestione dell'udienza con inserimento degli artt. 127 bis e 127 ter c.p.c.

Con la riforma Cartabia sono state disciplinate in modo sistematico la pluralità di modalità di gestione dell'udienza già varate con la normativa emergenziale nel periodo dell'epidemia da Covid-19, con una trasformazione significativa dell'attività giudiziaria.

All'udienza tradizionale, svolta nell'aula giudiziaria alla presenza delle parti, l'art. 127 *bis* c.p.c. ha affiancato lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi, che può essere disposto tutte le volte in cui non debbano partecipare soggetti diversi dalle parti e dai loro legali, dal pubblico ministero o dall'ausiliario del giudice.

Se l'art. 127 *bis* c.p.c. disciplina i presupposti e le modalità di fissazione dell'udienza in videoconferenza, l'art. 196 *duodecies*, disp. att. c.p.c. si preoccupa di dettarne le regole di svolgimento. In primo luogo, si prevede che l'udienza debba essere tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio, ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Questa disposizione deve, evidentemente, essere coordinata con l'art. 84, co 2, disp. att. c.p.c., a norma del quale alle udienze davanti al giudice istruttore sono ammesse (oltre al giudice e ai suoi ausiliari) solo le parti e i loro difensori; dal che consegue che, anche nel corso dell'udienza telematica, solo costoro saranno i soggetti autorizzati a partecipare. Di contro, laddove l'udienza sia pubblica, l'art. 196 *duodecies*, ult. co., c.p.c. prevede che, con proprio regolamento, il direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero di Giustizia fissi le modalità per garantire la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.

Il medesimo regolamento, peraltro, individua e regola i collegamenti audiovisivi a distanza utilizzabili per lo svolgimento delle udienze da remoto. Il d.lgs. n. 149/2022, peraltro, ha dettato una disposizione transitoria, con la quale è stato disposto che, nelle more della loro adozione, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'art. 83, co 7, lett. f), d.l. n. 18/2020, convertito,

con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, ossia dalla normativa dettata durante l'emergenza da COVID19, che ha consentito per la prima volta l'udienza a distanza.

Attualmente le modalità per lo svolgimento delle udienze da remoto sono regolate dal recente Provvedimento 7 dicembre 2023 della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, che prevede che gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento di attività giudiziaria nella disponibilità dell'amministrazione sono l'applicativo *Microsoft Teams* (TEAMS) e le aule presso gli uffici giudiziari attrezzate con sistemi di multi video conferenza (MVC). Nelle ipotesi previste dall'art. 127 *bis* c.p.c. e dall'art. 196 *duodecies* disp. att. c.p.c., l'udienza civile a distanza si svolge mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS; nei casi in cui l'udienza si svolga in modalità mista, in parte in presenza ed in parte da remoto, dovrà essere utilizzata un'aula di udienza attrezzata con dispositivi MVC, con conseguenti problemi applicativi di non poco conto per l'assoluta insufficienza dell'allestimento di tali aule.

È previsto, inoltre, che quando fissa l'udienza da remoto, il presidente o il giudice indica nel provvedimento la data e l'ora stabilita per la comparizione delle parti, curando che vi sia inserito il "link" per connettersi, preventivamente generato mediante l'applicativo TEAMS, che, nel caso di udienza pubblica, deve essere pubblicato dal cancelliere in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'ufficio giudiziario.

Ciò ha creato una duplicità di problemi pratici applicativi.

Da un lato, si è messa in dubbio la possibilità dell'uso della c.d. Stanza Virtuale, ossia il link generato ed inviato dalla DGSIA a ciascun magistrato durante il periodo pandemico, laddove, invece, è previsto che, quando viene fissata l'udienza a distanza, il giudice debba generare previamente il link tramite l'applicativo Teams, gravando, di conseguenza, lo stesso anche di tale compito, non strettamente giurisdizionale: tale dubbio è stato in parte affrontato dalla Direzione SIA con la nota del 19.02.2023 con cui si specifica che l'uso non è vietato, ma non è consigliabile.

Per altro verso, è stata demandata ai singoli uffici e non risolto in sede centrale la creazione di apposita sezione del sito istituzionale dell'Ufficio giudiziario e della relativa implementazione da parte della cancelleria.

Restano, peraltro, irrisolti alcuni profili già segnalati nella precedente relazione sullo stato della informatizzazione, che si ribadiscono in quanto significativi per l'utilizzo delle udienze da remoto, quali: la mancata disciplina, in deroga alle specifiche tecniche, di alcune funzionalità specifiche di TEAMS, quali l'uso della *chat* o la condivisione di *file*, che, sotto il profilo

strettamente tecnico, potrebbero consentire l'esibizione o addirittura l'acquisizione di documenti; la mancata integrazione dell'applicativo MS Teams con la Consolle del magistrato e la sua agenda, con necessità di utilizzare più software.

Per quanto detto, si reitera l'auspicio di una normazione (anche secondaria) più dettagliata in ordine alle concrete modalità di utilizzo del software di videoconferenza, l'integrazione dell'applicativo stesso con la Consolle del magistrato nonché l'incremento delle dotazioni hardware necessarie per consentire la partecipazione da remoto delle sole parti che ne abbiano fatto richiesta, senza pregiudizio per il diritto di difesa delle parti stesse e di quelle che invece abbiano optato per la partecipazione "in presenza".

L'art. 127 *ter* c.p.c. come introdotto dalla Riforma Cartabia ha, poi, previsto la possibilità di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice. In tal caso, è previsto che il giorno di scadenza del termine fissato per il deposito delle note scritte è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

La gestione informatizzata di udienze sostituite ex art 127 *ter* c.p.c. viene, allo stato, garantita da apposite cartelle in cui confluiscono i procedimenti in attesa di deposito note o con termine note già scaduto; una delle ultime modifiche evolutive, inoltre, ha introdotto il ruolo dei termini per note in sostituzione di udienza, in cui confluiscono sia i fascicoli per i quali il termine per il deposito delle note sia ancora in corso, sia quelli per i quali detto termine sia già scaduto, con la segnalazione di un *alert* di diverso colore, a seconda delle varie ipotesi. Tali procedimenti vengono eliminati dalla sezione di Consolle "*ruolo di udienza*" e transitano inizialmente nella cartella "*attesa deposito note*" e, alla scadenza del termine, nella cartella "*scaduto termine note*", in stato "*riservato*". Tale modalità genera non poche criticità.

In primo luogo, comporta per il giudice la difficoltà di tenere sotto controllo i carichi complessivi di lavoro, perché i fascicoli in trattazione scritta:

- non compaiono nella cartella ruolo di udienza né nell'agenda di Consolle Magistrato;
- nella cartella "attesa deposito note", di cui si è detto, non compare alcuna indicazione in ordine agli adempimenti da svolgere nell'udienza "sostituita", in quanto il campo "*prossima attività*", benchè previsto, rimane vuoto qualora la cancelleria, lato SICID, registri correttamente l'evento "*fissazione termine per note in sostituzione udienza*", mancando eventi volti a registrare per quale incumbente dette note sono fissate (per es. note in sostituzione di udienza precisazione delle conclusioni, o ammissione mezzi

istruttori, etc.); se, invece, la cancelleria registra l'evento corrispondente all'incombente specifico (per es. udienza precisazione conclusioni, decisione istanze istruttorie etc.) il fascicolo torna nel ruolo di udienza e scompare dalla cartella dedicata.

La registrazione corretta, dunque, dell'evento fissazione termine per note in sostituzione dell'udienza, che non consente altra indicazione dell'attività da espletare, comporta, innanzitutto, complicazioni per il giudice nell'organizzazione del proprio ruolo, anche ai fini del controllo del rispetto dei termini di deposito dei diversi provvedimenti, per la difficoltà di fissazione consapevole e ragionata del termine per note scritte, non potendo verificare, con immediatezza, quale sia la successiva attività da compiere per i procedimenti per i quali già è stato fissato detto termine (ad es. fissare un termine successivo se il ruolo risulti già gravato da fascicoli per i quali, alla scadenza del termine per note, ci sia da decidere sulle istanze istruttorie, che chiaramente richiedono uno studio completo del fascicolo); inoltre, vi è l'impossibilità per il magistrato di calibrare il proprio lavoro in base agli adempimenti da compiere in esito alla scadenza del deposito delle note (come detto, chiaramente diverso è, ad esempio, l'impegno richiesto per i procedimenti fissati per discussione/precisazione conclusioni ovvero per le determinazioni istruttorie).

Ciò comporta il rischio di diffusione di prassi locali non uniformi, consistenti nel mancato utilizzo dell'evento tipico o in varie forzature dei sistemi, finalizzate ad aggirare la rigidità degli applicativi, ad esempio per far comparire i fascicoli in trattazione scritta nel ruolo di udienza e consentire al giudice di conservare un più agevole controllo dei carichi complessivi di lavoro ripartiti per data. Ulteriore ricaduta, nel caso di gestione non conforme della trattazione scritta nei sistemi informatici, sarà l'acquisizione di dati non corretti e disomogenei ai fini delle elaborazioni statistiche dei flussi di lavoro.

Il correttivo in corso di approvazione apporta talune modifiche all'art. 127 *ter* c.p.c.¹³

La prima modifica è diretta ad escludere la modalità cartolare quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice, così opportunamente rimarcando la permanenza della discrezionalità del giudice, nell'esercizio dei poteri di direzione del processo, di disporre la comparizione personale delle parti.

¹³ In particolare, all'articolo 127-ter: 1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice»; 2) al secondo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica»; 3) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza».

In sede di parere il Consiglio Superiore ha sottolineato l'opportunità di ribadire tale potere del giudice anche a fronte di una richiesta congiunta di trattazione scritta delle parti: *"sembrerebbe infatti necessario prevedere la possibilità che il giudicante, anche in ipotesi di richiesta congiunta delle parti di celebrazione dell'udienza nelle modalità della trattazione scritta, possa disporre la trattazione in presenza laddove ritenuto necessario per il più proficuo svolgimento del processo, in considerazione della necessità di armonizzare i principi e criteri direttivi della legge delega con quello di direzione del procedimento, di cui all'articolo 175. Può accadere infatti che, a prescindere dalla necessità della presenza delle parti personalmente, sia ritenuto funzionale alle esigenze del processo che l'udienza si celebri in presenza e che in tali casi il giudice debba avere il potere di disporre quella che rimane, allo stato, la modalità di trattazione ordinaria"*.

Quanto alla gestione del giuramento del CTU a trattazione scritta, va osservato che il sistema non prevedeva la possibilità di inserire la doppia data (di giuramento e successiva al deposito) ma soltanto i termini per il deposito della bozza e dell'elaborato definitivo, generando criticità nelle ipotesi in cui il consulente non accettasse l'incarico, perché non consentiva di avere evidenza di tale evento e di provvedere con immediatezza alla sostituzione in una data intermedia, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio. Attualmente è previsto, lato SICID, l'evento *"nomina CTU e fissazione termine deposito giuramento telematico"* ma il successivo evento *"ordinanza fissazione termini CTU (giuramento telematico)"* richiede l'indicazione della data del giuramento e non del relativo termine, per cui non consente la registrazione immediata dell'ordinanza del giudice che, come di regola avviene, fissa contestualmente sia il termine per il giuramento del CTU che i termini per la trasmissione della bozza alle parti, per il deposito delle osservazioni delle parti e per il deposito definitivo della perizia al fascicolo telematico; inoltre ci sarebbe da registrare comunque l'ulteriore evento *"rinvio per deposito perizia CTU"* nel caso si indichi un'udienza in presenza o delle note in sostituzione dell'udienza in caso contrario.

2.7 La forma dell'atto e del provvedimento processuale

La riforma Cartabia ha modificato gli artt. 121, 342, 366, 434 c.p.c. ed in particolare l'art. 46 disp. att. c.p.c.: è stato adottato in sua attuazione il d.m. n. 110/2023.

L'art. 121 c.p.c. stabilisce ora che "*tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico*" al fine – dichiarato dalla relazione illustrativa – di imprimere un'accelerazione al processo.

La previsione normativa favorisce l'attuazione di due principi costituzionali.

In primo luogo, atti processuali chiari e sintetici contribuiscono a ridurre i tempi, favorendo l'attuazione del principio del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 cost.)

L'atto difensivo puntuale facilita, infatti, l'elaborazione e la stesura della decisione, coerentemente puntuale nel rispondere alle singole questioni sollevate dalle difese; d'altro canto, la decisione prolissa o ricca di *obiter dicta* rischia di rendere indefinito il perimetro della decisione, esponendola al rischio di ultrapetizione e contraddittorietà nella motivazione e, quindi, al proliferare dei successivi gradi di giudizio.

Per altro verso, atti difensivi chiari e proporzionati alla complessità delle questioni trattate consentono l'immediata individuazione delle pretese e dei temi controversi, realizzando un pieno contraddittorio tra le parti ed offrendo, quindi, un contenuto concreto alla tutela del diritto di difesa (art. 24 cost.).

Quest'ultima considerazione consente di cogliere quanto il concetto di sinteticità si differenzi da quello di brevità. L'atto processuale è sintetico non solo quando evita ripetizioni e ridondanze, ma quando la dimensione è proporzionata alla complessità ed al numero delle questioni da trattare. L'atto difensivo efficace, infatti, dev'essere completo, cosicché la sinteticità va piuttosto intesa come sinonimo di essenzialità.

Fino alla c.d. riforma Cartabia i principi di sinteticità e chiarezza erano positivizzati solo nel codice del processo amministrativo ed in quello di giustizia contabile; quanto al processo civile molteplici norme raccomandavano la sinteticità della decisione del giudice (ad es. art.li 132 n. 4, 281 *sexies*, 348 *ter* c.p.c.) ma l'unica previsione relativa agli atti processuali in generale andava rintracciata in una norma speciale in materia di processo civile telematico: l'art. 16 *bis* comma VIII del d.l. n. 179/2012, introdotto dal d.l. n. 83/2015, che prevedeva "*gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*".

Ciononostante, i principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali sotto un primo profilo sono stati qualificati dalla Suprema Corte come principi generali dell'ordinamento, vincolanti

per gli atti difensivi nelle controversie civili¹⁴. Per altro verso, hanno ispirato il decreto n. 136/2016, con cui il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha individuato in quattro punti l'iter per la stesura della sentenza "modello": chiarezza ed essenzialità, funzionalità dell'iter argomentativo alla decisione, assenza di motivazioni subordinate, *obiter dicta* ed enunciazioni non indispensabili, puntualità dei richiami ai precedenti di legittimità.

Quanto alle conseguenze della violazione nell'ambito degli atti di parte, accanto alle decisioni di legittimità e di merito senz'altro prevalenti che, in assenza di una previsione specifica, hanno ritenuto che la sanzione possa operare sul solo piano della regolamentazione delle spese processuali o della responsabilità aggravata, la Corte di Cassazione si è spinta nei casi più gravi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso redatto in palese violazione dei principi di sinteticità e chiarezza, tanto da discenderne l'incomprensibilità dei motivi dello stesso¹⁵.

Il d.m. n. 110/2023 è intervenuto a dare contenuto alla nuova formulazione dell'art. 121 c.p.c., quanto meno con riferimento alle cause di valore fino ad € 500.000. La norma riguarda espressamente sia gli atti di parte (parti private e pubblico ministero) che i provvedimenti del giudice. Alcune previsioni, tra cui i principi di chiarezza e sinteticità, sono applicabili a tutti gli atti del processo (si vedano in particolare l'art. 2/I e l'art. 7/I dm n. 110/2023), mentre altre sono applicabili ai soli atti di parte.

L'art. 2 offre le indicazioni sui contenuti dell'atto di parte, con una scaletta da a) ad n), ove in particolare viene introdotta la previsione dell'inserimento di "*parole chiavi, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio*" (lett. c), si raccomanda la "*esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi di diritto, nonché quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi*" (lett. e); si raccomanda, ancora, "*nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto*" (lett. f), cui si collega la previsione di "*indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto*" (lett. i): sia alla lettera f) che alla lettera i) si espone la preferenza per l'inserimento di collegamenti ipertestuali che facilitino la consultazione dei documenti, consentendo di navigare rapidamente tra il corpo dell'atto ed i documenti ivi richiamati.

¹⁴ Cass. SSUU 4.4.2012, n. 5698; detto orientamento ha guidato l'adozione di un protocollo d'intesa tra primo presidente della Corte di Cassazione e CNF il 17.12.2015, relativo ai requisiti di contenuto e di forma dei ricorsi per cassazione.

¹⁵ Per la prima volta con Cass. civ., 20.10.2016, n. 21297; tra le più recenti Cass. civ., 30.12.2021 n. 41956.

L'art. 3 invece introduce i limiti dimensionali degli atti processuali di parte, da cui sono comunque escluse quelle parti di atto espressamente elencate nel successivo art. 4: per gli atti introduttivi e conclusionali si stabilisce il limite di 80.000 caratteri ("*corrispondenti approssimativamente a 40 pagine*"), per le memorie il limite di 50.000 caratteri ("*corrispondenti approssimativamente a 26 pagine*") e per le note redatte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. il limite di 10.000 caratteri ("*corrispondenti approssimativamente a 5 pagine*"). Le note sono consentite solo per richiami dottrinali e precedenti giurisprudenziali.

I limiti dimensionali esposti trovano una deroga in ipotesi di cause di particolare complessità, a condizione che il difensore esponga le ragioni che hanno giustificato il superamento del limite. In tal caso dopo l'intestazione l'atto riporterà un indice dei temi trattati, preferibilmente con collegamenti ipertestuali che consentano di navigare all'interno dell'atto stesso, ed una breve sintesi del contenuto.

Sono meno dettagliate le indicazioni che l'art. 7 riserva alle decisioni del giudice, sotto un profilo contenutistico stabilendo che i provvedimenti soggetti ad impugnazione siano "*redatti con l'indicazione di capi separati e numerati*" e sotto un profilo dimensionale offrendo - più che un limite espresso - un principio ispiratore (la proporzionalità), sotteso alla previsione di correlazione tra lunghezza del provvedimento e "*complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti*".

Al riguardo va comunque tenuto conto della proposta di modifica dell'art. 46 disp. att. c.p.c. riportata all' art. 4 co 2 nella bozza del c.d. decreto correttivo al d.lgs n. 149/2022 ("*all'articolo 46, sesto comma, dopo le parole: «nel rispetto dei criteri», sono inserite le seguenti: «e dei limiti»*"), che fa pensare all'intenzione di introdurre limiti dimensionali anche per i provvedimenti del giudice.

Da ultimo va segnalato che sia per gli atti di parte che per i provvedimenti del giudice operano non solo i principi generali di chiarezza e sinteticità ma anche le regole in tema di tecniche redazionali introdotte dall'art. 6: sono preferiti l'utilizzo di "*caratteri di tipo corrente*", di dimensione di 12 punti, l'interlinea di 1,5 ed i margini orizzontali e verticali di 2,5 cm.

L'art. 8 del dm n. 110/2023 stabilisce che gli atti giudiziari siano corredati dalla compilazione degli schemi informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite dall'art. 34 del dm n. 44/2011, che a sua volta fa riferimento a quanto disposto dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Allo stato l'atto del processo telematico

rimane un file nativo digitale in formato PDF privo di elementi attivi, sottoscritto con firma digitale, corredato da un file in formato XML contenente le informazioni strutturate.

La legge delega conferma l'esclusione di conseguenze sulla validità degli atti processuali di parte ed infatti l'art. 46 disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, prevede solo conseguenze sul piano della regolazione delle spese processuali.

Atti troppo prolissi e disorganici possono, però, integrare la violazione del dovere di lealtà tra difensori, giustificando la condanna ai sensi degli art.li 92 co.1¹⁶ e 96 co.3 c.p.c. Si può altresì ipotizzare che il generale potere di indirizzo del processo ex art. 175 c.p.c. consenta al giudice di intervenire per un riequilibrio dimensionale delle difese e la riformulazione modificata dell'atto, al fine di garantire lo svolgimento leale e sollecito del processo.

Infine, resta la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione quando la prolissità del ricorso ridondi nell'incomprensibilità delle questioni e, quanto agli atti difensivi indirizzati agli uffici di merito, dell'inefficacia delle difese intrise di allegazioni generiche quando non si sfoci addirittura nella nullità della citazione per incertezza del suo contenuto, di cui, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., va ordinata l'integrazione.

L'art. 46 disp. att. c.p.c. è poi chiaro nell'escludere l'invalidità degli atti processuali per violazione delle regole tecniche: anche in questo caso la conseguenza attiene alla regolamentazione delle spese processuali.

Va dato atto che è stato, da ultimo, istituito con decreto del Ministero della giustizia del 29 marzo 2024 l'Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 10 del d.m. n. 110/2023 al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo.

Per la diversa finalità di avere a disposizione atti correttamente strutturati e profilati, per la corretta implementazione dei dati nei registri, l'immediata individuazione dei dati essenziali alla sua comprensione, stilisticamente uniformi – come d'altronde richiede il d.m. n. 110/2023 - è in corso la prosecuzione del Tavolo di lavoro "modelli consolle CSM/CNF/Ministero Giustizia", finalizzato alla predisposizione e diffusione di modelli base di provvedimenti giurisdizionali in formato elettronico secondo schemi strutturati, privi di parti motivazionali, per supportare la redazione di provvedimenti nativi digitali da parte dei magistrati con modelli che sono allo stato inseriti in Consolle del Magistrato (modelli da adeguare al d.m. n. 110/2023

¹⁶ Il giudice può "indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche ripetibili, che per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte".

ed implementare con le novità della riforma Cartabia), ma in prospettiva anche in Consolle del PM (affari civili) e Consolle Udienza, che necessitano della indispensabile collaborazione del Ministero nelle modifiche evolutive degli applicativi.

Come già segnalato all'avvio del progetto nel 2019, l'utilizzo improprio di modelli e tipologie di atti, nonché le carenze e gli errori nella raccolta dei metadati contenuti nei provvedimenti giudiziari, hanno ricadute sull'efficienza del lavoro dei giudici e delle cancellerie, che si ripercuotono nelle successive fasi del giudizio. Tali criticità incidono sulla correttezza delle rilevazioni statistiche ed ostacolano una corretta implementazione delle Banche dati, anche nell'ottica del possibile processo di anonimizzazione dei dati. Solo la corretta classificazione informatica dei file, la loro corretta strutturazione ed i metadati ad essi associati consentono un facile accesso alle informazioni ed una loro corretta aggregazione e comparazione.

Il progetto, si ricorda, è in linea con la giustizia elettronica europea, tenuto conto che già a partire dal "*Quadro di valutazione UE della giustizia 2020*", ma ribadito nei successivi sino all'ultimo disponibile del 2023, tra gli indicatori considerati essenziali per garantire l'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari figura, nel parametro relativo alla qualità, l'accessibilità alle informazioni relative al sistema giustizia, da garantirsi tramite la "*disponibilità di decisioni giudiziarie in formati leggibili meccanicamente*" e dei "*dati necessari al monitoraggio ed alla valutazione delle attività dei tribunali, necessari a rilevare carenze e necessità e, di conseguenza, a migliorare la qualità del sistema giudiziario*", per "*contribuire alla produzione di statistiche nazionali armonizzate sull'apparato giudiziario*"

Va sottolineato che l'utilizzo dei modelli base predisposti dal Tavolo di lavoro è rimessa alla scelta discrezionale del magistrato e che i modelli sono tutti suscettibili di essere personalizzati. Importante l'interazione nel tavolo con il CNF anche al fine dell'auspicata predisposizione di modelli base degli atti di parte, per promuovere lo sviluppo di un circolo virtuoso che consenta di sfruttare appieno le potenzialità dell'informatizzazione del processo, considerato che la corretta profilazione e strutturazione di tali atti appare indispensabile per un adeguato popolamento dei registri di cancelleria, con risparmio di risorse umane e materiali.

2.8 I riflessi della riforma Cartabia sul procedimento in materia di famiglia e tutele e su quello minorile

In attuazione della legge delega n. 206/2021, con il d.lgs n. 149/2022 il Consiglio dei ministri ha introdotto il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie nel Libro II del codice

di rito, con il Titolo IV-*bis*, dall'art. 473-*bis* c.p.c; una serie di norme disciplinano il rito cd famiglia, con la contestuale abolizione delle norme del codice di rito e di quello sostanziale, oltre che di leggi speciali.

La collocazione sistematica del nuovo rito chiarisce come non si tratti né di un rito speciale sommario, com'era il procedimento per separazione e divorzio, né di un rito camerale.

La nuova disciplina - entrata in vigore sia nei tribunali ordinari che in quelli minorili per i ricorsi depositati dopo il 28 febbraio 2023 - risponde all'esigenza che i procedimenti in materia di status e capacità delle persone, quelli di famiglia e minorili, abbiano un rito unico, nel rispetto delle garanzie del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 co 2 Cost.

Le prime incertezze interpretative in ordine all'ambito di applicazione della nuova disciplina processuale sono state affrontate nel c.d. decreto correttivo al d.lgs n. 149/2022, che ha profondamente inciso sull'art. 473 bis c.p.c.

Le regole processuali introdotte sono integrate, per quanto espressamente normato, dalla disciplina del rito ordinario del processo a cognizione piena, superando soprattutto negli uffici minorili la disomogenea applicazione del dato normativo che contraddistingueva il passato, evitando prassi differenziate tra i vari tribunali.

La riforma sul rito delle persone, delle famiglie e dei minori non è frutto della spinta del PNRR, ma il punto di arrivo di un'esigenza che già vide precedenti disegni di riforma. L'impianto del rito tiene conto della necessità che la materia, incidendo sui diritti indisponibili del minore, possa derogare ai principi del processo dispositivo, lasciando spazio ai poteri officiosi del giudice. Sebbene l'elasticità del rito sia stata pensata per adeguarsi alle esigenze della giustizia minorile, di tal che solo per i diritti disponibili possono valere decadenze e preclusioni alle difese della parte o il divieto di introdurre *nova* in appello, valendo nel resto le regole processuali del processo dispositivo, è stata denunciata la inadeguatezza del rito ad adattarsi alla complessità dei diversi procedimenti da trattare con il medesimo rito unificato.

Le ulteriori modifiche disciplinano l'allegazione e l'accertamento dei fatti di violenza di genere e domestica, la separazione e divorzio e, infine, l'interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, così delineando un rito unico per tutte le materie collegate alla famiglia e ai minori, superando la precedente disomogenea e parcellizzata normativa, specie negli affari minorili, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio anche con il rappresentante del minore. Il rito unico si denuncia, tuttavia, inadeguato a far fronte alla diversità delle materie a trattarsi.

Le esigenze di una tutela immediata rendono il rito aperto a diversi interventi anticipatori il cui regime di impugnabilità ha già sollecitato diverse letture, sfociate nella proposizione di rinvio pregiudiziale innanzi alla Suprema Corte da parte del Tribunale per i minorenni di Lecce il 12.9.2023, affrontata dalla I^a sezione della Suprema Corte il 21.3.2023, decisa con la pronuncia delle SSUU Cass. n. 11688/2024, e in un intervento normativo nel decreto correttivo che ne delimita l'ambito di reclamabilità.

Lo schema di decreto legislativo correttivo della cd. Riforma Cartabia prevede, all'art. 3, co 6, lett. c), che: *"all'articolo 473 bis.15: [...]; 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22».* Nella Relazione illustrativa *"si prevede – ferma la non reclamabilità del decreto inaudita altera parte – che l'ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all'esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'articolo 473-bis.22. L'udienza è infatti destinata a tenersi – anche grazie alla modifica di cui alla precedente lettera b) – a non lunga distanza di tempo dall'adozione dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte. In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 473-bis.15, ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell'udienza di cui all'articolo 473- bis.21, con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa".*

Dalla prospettiva degli uffici minorili, tuttavia, l'aver disegnato un rito unitario e unico per la trattazione di tutti gli affari inerenti alla famiglia ed i minori, sebbene abbia avuto il pregio di evitare prassi diversificate tra diversi uffici, costituendo un presidio di garanzia del contraddittorio e della partecipazione del rappresentante del minore nel giudizio, è ritagliato sulla conflittualità familiare più che sul pregiudizio al minore, facendo così registrare voci di inadeguatezza soprattutto sotto il profilo dei tempi di intervento, che il decreto correttivo ha inteso contenere con l'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.14 e il possibile contenimento dei tempi di comparizione innanzi al Giudice; certamente positiva è l'eliminazione della frammentazione delle competenze in materia di famiglia, persone e minori, con la previsione degli strumenti di necessario raccordo degli interventi delle diverse autorità giudiziarie eventualmente chiamate ad intervenire a tutela del medesimo minore.

Il nuovo rito, tuttavia, ha imposto una riorganizzazione nella struttura degli Uffici di procura minorili, ove si è posta una vera e propria emergenza in relazione alle notifiche da effettuarsi alle parti non ancora costituite e, dunque, non munite di difensore, circostanza che, specie per i procedimenti introdotti dai PMM ex art. 473 *bis* c.p.c. e per i procedimenti ex art. 403 c.c., sono risultate particolarmente onerose, le prime per il grande impatto numerico, le seconde per l'esistenza di stretti termini perentori previsti dalla legge. Presupponendo tale flusso il passaggio dal TM al PM per le notificazioni e poi di nuovo al TM, non potendo la segreteria procedervi direttamente, si impone l'intervento del magistrato, con la conseguente adozione di prassi differenti nei diversi uffici.

Negli uffici minorili la riforma ha avuto un impatto critico soprattutto con riferimento alla disciplina dei procedimenti ex artt. 403 c.c. e 473 *bis* 15 c.p.c.

È stato introdotto ed è entrato in vigore il 22.6.2022 il nuovo procedimento per l'allontanamento dei minori dal loro contesto familiare, riformulando il disposto di cui all'art. 403 c.c. Il nuovo procedimento, che si instaura con la richiesta del PMM di ratifica dell'allontanamento disposto dalle Forze dell'Ordine e dai Servizi Sociali, è articolato in una fase monocratica dinanzi al Giudice minorile, che deve adottare i provvedimenti entro 48 ore del ricorso, a pena di inefficacia della misura disposta in via d'urgenza, ed in una fase di convalida da pronunciarsi nel termine di 15 giorni dal termine dell'istruttoria svolta dinanzi al giudice relatore. L'introduzione di termini stringenti e perentori ha determinato ricadute organizzative significative sugli uffici in cui, talora, è stato necessario effettuare interventi per organizzare turni di presenza in ufficio.

Analogamente la previsione di cui all'art. 473 *bis* 15 c.p.c., cui si fa frequente ricorso nei procedimenti aperti su ricorso del PMM per scongiurare l'aggravamento del pregiudizio segnalato nel tempo necessario alla corretta instaurazione del contraddittorio, ha inciso considerevolmente sull'organizzazione, anche in ragione della necessità di provvedere in tempi assai ristretti sulla limitazione della potestà genitoriale, sull'idoneo collocamento, su incarichi ai Servizi Sociali provvisoriamente affidatari.

La mancata destinazione, poi, delle figure degli addetti all'ufficio del processo negli uffici minorili ha sottratto una consistente risorsa in un settore in cui le materie di competenza – come noto - non sono tra quelle indicate tra gli obiettivi del PNRR.

Infine, nella prospettiva della riforma, il depotenziamento dell'apporto della multidisciplinarietà fornita dai Giudici Onorari e il ridimensionamento del principio della collegialità delle

decisioni, sembra indirizzare in senso contrario rispetto alla dichiarata predilezione verso la maggior specializzazione dell'organo giudicante.

Sono stati, inoltre, riscritti gli artt. 78 - 80 c.p.c. che concernono la nomina e le competenze del curatore speciale del minore, in tutti i casi in cui appare evidente un conflitto d'interesse tra il minore e le figure genitoriali. È stato, dunque, previsto un ampliamento delle ipotesi in cui il giudice minorile nei procedimenti di volontaria giurisdizione debba procedere alla nomina del curatore speciale, a pena di nullità degli atti del procedimento civile, prevedendo altresì la possibilità di conferire al curatore speciale '*poteri sostanziali*'.

Le nuove disposizioni rendono necessaria un'implementazione dei registri dei curatori speciali alla quale dovrà darsi corso.

2.9 Il software e le sue criticità

All'attualità non si è ancora concretizzata la reingegnerizzazione degli applicativi in uso ai Tribunali e Corti d'Appello, auspicata da numerosi anni per aggiornare i sistemi ad una modalità di gestione informatica più snella e che sfrutti le potenzialità di tecnologie più avanzate.

Persiste, dunque, la struttura distrettuale sulla base di registri di cancelleria SICID e SIECIC che tuttora ricevono i depositi dei soggetti abilitati interni ed esterni, gestiscono le comunicazioni/notifiche di cancelleria e costituiscono il repository documentale per ciascun fascicolo telematico di ciascun rito. Tale struttura è stata, anzi, utilizzata anche per consentire l'avvio del processo civile telematico presso Tribunale per i minorenni, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e Commissari per gli usi civici.

Restano sostanzialmente invariati i problemi, di carattere generale, di interoperabilità tra uffici di merito, non risultando ancora possibile la trasmissione dei fascicoli informatici da ufficio ad ufficio in caso di dichiarazione di incompetenza o di trasferimento della competenza, né è prevista una modalità di trasmissione del flusso informatico da un registro ad un altro pur in caso di mutamento del rito.

Parimenti invariati i problemi di scadenza della *smart card* per la firma digitale, non essendo ancora operativo in via generalizzata l'utilizzo della firma remota negli Uffici di merito, nonostante la predisposizione dell'applicativo.

Sono solo in parte migliorati i problemi di fermo dei sistemi per gli aggiornamenti degli applicativi, atteso che alcuni aggiornamenti sono effettuati con i sistemi operativi. Va, peraltro,

segnalata la frequenza di ulteriori errori e problematiche anche bloccanti conseguenti agli aggiornamenti, che non sempre hanno trovato una risoluzione in tempi rapidi.

Resta non sempre completa ed immediata l'indicazione delle correzioni o degli aggiornamenti, per quanto per lo più segnalate sul sito *Wikiareacivile* ora trasferito su *Sharepoint*, cui si accede all'indirizzo:

<https://mingiustizia.sharepoint.com/sites/wikiareacivile/Sitepages/Wiki%20Area%20Civile.aspx>.

Di seguito vengono evidenziate le principali criticità e carenze degli applicativi già segnalate nelle precedenti relazioni e tuttora non evase, che si indicano per punti, nonché le ulteriori criticità conseguenti alle modifiche normative introdotte e segnalate anche dai RID nelle risposte ai questionari.

2.9.1 I Registri di Cancelleria

I registri SICID (per i ruoli civile, lavoro e volontaria giurisdizione) e SIECIC (per i ruoli esecuzioni mobiliari ed immobiliare, prefallimentare e fallimentare) costituiscono l'indispensabile fulcro del processo telematico civile e sono oggetto di costanti integrazioni e correzioni, che sono state esponenziali con l'introduzione della Riforma Cartabia e del Codice della crisi, quanto alle procedure concorsuali.

Permangono, però, i limiti già segnalati dei registri cui si aggiunge l'introduzione di nuove funzionalità, senza alcuna semplificazione degli eventi.

Permangono le problematiche di visibilità esterna su più fronti: la visibilità dei fascicoli riuniti, sia ai difensori di uno solo dei fascicoli riuniti che ai CTU; la visibilità ai CTU del fascicolo dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito, che non è possibile ripristinare in caso di incarico integrativo se non previa nuova nomina; la visibilità del fascicolo da parte dei soggetti nominati (es. curatori eredità giacente, curatori ex art. 78 c.p.c., amministratori di sostegno).

Permane la rigidità dei subprocedimenti, sia come tipologia che come eventi previsti (ad es. allo stato attuale anche il deposito dell'atto notificato viene scaricato con "annotazione").

Permangono i limiti di interoperabilità: manca il collegamento con gli Uffici dei Giudici onorari di pace per la visibilità del fascicolo di primo grado; manca la possibilità di tracciare la visibilità concessa alla Corte di Cassazione; manca il collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate

per la trasmissione delle sentenze/ordinanze; manca il collegamento per la trasmissione diretta alla Conservatoria dei RR.II.

Non risulta ulteriormente implementato l'algoritmo per le assegnazioni automatiche, non agevolato dal numero dei codici oggetto e loro modifiche nonché dalle modalità e tempi di bilanciamento.

Risulta ancora non operativo il collegamento con il SIAMM e viene segnalata la necessità di una più agevole lavorazione del Foglio Notizie tra i vari uffici competenti.

Si ribadisce, inoltre, che non è contemplata nei registri di cancelleria (né d'altronde nella Consolle del Magistrato) una parte dedicata agli affari civili specifici del Presidente dell'Ufficio giudiziario (a mero titolo esemplificativo non sono gestiti o non lo sono compiutamente i procedimenti relativi alle astensioni, ricusazioni, liquidazioni di fondazioni e associazioni, nomine di arbitri, notifiche per pubblici proclami).

I registri, inoltre, non sono stati adeguati al nuovo rito: viene segnalata la mancanza di eventi appositi per la registrazione delle udienze ex art. 281 *sexies* c.p.c. ult. co, che prevede la possibilità di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni e, per quanto si dirà, al rito unico famiglia e alle modalità di ascolto del minore mediante video-registrazione.

2.9.2 La Consolle del Magistrato

Lo strumento principale di lavoro del Giudice civile, ordinario ed onorario, è tuttora la Consolle del Magistrato, che ha subito una serie di modifiche evolutive e di adattamenti al nuovo rito Cartabia, senza che siano state risolte e superate le carenze già presenti.

I questionari somministrati ai RID registrano tra le principali criticità blocchi, lentezza, scarsa intuitività del programma, difficoltà di consultazione del fascicolo, carenze nei riti diversi dal contenzioso civile e del lavoro, mancanza di un efficace sistema di calendarizzazione delle cause, problemi nella fase di firma, difficoltà nella gestione del rito/udienza collegiale.

L'introduzione della Riforma del processo civile di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Cartabia) ha comportato nell'immediatezza numerose rilevanti criticità applicative attraverso il PCT ed, in particolare, la Consolle del magistrato, con importati riflessi organizzativi sulla gestione dei ruoli civili.

Oltre a quanto già segnalato in via generale nei paragrafi dedicati alle notifiche, depositi telematici, pagamenti telematici, modalità innovative di gestione delle udienze, la riforma Cartabia ha richiesto adattamenti dell'applicativo specifici e mirati.

Le maggiori criticità di gestione del ruolo dei procedimenti c.d. Cartabia segnalate nei questionari RID sono relative alla fase delle verifiche preliminari: le cartelle relative sono state modificate innumerevoli volte, senza sinora trovare una soddisfacente soluzione ai nuovi adempimenti richiesti dal rito. In particolare, la cartella delle verifiche preliminari ex art. 171 *bis* c.p.c. e l'*alert* in essa presente in relazione alla scadenza del termine entro cui il magistrato deve compiere le verifiche preliminari ed emettere i relativi provvedimenti non venivano aggiornati dopo che il magistrato aveva provveduto, rimanendo dunque i fascicoli, pur evasi dal magistrato, nella cartella delle verifiche preliminari ancora da compiere e continuando a decorrere i termini per provvedere, per cui risultava, erroneamente, il ritardo del giudice e l'*alert* della scadenza dei termini diventava e rimaneva rosso. Ciò ha comportato, specie per la gestione di ruoli caratterizzati da un numero rilevante di sopravvenienze, notevoli difficoltà, per l'impossibilità del giudice di individuare con immediatezza i fascicoli sui quali provvedere e distinguerli da quelli per i quali aveva già emesso i provvedimenti dell'art. 171 *bis* c.p.c., che rimanevano nella medesima cartella e per i quali risultava scaduto il termine per provvedere, continuando, inoltre, erroneamente a maturare il ritardo.

Solo dopo varie modifiche evolutive della Consolle del Magistrato, allo stato nella nuova cartella Verifiche Preliminari, i fascicoli transitano solo quando inizia a decorrere il termine per provvedere da parte del giudice e, una volta emessi i provvedimenti di cui all'art. 171 *bis* cit., transitano nel ruolo di udienza o delle note in sostituzione della stessa, a seconda della modalità di trattazione fissata dal giudice.

Questo sistema però non consente più di programmare il lavoro sulle future verifiche preliminari, in quanto i fascicoli compaiono nella relativa cartella solo quando inizia a decorrere il termine di 15 giorni per provvedere.

L'ultima versione della Consolle del Magistrato ad oggi introdotta¹⁷ presenta ulteriori criticità, dal momento che se il fascicolo di nuova iscrizione è nello stato "assegnato a giudice", come di regola avviene, il contatore del termine iniziale spettante al giudice per le verifiche preliminari non scatta e, dunque, il fascicolo non confluisce nella cartella relativa, non consentendo al giudice che deve provvedere di individuare i fascicoli per i quali è in corso il termine per effettuare le verifiche di cui all'art. 171 *bis* c.p.c.; ciò in quanto il sistema è stato congegnato in modo che il contatore dei termini per provvedere da parte del giudice scatti solo quando il fascicolo sia in stato "*ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)*",

¹⁷ Ci si riferisce alla versione 10.14.01.

per cui è necessario che la Cancelleria provveda a confermare l'udienza di prima comparizione indicata in citazione, ovvero a spostarla d'ufficio *ex art. 168 bis*, ult.co., c.p.c., perché solo in questo modo il fascicolo transiterà automaticamente nel predetto stato "*ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)*" e, secondo le istruzioni diffuse dal Ministero, comparirà automaticamente nella cartella "*Introdotti con citazione (Verifiche preliminari)*" alla scadenza del termine di settanta giorni dall'udienza indicata in citazione dall'attore ovvero da quella fissata d'ufficio *ex art. 168 bis* cit.

Tale soluzione altera l'esatta decorrenza del termine delle verifiche preliminari, individuato con riferimento al termine di costituzione del convenuto, che va calcolato rispetto all'udienza indicata in citazione e non a quella eventualmente rinviata d'ufficio ai sensi dell'*art. 168 bis* ult. co. c.p.c.; inoltre, il fascicolo in stato "*ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)*" confluisce nel ruolo di udienza, che dunque viene alterato, in quanto comprenderà anche giudizi per i quali l'udienza può essere differita dal giudice, al quale soltanto spetta, all'esito delle verifiche preliminari di cui all'*art. 171 bis* c.p.c., confermare o differire l'udienza indicata in citazione. Ciò con evidenti rilevanti problemi nell'effettuare rinvii ragionati e consapevoli dei vari giudizi iscritti a ruolo, sulla base delle risultanze del ruolo di udienza, erroneamente alterato da detti fascicoli per i quali, invece, le verifiche preliminari sono ancora da compiere.

La problematica delle verifiche preliminari è destinata ad essere amplificata alla luce delle previsioni dello Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al d. lgs n. 149/2022, in quanto l'*art. 3*, co. 2, lett. h) prevede che quando il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli art.li 102, co 2, 107, 164, co 2, 3, 5 e 6, 167, co 2, 182, 269, co 2, 271, 291, co 1, e 292, co 1, c.p.c. fissa nuova udienza per la comparizione delle parti e, almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.

Dunque, sarà necessario che il sistema sia prontamente adattato alle modifiche di prossima introduzione, che prevedono sostanzialmente l'eventualità di verifiche preliminari in due fasi, nel caso di adozione dei provvedimenti di cui al nuovo testo dell'*art. 171 bis* co 2 c.p.c., per evitare che le criticità allo stato esistenti si presentino anche per detta nuova ipotesi, che auspicabilmente andrà regolata dal sistema in modo distinto dalle prime verifiche preliminari, sempre necessarie, risultando termini distinti per provvedere.

Si segnala inoltre che, allo stato, non risulta ancora definitivamente risolto il problema degli *alert* poiché, nonostante la sostituzione di una generica campanella ai pallini di colori diversi in ragione della scadenza o meno del termine per provvedere, alla scadenza di detto termine, l'effettuazione degli adempimenti di competenza del giudice lascia inalterato l'*alert* relativo al fascicolo già provveduto e continua, altresì, il conteggio dei giorni della decisione, nonostante sia stata già presa, segnalando erroneamente un ritardo inesistente. Dunque, il fascicolo rimane nella cartella "*Verifiche preliminari*" anche se tale attività sia stata già espletata dal giudice e fino a quando non si tenga la prima udienza.

Il sistema, inoltre, quanto ai termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 *ter* c.p.c. non considera ancora i termini feriali e le scadenze nei giorni di sabato e domenica.

La Riforma Cartabia ha inteso valorizzare la fissazione del calendario del processo, previsto, per la prima volta, dalla L. 18 giugno 2009, n. 59, a decorrere dal 4 luglio 2009, che ha introdotto tale istituto con l'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c.

La medesima previsione è ora contenuta nel corpo del codice di rito, nel nuovo testo dell'art. 183, co. 4, c.p.c., il quale – analogamente alla disposizione di attuazione citata – prevede che, nel provvedere sulle istanze istruttorie, il giudice, tenendo conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispose il calendario delle udienze successive, sino a quella di remissione della causa in decisione, indicando gli incombeni che verranno espletati in ognuna di esse.

Solo tramite SICID è però possibile, in sede di prima accettazione da parte della cancelleria, inserire le date in calendario, senza che la cancelleria riesca, poi, a vederle nel fascicolo né a modificarle, mentre le date non vengono registrate nel ruolo di udienza sulla base dell'inserimento da parte del Giudice delle date iniziali e delle successive modifiche.

Le date del calendario, inoltre, riportano come sola possibile indicazione della prossima attività "udienza prenotata", senza possibilità di specificare l'attività processuale in programma.

Tra le segnalazioni frequenti dei RID è la criticità legata al ruolo di udienza non più unitario, ma – come già si è detto - distinto tra ruolo di udienza e ruolo dei termini per note in sostituzione di udienza, che non riporta la prossima attività in programma, con evidente ricaduta nella organizzazione dell'attività fissata.

La Consolle del Magistrato, inoltre, non è stata implementata quanto alla fase decisoria, che è del tutto cambiata sia quanto al rito ordinario (con termini a ritroso dalla data in cui il fascicolo è assunto in decisione oppure *ex art. 281 sexies* c.p.c.) che al rito semplificato. La parte dedicata

alle cause in decisione è ancora unicamente impostata con i precedenti termini *ex art. 190 c.p.c.* e relativo calcolo, dalla scadenza dei quali inizia a decorrere il termine per il deposito della sentenza, e prevede la possibilità di registrare l'evento *Decisione con rinuncia ai termini*, che però presuppone, per l'appunto, una rinuncia delle parti, che dunque non si attaglia specificamente alla nuova disciplina, in cui è la legge che prevede che i termini per la sentenza decorrano dall'udienza di assunzione in decisione, atteso che i termini per le parti sono precedenti alla stessa.

Restano inevase la maggior parte delle carenze già segnalate, che in parte si ripropongono in quanto di significativo impatto in un processo civile esclusivamente telematico, in particolare:

- *Il miglioramento della qualità del fascicolo telematico, quanto alla gestione di molte parti e documenti*

La qualità del fascicolo risulta essenziale per una corretta gestione dei processi, soprattutto con un numero elevato di parti e di documenti.

Occorre una integrazione dell'albero di navigazione del fascicolo, con previsione di una cartella per ciascuna parte del processo; attualmente è ancora prevista una cartella unica per tutti i convenuti, ed ugualmente per tutte le parti chiamate e per tutti gli intervenuti, essendo per contro necessario prevedere una cartella distinta per ciascuna parte del processo (o per più parti con difesa unica), in cui far confluire tutti i documenti da essa prodotti in allegato a tutti gli atti depositati, con numerazione progressiva automatica dei documenti nella nuova cartella e possibilità di accedere al fascicolo al fine di garantire il collegamento ipertestuale agli allegati anche con atti processuali depositati successivamente. Gli atti di una parte, peraltro, devono rimanere abbinati alla stessa anche in caso di modifica del difensore (che allo stato comporta che gli atti di parte del difensore sostituito si ritrovano negli atti del processo). Parimenti va trovata soluzione all'abbinamento dell'Avvocatura dello Stato alla parte difesa (anche in questo caso i relativi atti depositati si ritrovano negli atti del processo).

- *Il miglioramento della qualità del fascicolo telematico, quanto alla attività degli ausiliari.*

All'interno del fascicolo telematico non hanno una separata allocazione gli atti relativi alla CTU (o stima): in particolare il deposito della CTU, relative eventuali integrazioni/chiarimenti e istanza di liquidazione.

Del pari non è prevista una sezione dedicata ai depositi del custode o altro ausiliario nominato dal Giudice.

Tutti gli ausiliari nominati (dai custodi ai curatori dell'eredità giacente) devono avere, inoltre, visibilità del fascicolo d'ufficio.

Non sono state implementate le funzionalità relative ai soggetti nominati dal Giudice, manca la possibilità di ottenere un prospetto dei soggetti a vario titolo nominati in un arco temporale (non solo CTU, ma custodi, liquidatori, amministratori di società o condomini etc.) con relativo stato dell'incarico o un prospetto delle liquidazioni effettuate e quelle che è demandato al Giudice effettuare.

- *Il miglioramento nella interazione tra fascicoli*

Sono ancora perduranti le difficoltà di visualizzazione dei fascicoli riuniti, dei procedimenti di ATP nel fascicolo di merito, dei fascicoli collegati nei procedimenti cautelari (es. il fascicolo del reclamo di un cautelare in corso di causa non è collegato con il fascicolo di merito), dei fascicoli del monitoraggio (che hanno una visibilità limitata nel tempo), dei subprocedimenti (non fruibili se il subprocedimento è stato definito da più di due anni o da altro giudice, ad es. precedente assegnatario o in periodo feriale).

- *Il miglioramento nella gestione della collegialità*

Nei riti collegiali, la condivisione del fascicolo con messa in visibilità ai componenti del collegio andrebbe implementata, garantendo una sezione appunti ed una cartella condivisibile dal collegio. Attualmente per la condivisione è necessaria sia la designazione del collegio fatta dalla cancelleria in SICID, sia la condivisione al collegio fatta dal relatore, e non sono infrequenti malfunzionamenti che ostacolano o comunque ritardano il suddetto risultato.

Non risulta, inoltre, visibile il provvedimento in scrittura ove il relatore sia anche Presidente.

Non è, altresì, ancora possibile separare i fascicoli in sola visibilità dai fascicoli del ruolo del Giudice, non essendo sufficiente il solo simbolo distintivo, atteso che i fascicoli in visibilità si

aggiungono e non rendono immediata la consistenza del ruolo e dei provvedimenti da redigere. La visibilità delle udienze collegiali e camerale è limitata ai fascicoli di cui ciascuno è assegnatario o ha già in visibilità, ma difetta la possibilità di comprendere il carico complessivo di ciascuna udienza.

- *Il miglioramento delle funzionalità per i presidenti di Tribunale e di sezione*

Le funzioni presidenziali sono ancora supportate in modo limitato dalla Consolle; dai questionari RID relativi al 2023 risultano ancora scarsamente utilizzate le funzioni specifiche per i Presidenti di Tribunale e i Presidenti di sezione, che in un numero ridotto di Uffici risultano attivate e utilizzate e che necessitano di miglioramento per le estrazioni statistiche.

- *Il miglioramento delle funzionalità nei diversi riti*

Occorre sottolineare, come già nelle precedenti relazioni sullo stato della informatizzazione, che permane un diverso sviluppo dell'applicativo Consolle nei diversi riti e si sono registrati ancora maggiori disallineamenti tra le funzionalità dell'applicativo e le regole processuali introdotte dalla riforma Cartabia.

Nel settore Famiglia, problemi si sono posti con riferimento allo scarico degli eventi definitivi dei divorzi congiunti, per l'ipotesi della trattazione scritta nei divorzi congiunti.

Quanto alle separazioni consensuali, la procedura per lo scarico delle sentenze di separazione su ricorso congiunto, fino a fine luglio 2023, creava difficoltà non essendo previsto l'evento specifico; con le successive modifiche ed il passaggio nel registro della "*Volontaria Giurisdizione*" delle procedure su ricorso congiunto, la problematica è stata superata.

- *Audio e video registrazione ascolti minori art. 473 bis.5 c.p.c.*

Il provvedimento della DGSIA del 7.12.2023 indica per la audio-video registrazione il sistema *Teams*, che produce un file in formato .mp4; allo stato, non è ancora possibile inserire il file nel fascicolo informatico per la sua conservazione e consultazione, non essendo stato il SICID ancora adeguato allo scopo.

Con gli eventi migliorativi del 19.4.2024 nel SICID del registro Minorenni (oltre che nel registro Volontaria Materia Famiglia) è stato implementato un nuovo evento manuale denominato "*ALLEGAZIONE VIDEOREGISTRAZIONE*". Quanto ai Tribunali ordinari, tuttavia, le funzionalità rilasciate per i file audio e video sono allo stato disabilitate fino all'entrata in vigore delle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul PST. (cfr per la trattazione diffusa delle audio video registrazioni il § 0, *infra* p.97 e ss.).

- *La secretazione*

Sicid e Consolle Magistrato, anche negli uffici minorili, non consentono la secretazione dei documenti, o di parte di essi, di tal che appare problematico talora evitare la diffusione di dati non ostensibili, quali l'indirizzo di residenza della parte vittima di violenza – art. 473*bis*.42 co 4 c.p.c. - ovvero la diffusione di altre informazioni riservate.

Pertanto, l'eventuale atto contenente informazioni da secretare che transiti direttamente sull'applicativo, dunque depositato telematicamente nella sua forma integrale, non consente un intervento che permetta di anonimizzare dati non ostensibili, provvedendosi talora al deposito delle comunicazioni in formato analogico, da anonimizzare per poi procedere all'inserimento nel digitale. Potrebbe determinarsi pregiudizio qualora i Servizi Sociali depositino un atto contenente informazioni da secretare nel fascicolo telematico, prima che il Giudice ne disponga la parziale secretazione.

- *La fissazione di un termine per il deposito della sentenza, ex art. 429 comma 1 c.p.c.*

In caso di udienza di discussione in trattazione scritta, il Sicid non contempla l'evento del termine per il deposito della sentenza eventualmente fissato dal Giudice nel dispositivo; in sede di estrazione dei dati statistici sui ritardi, occorrerà verificare fascicolo per fascicolo il tempestivo deposito delle sentenze.

- *I Timbri*

L'utilizzo dei timbri fa registrare come essi vadano talora a sovrasciversi al visto espresso dal PM o PG.

- *La modifica dei codici oggetto*

A seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia si è attuata la traslazione di taluni codici oggetto inerenti alla materia della famiglia e delle persone dal registro della volontaria giurisdizione al registro contenzioso civile.

Con un primo intervento evolutivo del 16 giugno 2023 operato dal DGSIA sono stati, dunque, inseriti nel registro contenzioso taluni oggetti della materia "famiglia" già presenti nel registro della volontaria giurisdizione.

Il 17 gennaio 2024 sul portale PST giustizia è stata data comunicazione della "*nuova classificazione dei codici oggetto della materia famiglia nei registri Contenzioso e Volontaria*" ed aggiunto all'elenco anche un ulteriore codice corrispondente alla separazione consensuale.

Il trasferimento ha riportato nel registro VG i codici oggetto che, a giugno 2023, erano migrati al registro CC e vi ha aggiunto gli ulteriori codici afferenti alla famiglia.

Il 18 gennaio 2024 è stata data indicazione dell'avvenuta migrazione dei codici.

Ed, infatti, come indicato nella nota informativa 18 gennaio 2024 del Dipartimento per la Transizione Digitale «*373_CIVILE_modifiche evolutive in materia di famiglia*», si specifica come la migrazione dei codici oggetto sia avvenuta in quanto : «*Come è noto, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, novellando il Codice di rito civile (Titolo TV- bis del Libro II), ha previsto un rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, in precedenza strutturati nella forma del procedimento in camera di consiglio.*

Ai fini dell'inserimento e della gestione dei relativi procedimenti nei registri informatizzati, in un primo tempo detti procedimenti sono stati inseriti, tutti indistintamente, nell'ambito del registro contenzioso civile ordinario (CC). In particolare, sono stati inseriti nel registro CC taluni codici oggetto in materia di famiglia già presenti nel registro volontaria giurisdizione (VG).

Tuttavia, tali modifiche, da un lato, non trovano giustificazione nella reale natura dei detti procedimenti — che non è contenziosa ma inter volentes — e, dall'altro lato, hanno avuto un impatto sulla statistica ufficiale e sulla valutazione dell'andamento dell'indicatore disposition time ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR, perché nella determinazione di tale indicatore occorre tenere conto solo dei procedimenti contenziosi e non di quelli di volontaria giurisdizione. Questo Dipartimento unitamente al Dipartimento per gli affari di giustizia, e al

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, ha valutato l'individuazione analitica dei codici oggetto da migrare - e contestualmente ricodificare - dal registro CC al registro VG, nonché dei codici oggetto da migrare dal registro VG al registro CC».

Che la migrazione sia avvenuta nel settore della VG anche – e soprattutto - per escludere l'impatto di tale materia sulla valutazione del DT per l'obiettivo PNRR appare ben possibile, atteso che non si conviene unanimemente sulla natura non contenziosa di tali procedimenti; si è discusso se i procedimenti di regolamentazione della crisi familiare a domanda congiunta siano ascrivibili alla volontaria giurisdizione, atteso che essi di sovente incidono su diritti indisponibili dei minori, con l'attitudine alla cosa giudicata e nei quali può operarsi solo a mezzo della difesa tecnica.

Con l'intervento di trasmigrazione del gennaio 2024 la materia della famiglia risulta ora suddivisa fra due registri distinti, peraltro di regola gestiti, nei vari Uffici Giudiziari, da diverse cancellerie appartenenti a diverse sezioni civili, determinando problemi nella stessa gestione organizzativa delle risorse, anche amministrative.

Ciò che rileva ancor di più è che tali spostamenti non possono non incidere significativamente anche sulla qualità del dato, oltre che rispetto alle ricadute organizzative sull'assetto degli uffici.

- *L'ascolto da remoto*

Così come per gli ascolti dei minori (cfr. par. 8.2), nel provvedimento del 7 dicembre 2023 della Direzione Generale del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sono state dettate le regole tecniche - ex art. 152-*octies* disp. att. c.p.c.- per l'ascolto da remoto dell'interdicendo o dell'inabilitando, che sia impossibilitato a comparire ex art. 473 *bis*.54 c.p.c.

In questo caso è previsto il collegamento audiovisivo a distanza, tra l'aula dell'ufficio giudiziario e la dimora dell'interdicendo o dell'inabilitando, con pc collocati uno nell'aula di udienza attrezzata con un computer dotato di sistemi audio e video e dell'applicativo TEAMS, l'altro nella dimora dell'interdicendo o dell'inabilitando, dove possono essere presenti il suo difensore o il consulente tecnico d'ufficio o il tutore provvisorio o il curatore provvisorio; deve essere utilizzato un computer portatile dotato di sistemi audio e video e dell'applicativo TEAMS messo a disposizione dal difensore o dal CTU o dal curatore o tutore provvisorio.

Il collegamento tra i siti è garantito dalla connessione dati in modo da poter stabilire il collegamento con l'aula dell'ufficio giudiziario. Le modalità operative in entrambi saranno quelle previste per l'ascolto del minore come innanzi richiamate e previste dall'art. 2.

In questo caso, non si pone problema di registrazione e conservazione del relativo supporto, ma dell'utilizzo dell'applicativo che dovrà svolgersi in uno all'eventuale verbalizzazione dell'ascolto nel verbale a redigersi con consolle d'udienza.

Deve ancora registrarsi lo scarso uso di consolle PM negli affari civili, che continua a imporre attività defatiganti alle cancellerie per mettere a disposizione degli uffici di procura i procedimenti da sottoporre al visto.

Solo in taluni uffici, infatti, la presenza di protocolli ha favorito l'utilizzo dell'applicativo anche per la trattazione degli affari civili.

Nel settore delle esecuzioni, mobiliari ed immobiliari, che non seguono lo sviluppo tipico di un procedimento contenzioso, risulta ancora incompleto strutturalmente il fascicolo processuale, con limitati poteri di controllo e verifica delle attività dei custodi e delegati e dei relativi adempimenti, la non immediatezza nella individuazione di dati essenziali (es. custode o delegato che non sono indicati sul frontespizio del fascicolo telematico), l'inadeguata gestione dei numerosi subprocedimenti (es. opposizioni all'esecuzione) e delle vendite per lotti. In particolare, nell'ipotesi di procedura con pluralità di lotti che non vengono messi in vendita contestualmente, la fissazione di un'asta "cancella" l'udienza eventualmente fissata per altro lotto avanti al GE, che si vede quindi costretto a mantenere l'agenda cartacea.

Risulta ancora non adeguato il "sistema di controllo" sugli adempimenti dei custodi e del professionista delegato presente da anni in consolle, ma non rispondente alle necessità e pertanto largamente inutilizzato. Sarebbe auspicabile l'introduzione di un sistema impostato secondo una *checklist* che tenga sotto stretto controllo le singole attività dell'ausiliario del giudice e che dovrebbe consentire di inviare al singolo ausiliario le comunicazioni di avviso in caso di ritardo negli adempimenti, e di un successivo *alert* al GE nel caso di ripetuta mancata o tempestiva esecuzione dei singoli adempimenti.

Ulteriore criticità si rileva nelle procedure esecutive sospese, non più visibili dopo sei mesi e prive di *alert* ove non riassunte.

Anche in questo caso non è possibile introdurre nel fascicolo atti secretati, cosicché le segnalazioni di insolvenza al Pubblico Ministero o divengono accessibili al debitore o non possono essere formalizzate telematicamente.

Le cancellerie segnalano la difficoltà di conservazione delle comunicazioni PEC, atteso che la casella di posta ha poco spazio cosicché va mensilmente svuotata, perdendo così traccia delle comunicazioni effettuate. Ancora, sono segnalate difficoltà nella gestione telematica dei decreti di trasferimento, sia perché la richiesta di emissione del decreto o viene messa in visione al giudice quando viene scaricata o non può procedersi in un momento successivo sia per la farraginosità del sistema di attribuzione del numero di repertorio.

Quanto al PVP, nonostante alcuni miglioramenti rimane l'auspicio di alcuni interventi per una più efficiente ed efficace vendita telematica dei beni: ad esempio, i beni già venduti rimangono in visione sulla piattaforma se il delegato non carica l'esito dell'asta; la sospensione delle vendite viene segnalata nel portale ma le visite degli interessati rimangono prenotabili; le fotografie possono essere caricate solo una alla volta. La maggiore criticità è probabilmente l'impossibilità per il professionista di correggere un errore terminata la procedura di inserimento dei dati principali quali prezzo base, offerta minima, rilancio in caso di gara, data o orario vendita: egli, se non intende ripetere la procedura nuovamente, può inserire solo una nota, ma nella schermata iniziale dell'annuncio il dato errato non viene corretto. È stato poi segnalato che spesso il programma "fa uscire" l'utente durante le operazioni di caricamento dei dati, senza che vi sia alcun problema di linea.

La gestione telematica delle procedure concorsuali, seppur abbia registrato negli ultimi anni un netto miglioramento grazie a numerose modifiche evolutive del sistema, mantiene pur sempre una maggiore difficoltà sul piano dell'attuazione del processo telematico rispetto a quello civile, che si riflette principalmente sotto i profili della gestione della procedura e del controllo.

L'estrema variabilità degli atti che vengono depositati dagli ausiliari del giudice (curatori, commissari e liquidatori giudiziali) richiede una specifica preparazione ed un elevato grado di specializzazione e competenza da parte delle cancellerie al fine di garantire una corretta attività di "scarico" che possa popolare utilmente, dettagliatamente e celermente il fascicolo processuale.

Tenuto conto che ad oggi sono state create le specifiche tecniche per un'ampia rosa di atti/istanze del curatore nella liquidazione giudiziale, sarebbe auspicabile che il sistema prevedesse il blocco dell'invio degli atti nel caso in cui gli stessi non siano stati redatti secondo le specifiche tecniche ministeriali (nel formato *.xsd*), onde consentire da un lato l'uniformità degli atti, dall'altro la possibilità di popolare correttamente il fascicolo e quindi il registro SIECIC che consentirà di effettuare le necessarie estrazioni, aggregazioni e comparazioni dei

dati. Per altro verso deve segnalarsi invece l'assenza di un atto strutturato dedicato ai pagamenti (eventualmente specificamente di fatture) del curatore o liquidatore giudiziale: si tratta di eventi molto numerosi in una procedura concorsuale, che richiedono il sistematico intervento della cancelleria al momento dello scarico.

Nelle procedure minori connesse al sovraindebitamento mancano invece la gran parte degli atti strutturati, costringendo la cancelleria ad un surplus di lavoro.

Deve registrarsi un netto miglioramento nelle potenzialità di monitoraggio del ruolo concorsuale, atteso che nel ruolo "*Fallimenti*" dalla Consolle del Magistrato, nell'area denominata "*Segnalazioni*" risultano registrate le procedure e segnalati con un pallino rosso eventuali ritardi nel deposito di specifici atti: il sistema però non consente di accedere al singolo atto direttamente dalla schermata delle segnalazioni, essendo necessario uscire e rientrare nello specifico fascicolo di interesse. Anche in questo caso l'attendibilità del sistema dipende dall'adozione da parte del curatore dello specifico file strutturato elaborato per ciascuno degli adempimenti richiesti. Non è invece previsto un analogo sistema di *alert* nel singolo fascicolo. Risulta inoltre essere sostanzialmente inutilizzato se non addirittura sconosciuto agli Uffici il cd. portale ministeriale delle procedure concorsuali.

Rimangono elementi di criticità quali la mancanza di una funzionalità efficiente per la gestione della verifica dello stato passivo, che non consente al curatore di interagire in via telematica, il malfunzionamento della messaggistica e i problemi di leggibilità dello storico del fascicolo, nonostante sia ora possibile ricercare i singoli atti attraverso la colonna "*descrizione evento*" dallo storico. Rimane infatti complessa la visione sinottica del fascicolo alla luce dell'elevato numero di depositi mediamente registrati dalle procedure concorsuali: sarebbe invece utile una funzionalità che, accanto allo storico che registra cronologicamente tutti i depositi, raccolga gli atti depositati per provenienza (ad es. gli atti del giudice delegato, gli atti del curatore, eccetera; il sistema in uso alla cancelleria distingue ad esempio gli atti relativi alla verifica dello stato passivo rispetto al c.d. flusso principale).

Vengono segnalate parecchie criticità connesse alla gestione delle novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza: la gestione delle procedure introdotte con procedimento unitario è infatti complicata dalla struttura in sub, tanto più che talvolta i documenti depositati nella singola procedura finiscono invece nel procedimento portante e che non è possibile inviare biglietti di cancelleria da detti sub; ancora, manca un collegamento tra il fascicolo relativo alle misure protettive, iscritto in volontaria giurisdizione, ed il fascicolo del procedimento unitario,

con il conseguente rischio soprattutto nei tribunali di maggiori dimensioni che, ignorando la pendenza della misura, il Tribunale apra la liquidazione giudiziale in pendenza della composizione negoziata. In scrivania il ruolo delle liquidazioni giudiziali e procedure concorsuali CCI non riporta il pulsante del rapporto riepilogativo, che è invece presente nel ruolo fallimentare; risultano infine parecchi errori nel modellatore quando si compongono i provvedimenti relativi alle nuove procedure.

Per altro verso, non si è ancora proceduto all'implementazione delle funzionalità richieste dalle novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza: ad es. a fronte dell'art. 44, che stabilisce la nomina del Commissario Giudiziale, nel procedimento unitario in caso di "*ricorso fissazione termine*" non esiste l'evento di nomina del professionista; a fronte dell'art. 42 co 1, che incarica la cancelleria di acquisire "mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore", ancora non è stato realizzato il collegamento diretto, costringendo l'Ufficio all'acquisizione delle informazioni presso i singoli enti; a fronte dell'art. 49 co 3, che prevede che con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale il Tribunale "*f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*" ad acquisire una serie di cruciali informazioni sulle attività compiute dal debitore *in bonis*, ancora la cooperazione non è operativa, costringendo il curatore ad acquisire le informazioni tramite UNEP, con risultati per di più molto diversificati sul territorio nazionale; infine, a fronte dell'art. 136 co 1 CCI che prevede il curatore tenga un registro informatico, ove annota giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione, consultabile dal giudice delegato, l'attività di verifica non può essere condotta in via autonoma dal magistrato con un collegamento on line, ma dipende dalla trasmissione del registro medesimo da parte del professionista.

Si richiamano altresì le problematiche già sopra evidenziate per il settore delle esecuzioni immobiliari concernenti i subprocedimenti sia nell'ambito del procedimento unitario che nell'ambito del procedimento di liquidazione giudiziale (ad es. reclami ai sensi dell'art. 36 l.fall. ora art. 133 CCI, mentre per i reclami *ex art. 26 l. fall. ora art. 124 CCI* la criticità è risolta) e la conseguente formazione di un fascicolo autonomo; viene inoltre segnalato che non tutti i documenti depositati nel sub li confluiscono: soprattutto gli allegati più "pesanti" finiscono nel fascicolo portante; è stato invece risolto il problema dell'indicazione del nome del curatore nella schermata principale del fascicolo, che risulta ora integrata del dato. Permangono invece

le difficoltà nella gestione della secretazione degli atti così come nell'accesso da parte di terzi o del debitore al fascicolo della liquidazione giudiziale, che non può essere limitato a singoli atti o documenti.

È stato risolto anche il problema di accesso delle parti al fascicolo del procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre restano difficoltà per l'accesso del difensore del ricorrente ai fascicoli dei procedimenti di sovraindebitamento e di esdebitazione, che costituiscono un sub.

Sia per le procedure esecutive che per quelle concorsuali va infine segnalato che non esistono il modello di "*fissazione termine in sostituzione di udienza*" né le cartelle "*attesa deposito note*" e "*scaduto termine note*".

Quanto alla gestione telematica della materia della protezione internazionale va dato atto che alcune delle criticità messe in luce nella precedente relazione sono state risolte, ad esempio, per quel che riguarda la formazione del ruolo di udienza lato Cancelleria.

Rimane invece problematica sia per il giudice che per la cancelleria la gestione dei procedimenti di protezione internazionale decisi senza fissazione di udienza. Il SICID, infatti, non consente distinzione tra riserva istruttoria e riserva per riferire al collegio.

Sono segnalate ulteriori carenze del SICID quanto al rito 35 *bis* (Immigrazione) in quanto se in esito all'udienza il Giudice si riserva e a scioglimento della stessa decide di rimettere la causa al collegio per la decisione manca il relativo evento nel SICID.

Ancora, non vi sono eventi specifici per il rito dei procedimenti Dublino (determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione), rito camerale in cui non è prevista la celebrazione di un'udienza in presenza, vi sono difficoltà nello scaricare il deposito della delibera COA di ammissione al GP quando il procedimento 35 *bis* è già definito.

Con specifico riguardo alla Consolle in Appello, oltre alle carenze già segnalate nelle precedenti relazioni e le problematiche comuni al primo grado per la gestione delle udienze sostituite con deposito di note ed alla mancanza di eventi del nuovo rito, va evidenziato che il novellato art. 349 *bis* c.p.c. ha introdotto per l'appello il modulo procedimentale che prevede la nomina, ad opera del Presidente, del consigliere istruttore – che può non coincidere con il relatore - per la trattazione ed istruzione della causa. Per risolvere tale problematica, segnalata da più RID nei questionari inviati, è stato necessario inserire il nuovo evento "*DESIGNAZIONE GIUDICE ISTRUTTORE*", con successivi eventi per la fissazione della prima udienza con giudice istruttore o relatore.

Deve, poi, rilevarsi come all'art. 348 co 3 c.p.c. sia stata prevista la forma dell'ordinanza per la dichiarazione di improcedibilità dell'appello dichiarata dal consigliere istruttore, qualora sia stato nominato, diversamente dovendo il collegio decidere con sentenza. Attesa la presenza dell'evento è stata effettuata una sola implementazione con il file *XSD ImprocedibilitàAppello*. In relazione alla pronuncia di improcedibilità ai sensi del novellato art. 348 *bis* c.p.c., si è introdotto un nuovo menù a tendina per la sentenza a verbale.

Allorquando il fascicolo entri in stato RISERVATO a seguito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, non sono previsti specificamente gli eventi di RINVIO *ex art.* 309 o 348 c.p.c., pertanto è possibile scaricare il mero rinvio, lasciando alle parti l'onere di leggere il testo dell'ordinanza resa.

Problematica più consistente si ha allorquando il fascicolo si trovi in "*ATTESA DEPOSITO NOTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA*" non essendo possibile scaricare che la sola costituzione delle parti ma non anche l'appello incidentale.

Ed ancora, per l'udienza a trattazione scritta non è possibile scaricare gli eventi "*RINVIO PER RINNOVAZIONE NOTIFICA O CITAZIONE*" E "*DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA*", non essendo eventi previsti dal Sicid.

Nella volontaria giurisdizione, poi, quanto il fascicolo si trovi nello stato "*ATTESA DEPOSITO NOTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA*" è impossibile costituire le parti per mancanza del relativo evento.

Alla luce delle problematiche su evidenziate, che danno una fotografia solo parziale della situazione attuale dello stato dell'informatizzazione del processo civile, va segnalato, in definitiva, che sussiste ancora un'evidente difficoltà di gestione dei ruoli del settore civile attraverso gli applicativi del PCT, che incide sulla possibilità di organizzazione ordinata e ragionata del ruolo e del lavoro da parte dei magistrati.

Inoltre, le soluzioni adottate dall'applicativo non dovrebbero in alcun modo presupporre una determinata interpretazione delle previsioni di legge piuttosto che un'altra, ma tradurre solo le previsioni introdotte dal legislatore nella migliore soluzione informatica possibile.

Le criticità dell'uso degli applicativi ministeriali sono tanto più rilevanti per l'attuale necessità di procedere ad una gestione coordinata dei procedimenti ante Cartabia ancora pendenti e di quelli soggetti al nuovo rito, nonché di controllo dei termini di scadenza delle cause assunte in riserva all'esito dell'udienza in presenza e di quelle in riserva per scadenza dei termini concessi in sostituzione dell'udienza o, ancora, dei termini per compiere le verifiche preliminari nei

giudizi Cartabia, etc.; si tratta di problematiche che connotano il lavoro quotidiano dei giudici, che gli applicativi in uso non consentono pienamente di fronteggiare, in quanto comportano la necessità, ai fini della verifica degli affari in scadenza, nonché della fissazione delle udienze e dei termini in sostituzione delle stesse, della consultazione contemporanea, non agevole, delle diverse cartelle in cui gli affari confluiscono o dovrebbero confluire, a seconda del rito e delle modalità di trattazione previste, nonché di tenere nota in qualche modo delle udienze previste con il calendario del processo per ciascun fascicolo, che il sistema non consente, invece, di registrare.

L'incompletezza della Consolle del Magistrato è evidente, in particolare, se si consideri che nell'agenda della Consolle medesima, che potrebbe costituire utile strumento di evidenza e raccordo delle varie scadenze ed attività del magistrato, distinte per giorno, settimana o mese, confluiscono invece solo le udienze in presenza e non tutti gli ulteriori procedimenti per i quali siano scaduti o siano in scadenza i termini per provvedere.

2.9.3 La Consolle del Pubblico Ministero

Con l'introduzione dell'art. 196 *quater* c.p.c. come modificato dall'art. 35 co 4 del d.l. n. 13/2023, dal 1° marzo 2023 anche per il pubblico ministero è stato previsto che *"il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo (...) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"*.

Tale previsione ha reso maggiormente impellente la diffusione dell'applicativo Consolle del Pubblico Ministero (affari civili) e l'implementazione dello stesso, che solo nel corso del 2023 ha consentito il deposito di atti introduttivi.

Le rilevazioni effettuate tramite i RID hanno consentito di verificare che l'applicativo non è tuttora in uso in tutti gli uffici e, ove è stato avviato, sia l'Ufficio affari civili (UAC), che gestisce il registro da parte del personale amministrativo, sia la Consolle del Pubblico Ministero, il deposito di atti telematici non sempre è in uso in tutti i settori, non tanto per mancanza di dotazioni informatiche, quanto per carenza di formazione e assistenza, oltre che per carenze segnalate dell'applicativo, lentezza, difficoltà operative (sia per la predisposizione degli atti introduttivi che per l'allegazione di documenti). In molti Uffici sono stati predisposti protocolli tra Tribunale e Procura della Repubblica per l'avvio di trasmissioni telematiche nei vari settori secondo modalità concordate.

La Consolle del Pubblico Ministero non è stata adeguatamente pensata per le caratteristiche degli Uffici di Procura: in particolare per la Procura minorile sono segnalate difficoltà di visibilità dei fascicoli e di gestione delle istanze, manca un'agenda delle udienze complessive, non è prevista la Consolle Assistente. Per altro verso va sottolineata l'utilità di un sistema che registri le udienze fissate nei procedimenti (almeno per gruppo di lavoro) non del singolo PM ma dell'intera Procura, in modo che i magistrati possano reciprocamente sostituirsi nei procedimenti civili.

2.9.4 La Consolle di udienza

La Consolle d'udienza è un applicativo destinato al personale di cancelleria, ma può essere utilizzato anche dai funzionari addetti all'Ufficio per il processo abilitati per la redazione dei verbali di udienze monocratiche o collegiali.

D'altro canto, la verbalizzazione attraverso la consolle di udienza favorisce una migliore consultazione e leggibilità dei verbali di udienza da parte dei magistrati e degli avvocati e consente un immediato inserimento degli stessi nel fascicolo informatico, eliminando il passaggio (ormai anacronistico e non più rispettoso del dettato normativo) dall'analogico al digitale per scansione a cura della cancelleria, da ritenere superato a seguito della introduzione dell'art. 196 *quater* disp. att. C.p.c. Il programma consente la duplice sottoscrizione di chi verbalizza e del Giudice/Presidente, entrambi in presenza e con cambio di smart card di firma. Non è ancora completa la diffusione dell'applicativo: in ben sei Distretti nessun Ufficio ne fa uso, sia per mancanza di mezzi, personale e formazione, sia per la ormai diffusa abitudine dei Giudici di verbalizzare direttamente le udienze monocratiche. Non è ancora attivo per Tribunale per i minorenni e per il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

L'applicativo risulta utile, in particolare, per la verbalizzazione delle udienze collegiali, a condizione che siano presenti personale dedicato all'udienza e postazioni di lavoro.

Nonostante la predisposizione di modelli, frasari e punti di motivazione con la collaborazione di personale di cancelleria, l'applicativo non è ancora aggiornato per l'automatico caricamento di tali atti da parte degli utenti.

2.9.5 La Consolle dell'Assistente

La Consolle dell'Assistente è in via principale utilizzata per consentire la visibilità dei fascicoli e la predisposizione di bozze di provvedimenti a MOT, tirocinanti, addetti all'Ufficio per il processo e, in misura limitata, è in uso alla Cancelleria.

Le criticità già in precedenza segnalate permangono: i tirocinanti possono utilizzarla solo con collegamento dall'Ufficio giudiziario, non è possibile suddividere in cartelle il lavoro svolto da ciascun assistente o creare cartelle condivise; gli assistenti possono archiviare su server le bozze dei provvedimenti redatti, ma non inviarli direttamente in coda di firma nella Consolle del Giudice titolare (neanche, ad esempio, i verbali redatti sotto la guida del Magistrato); le funzioni di ricerca e di ricerca giurisprudenziale sono limitate; sarebbe utile prevedere la funzione per inserire la massima dei provvedimenti decisori in vista dell'inserimento nella Banca dati di merito nonché implementare le funzioni a supporto all'organizzazione del lavoro del giudice, quali l'Agenda ed il Cruscotto.

2.10 Lo sviluppo del Processo Civile Telematico presso la Corte di Cassazione

L'introduzione dell'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c. ha sancito anche per la Suprema Corte di Cassazione il passaggio dalla facoltatività all'obbligatorietà dei depositi telematici degli atti di parte e, con la modifica della stessa norma di cui all'art. 35 d.l. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 41/2023, anche all'obbligatorietà del deposito dei provvedimenti del giudice e del Pubblico Ministero.

La raggiunta obbligatorietà ha consentito alla Corte di mantenere gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e investire sulla riorganizzazione dell'Ufficio grazie al superamento (almeno quanto alle sopravvenienze) del regime 'ibrido' (cartaceo/telematico) che aveva comportato difficoltà gestionali.

Rispetto alle previsioni di obbligatorietà del deposito telematico presso la Suprema Corte si è reso necessario autorizzare il deposito cartaceo dei soli verbali di udienza (decreto 1° marzo 2023 del Primo Presidente), non essendo state ancora sviluppate le relative funzionalità, in quanto si è ritenuto di attribuire valenza prioritaria ad altri interventi, avuto anche riguardo alla residualità della udienza pubblica nel settore civile.

L'avvio a valore legale del PCT presso la Corte di Cassazione, avvenuto dal 31 marzo 2021 in virtù di decreto direttoriale del 27.1.2021 emanato ai sensi dell'art. 221, co 5, del d.l. n. 34/2020, conv. con modifiche dalla l. n. 77/2020, aveva, infatti, già consentito di testare gli applicativi a servizio delle cancellerie (*CSC-client*) e dei magistrati della Corte (*desk*), di individuare le necessità di implementazione delle funzionalità principali, oltre che della necessità di consolidamento infrastrutturale e tecnico, ambiti sui quali si è concentrata l'attenzione e le

attività di analisi, in proficua sinergia con DGSIA e fornitore, per consentire alla Corte di arrivare pronta all'avvio delle riforme.

La relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023, cui si rinvia per maggiore approfondimento, dà atto in modo puntuale dei principali interventi operati per funzionalità "nuove" anche e soprattutto per adeguare il sistema informatico della Corte di cassazione alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022 e fa comprendere la complessità dell'attività in corso di svolgimento e l'impatto sulla organizzazione della Corte.

In particolare, sono segnalati, come principali interventi realizzati o in fase di test della sperimentazione:

- a) il rilascio delle funzioni a supporto dell'attività di spoglio preliminare dei ricorsi e formazione dei ruoli di udienza articolate per aree di specializzazione;
- b) il rilascio delle funzioni per l'automazione del procedimento per la decisione accelerata, di cui all'art. 380 *bis* c.p.c., con adeguamento dell'applicativo *desk* con la piena integrazione delle funzioni per la gestione della PDA (proposta di decisione accelerata);
- c) il rilascio delle funzioni per l'operatività dell'art. 137 disp. att. c.p.c., per la richiesta del fascicolo d'ufficio da parte della cancelleria, con predisposizione di un "dialogo" tra gli applicativi di Tribunali e Corti d'Appello con quello della Cassazione;
- d) gli ulteriori adeguamenti del sistema informatico della Corte di cassazione necessari per il recepimento della riforma del rito in cassazione, di cui al d.lgs. n. 149/2022. In particolare, sono stati realizzati i necessari adeguamenti in aderenza alle modifiche processuali conseguenti alla soppressione della Sezione Sesta civile, all'unificazione dei riti camerati, alle modifiche apportate alla trattazione in pubblica udienza;
- e) lo sviluppo delle funzionalità per l'automazione del rinvio pregiudiziale *ex art. 363 bis* c.p.c. e dell'Ufficio Questioni Pregiudiziali, costituito con decreto del Primo Presidente 8 febbraio 2023, integralmente sviluppate e rilasciate in ambiente di *test*;
- f) lo sviluppo e sperimentazione dell'applicazione per la redazione informatizzata del verbale di udienza e per l'adeguamento delle aule con le necessarie dotazioni informatiche, necessarie a superare il provvedimento del 1° marzo 2023 sul deposito cartaceo dei verbali di udienza;
- g) il rilascio della nuova funzione per la rapida consultazione delle cc.dd. 'carte regolamentari';

- h) lo sviluppo delle nuove funzionalità a supporto degli adempimenti richiesti per l'oscuramento dei provvedimenti;
- i) lo sviluppo e test di alcuni strumenti di monitoraggio all'interno del desk di fasi dei procedimenti;
- j) in fase di analisi lo sviluppo della procedura di correzione dell'errore materiale, anche a seguito della nuova disposizione di cui all'art. 196 *quinquies* co 5 c.p.c.

Sono attualmente in fase di analisi il completamento della informatizzazione della fase decisoria, in particolare del c.d. 'statino di udienza' e della scheda per la segnalazione dei provvedimenti da massimare; l'attuazione dell'art. 388 c.p.c. con trasmissione anche in via telematica di copia della sentenza dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata con automazione prevista e inserita, quanto attiene al settore tributario, con apposita Convenzione stipulata con il MEF, ma di cui risulta necessario potenziare la concreta operatività; lo sviluppo ed estensione delle funzionalità di trasmissione "virtuale" del fascicolo di merito; l'automazione delle comunicazioni con la Procura Generale, specie dei decreti di fissazione di udienza e di adunanza, con scambio, mediante scambio fra i registri informatizzati dei due Uffici.

La Corte presenta urgente necessità, non rinviabile, di una complessiva reingegnerizzazione del sistema informatico e della indispensabile interoperabilità con i processi telematici anche delle altre giurisdizioni.

In attesa della revisione della architettura del PCT, stante l'impatto dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti dei difensori e le previsioni del d.m. n. 110/2023, si deve auspicare l'adeguamento della messaggistica dei codici errore nella ricezione degli atti, occorre seguire attentamente la funzionalità dei servizi ed i dati dei depositi e avviare la valutazione della tipologia degli atti codificati e l'eventualità di eventuali integrazioni o revisioni degli schemi informatizzati.

Emerge dalle indicazioni fornite dal RID civile della Cassazione che sono causa di difficoltà, in particolare, i continui blocchi e la lentezza del sistema, per cui l'attenzione va rivolta anche al profilo strutturale e funzionale del sistema oltre che alla implementazione dell'applicativo.

Da ultimo, va sottolineato che, per consolidare gli obiettivi raggiunti e per la manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi, occorre garantire la continuità delle attività di analisi e sviluppo da parte del fornitore nonché un'assistenza continua degli utenti, anche nel fine settimana.

2.11 L'estensione del Processo Civile Telematico ad altri uffici giudiziari

L'art. 35, co 3, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022 e dal d.l. n. 198/2022 (conv. in l. n. 14/2023) ha previsto l'avvio del processo civile telematico in regime di obbligatorietà dal 30 giugno 2023 "davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche", estendendo da tale data l'applicazione delle disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter disp. att. C.p.c., fatta salva l'anticipazione disposta con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, per uffici, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti. Dal 30 giugno 2023, dunque, è stata estesa l'obbligatorietà del deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità telematiche secondo le previsioni dell'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c. Al tempo, nei menzionati Uffici anche il deposito dei provvedimenti del Giudice e dei verbali deve aver luogo con modalità telematica. Tale modifica ha comportato un importante impatto organizzativo degli uffici, attività di migrazione di dati, nuove esigenze di dotazioni organiche, esigenze formative di personale e giudici ed un non semplice adeguamento alle nuove modalità di gestione del processo.

2.11.1 Il Tribunale per i Minorenni

Le nuove regole processuali introdotte dalla riforma Cartabia (cfr. par. 7) sono state affiancate dall'avvio del nuovo applicativo presso gli Uffici Minorili, procure e tribunali, che ha determinato una vera e propria rivoluzione sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro. L'introduzione del deposito telematico obbligatorio di atti e provvedimenti ex art. 196 *quater* disp att c.p.c. è avvenuta senza una fase transitoria di adattamento ai nuovi applicativi ed a nuove modalità di gestione del processo, senza un'anticipata e adeguata formazione dei magistrati e del personale amministrativo, ma soprattutto con le complicazioni legate anche alle consistenti difficoltà tecniche conseguenti alla necessità di gestire il rito minori con un sistema operativo creato e modellato nel tempo per gli uffici ordinari, poco duttile e performante in relazione alle esigenze degli uffici minorili e, soprattutto, tecnicamente – allora come oggi - ancora manchevole e bisognoso di numerosi interventi per consentirne un'adeguata funzionalità.

La formazione di cui il personale di cancelleria come i magistrati hanno potuto fruire è stata concentrata in un tempo brevissimo (con webinar di presentazione del nuovo applicativo, sulle funzionalità del Sicid, oltre che video pillole), senza poter contare su un adeguato supporto tecnico - anche sotto il profilo della formazione - atteso il rilascio dell'applicativo in tempi assai vicini all'avvio dell'obbligatorietà dei depositi. Inoltre, la mancata previsione di un cd doppio binario temporaneo, tale da consentire insieme l'uso dell'applicativo esistente – SIGMA - e quello introdotto, ha determinato un periodo iniziale di assoluto blocco, anche per la mancata migrazione dei fascicoli dal precedente registro di cancelleria SIGMA al SICID. La migrazione dei dati dall'applicativo SIGMA al SICID ha fatto registrare significative criticità; i fascicoli migrati erano privi dei relativi contenuti o contenevano solo pochi atti, essendo il resto del fascicolo analogico; si è resa, pertanto, necessaria la scansione dei documenti cartacei ed il servizio è stato assai lento, progressivo e talora inadeguato e incompleto, essendo stati necessari reiterati interventi sui fascicoli per poter operare sugli stessi; anche le anagrafiche dei fascicoli hanno richiesto un intervento manutentivo. Il SIGMA, tuttavia, è ancora consultabile almeno per la verifica dello storico dei provvedimenti emessi, dei dati relativi ai nominativi dei genitori dei minori e per l'acquisizione di ulteriori dati, oltre alla necessaria consultazione del cartaceo per quegli uffici nei quali non è stata effettuata una completa migrazione dei fascicoli e la scannerizzazione degli atti analogici.

Gli Uffici minorili hanno lamentato il tardivo ausilio degli operatori data entry e un intervento non sempre adeguato, sotto il profilo tecnico e dei tempi di avvio e permanenza presso gli uffici. Inizialmente anche gli stessi difensori, benché costituiti, hanno riferito consistenti problemi nella visualizzazione dei fascicoli oltre che nel deposito degli atti. Anche per i giudici onorari si è registrata una lentezza nel perfezionamento delle operazioni di dotazione dei pc e della smartcard, oltre che nella formazione. Consistenti problematiche erano connesse alla possibilità di operare su fascicolo assegnato a magistrato professionale, ponendosi la necessità di far ricorso a "sistemi" di modifica dell'assegnazione che certamente hanno avuto ricadute negative sulla qualità del dato statistico.

Solo con la modifica rilasciata lo scorso 19 aprile 2024 è stata prevista la possibilità della coassegnazione del fascicolo al giudice onorario – sino ad un numero massimo di tre soggetti. Sono stati introdotti nuovi eventi per il caso di assegnazione al Giudice onorario di attività istruttoria, così da poter gestire attività quali l'udienza di comparizione parti, istruttoria monocratica, giuramento tutore/protutore, nomine professionisti, deposito atti, senza che in tale

fase vi sia alcun evento di carattere decisorio, questi disponibili solo nello stato in cui il fascicolo tornerà al termine dell'espletata istruttoria.

All'avvio del nuovo sistema, sono stati elaborati specifici codici oggetto, pubblicati con nota del 23.5.2023 sul portale dei servizi telematici, successivamente aggiornati il 11.7.2023, tanto per i nuovi procedimenti del rito Cartabia quanto per i procedimenti "migrati" dal precedente applicativo SIGMA Civile; per i procedimenti già iscritti, sono stati abbinati i registri SIGMA del Tribunale per i minorenni a numeri per consentire di distinguerli da quelli nuovo rito, ma una significativa criticità è rappresentata dalla presenza di un solo registro, sia per affari relativi a procedimento contenzioso che di volontaria giurisdizione.

Sono state necessarie negli ultimi mesi ripetute e diverse modifiche correttive ed evolutive del sistema per poter superare le criticità, riferite da più uffici, di adeguare l'applicativo alle esigenze degli uffici minorili, introducendo anche eventi non presenti.

Sotto il profilo delle Procure, la riforma Cartabia e l'introduzione di un rito unico famiglia ha importato la difficoltà di procedimentalizzare ogni attività secondo le nuove regole del processo, che accostato all'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo, non solo scarsamente tagliato per il procedimento minorile, ma con numerose criticità nella sua stessa funzionalità, ha determinato un tangibile rallentamento del lavoro. L'applicativo è evidentemente ancora non pienamente calibrato sulle esigenze degli uffici minorili in cui è prevalente l'attività di impulso della procura minorile, con un continuo flusso di informazioni e richieste tra il PMM e il TM, oltre che alle continue comunicazioni provenienti dai Servizi ed enti del territorio.

I Dirigenti degli Uffici giudiziari minorili hanno ripetutamente segnalato le difficoltà sul piano organizzativo determinate dalle problematiche dell'applicativo SICID. Talune segnalazioni sono riconducibili ad una comprensibile inadeguata formazione per l'utilizzo del Sicid e di Consolle, altri e ben più consistenti problemi sono invece determinati da ragioni di tipo tecnico, non tutte superate con le patch programmate.

Tra le criticità emerse nell'utilizzo dell'applicativo, la principale riguarda l'impossibilità di estrazione statistica, che rappresenta la problematica più consistente in ragione dell'impossibilità di effettuare il monitoraggio sui flussi. Anche la mancanza di adeguati filtri applicativi sulla consolle del magistrato, numericamente inferiori a quelli esistenti sulla consolle del magistrato del Tribunale ordinario e comunque incompleto rispetto agli eventi definitivi del TM, non consente di avere adeguata contezza della pendenza effettiva del ruolo neppure con la consultazione di consolle.

Considerato che a tanto si aggiunge l'impossibilità di effettuare con il SICID un monitoraggio statistico che consenta di valutare la performance e verificare in concreto il rallentamento denunciato da tutti gli uffici giudiziari minorili requirenti e giudicanti, si è nell'impossibilità di effettuare una reale ed attendibile verifica dei flussi, quanto mai opportuna atteso il generale riscontro in ordine al rallentamento dei tempi di trattazione e definizione dei procedimenti.

Il SICID degli uffici minorili, inoltre, non consente allo stato di utilizzare l'algoritmo per l'assegnazione automatica degli affari né è possibile di fatto accedere a tale funzionalità con il cruscotto. Ancora non utilizzabile per gli uffici minorili la consolle d'udienza, di tal che non è possibile effettuare la redazione del verbale di udienza con tale funzionalità. Ancora non è possibile effettuare l'accantonamento dei fascicoli per la successiva firma massiva degli atti.

Solo con l'ultima modifica evolutiva del 19 aprile 2024 è stato consentito effettuare da Consolle ricerche con il nome del minore, essendo stata introdotta una nuova colonna con nome e cognome del minore.

E' fortemente avvertita la necessità di consentire di oscurare alcuni dati sensibili (quali ad esempio il nome delle persone affidatarie del minore e le indicazioni sulla struttura protetta ove sono collocati i minori con la madre), problema che si verifica non solo nella gestione dei procedimenti di adottabilità ed altri di contenzioso civile connotate da violenza domestica, ma talora anche in altri procedimenti nei quali appare necessario salvaguardare la segretezza nell'avvio o nella conduzione di indagini penali. In questo caso, qualora le informative o le segnalazioni degli operatori sociali siano depositate direttamente nel sistema, non vi sarebbe la possibilità di procedere all'eventuale secretazione degli atti o di parte di essi.

Particolarmente penalizzante è il mancato dialogo tra gli uffici di primo e secondo grado (il fascicolo digitale sul quale deve provvedere la Corte d'Appello, competente per le impugnazioni, non può ancora essere visualizzato dal giudice di secondo grado). Analoga problematica sussiste per il caso in cui debba essere effettuata la trasmissione del fascicolo a seguito di dichiarazione di incompetenza dal Tribunale per i Minorenni al tribunale ordinario o ad altro Tribunale per i Minorenni.

Il Sicid della Corte d'Appello non visualizza il fascicolo di 1° grado in carico ai Tribunali per i Minorenni, così imponendosi lo scarico e la trasmissione di atti cartacei o l'invio di mail tra gli uffici, procedendo poi a caricare tali atti sul fascicolo della Corte d'Appello; analogamente nel caso di trasmissione di atti per incompetenza ex art. 38 disp. att. c.p.c., dal Tribunale ordinario al Tribunale per i Minorenni o, più di frequente, viceversa. Anche in questo caso la mancanza

di dialogo tra gli applicativi impone soluzioni in controtendenza rispetto alla obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo.

Problematica, infine, comune agli uffici giudiziari è l'inadeguatezza della rete rispetto alle esigenze di utilizzo degli applicativi, anche per il carico determinato dal numero di utenti collegati.

Numerose ulteriori criticità sono state segnalate dagli Uffici per la consolle PMM:

- i fascicoli delle SEGNALAZIONI sono censiti col sistema binario "*ASSEGNATO AL PM*" e "*ARCHIVIATO*"; tra i fascicoli "*ASSEGNATO AL PM*" sono presenti tutti i procedimenti, indipendentemente dalla (sotto)fase in cui si trovino, senza che si sia proceduto ad implementare gli stati del fascicolo;
- i fascicoli riuniti ad altri restano in "*ASSEGNATO AL PM*";
- non è possibile per la segreteria segnalare al PM l'urgenza (campanellino) di un fascicolo da estrarre, qualora debba essere visionato dal magistrato;
- analogamente la spunta su "urgente" che il magistrato appone su un provvedimento, evidenzia l'urgenza alla segreteria, ma non vi è modo di segnalarla al TM.

Con gli interventi evolutivi del novembre 2023 era stato creato un "ponte" tra il fascicolo SE ed il fascicolo UAC-UG, che peraltro si poteva evidenziare soltanto nella cartella "*RICORSI*" di *CONSOLLE_PM*, ove era possibile mostrare anche la colonna relativa al numero di segnalazione che aveva dato origine al UG e quindi al UAC (atteso che dopo il ricorso gli atti del PM devono essere necessariamente redatti sul fascicolo UAC e non sul fascicolo SE).

Soltanto la segreteria è in grado di creare il collegamento tra SE e UAC, mentre in consolle con la funzione di ricerca occorre selezionare in quale ruolo fare la ricerca (o *MINORENNI*, o *SEGNALAZIONI*), senza che emerga la continuità tra i due fascicoli.

Con la modifica evolutiva del maggio 2024 non soltanto questo "ponte" non è stato esteso anche alle cartelle "*SCRIVANIA*" e "*RUOLO MINORENNI*", ma è addirittura sparito anche dalla cartella "*RICORSI*".

Ciò rende estremamente più complessa l'attività di invio dei seguiti al TM, allorquando una segnalazione giunga in Procura e attenga ad minore per il quale è già aperto un procedimento al TM, un'evenienza frequentissima e fisiologica, atteso che chi invia una segnalazione in Procura non può sapere se esista già un fascicolo pendente; la problematica appare particolarmente penalizzante nel lavoro e gli uffici giudiziari stanno cercando soluzioni creative

per aggirare la distinzione radicale tra ruolo SEGNALAZIONI e RUOLO MINORENNI, senza essere riusciti a trovare un'adeguata procedura.

In relazione all'attività del PM sui fascicoli pendenti in TM, inoltre, la bipartizione "VISTI" e "PARERI" è inadeguata, in quanto:

- il PM ha facoltà di partecipare alle udienze: in questo caso confondere i visti sulla fissazione di udienza (magari addirittura la prima udienza, entro la quale il PM deve effettuare le notifiche) con i visti sui provvedimenti definitivi, alimenta la confusione del ruolo e non consente di selezionare su quali adempimenti concentrare la propria attenzione, tanto più se si considera che il fascicolo CONSOLLE_PM non ha alcun attributo ("colonna") relativo allo stato della procedura; è vero che esiste la colonna "*data prossima udienza*" ma non si evidenzia se trattasi di udienza istruttoria o di udienza per la precisazione delle conclusioni;
- se esiste la colonna "prossima udienza", non esiste uno scadenziario per l'attribuzione dei termini per note quando il TM ritiene di assegnare tale termine anziché fissare udienza per la precisazione delle conclusioni;
- nei ricorsi in cui il PM è ricorrente, questi è tenuto a "*CONCLUSIONI*" e non a "*VISTI*" o "*PARERI*" (che vengono invece dati su procedure di iniziativa privata, come ad esempio la richiesta di adozione di un minore, la richiesta di idoneità alla adozione, etc.);
- a volte il TM chiede al PM precisi adempimenti, come l'acquisizione di atti dalle Procure Ordinarie o dagli uffici GIP per procedimenti penali in corso; anche in questo caso, inserire tali provvedimenti tra i "*visti*" non aiuta a focalizzare l'attenzione del magistrato sulla necessità di tale adempimento;
- non è possibile collegare tutti tali adempimenti ad una agenda-scadenziario, cosicché il PM possa agevolmente tenere d'occhio giorno per giorno quali sono gli adempimenti richiestigli per poter organizzare il proprio lavoro.

Allo stato si constata come i servizi sociosanitari territoriali, le comunità educative, i CF non riescano ancora ad effettuare depositi dal Portale; il problema è avvertito anche dai soggetti privati (tutori, coppie, comunità) per i quali si riscontra ancora la generalizzata esclusione dall'utilizzo del Portale. Il mancato accreditamento da parte dei soggetti pubblici è determinato da una procedura incerta e complessa rispetto alla quale non è stata fornita adeguata formazione.

La presenza di un volume consistente di comunicazioni al di fuori del flusso telematico del PCT determina ancora adesso un notevole aggravio di lavoro per le segreterie e cancellerie.

Per la segreteria, infatti, non è possibile un trasferimento di files e documenti dal gestore di posta elettronica al SC, e viceversa: ciò comporta che ogni documento che giunge in Procura tramite PEC deve essere salvato in locale e poi manualmente importato in SICID, e specularmente ogni provvedimento che deve essere inviato tramite PEC deve essere salvato da SC in locale e poi allegato manualmente alla PEC. Tutto questo non può essere superato tramite l'utilizzo del sistema di notificazione presente in SC.

L'allegazione di file è inoltre possibile soltanto quando abbiano dimensioni ridotte, il che obbliga non di rado la segreteria a "spacchettare" gli allegati e ad importazioni multiple.

La necessità di gestire manualmente le PEC e "trasformarle" in fascicolo digitale ha comportato particolari oneri nell'inserimento manuale di tutti i dati delle parti e dei minori e per l'acquisizione dei documenti relativi che, come già evidenziato, non possono essere acquisiti direttamente dalla pec al Fascicolo Digitale, ma devono essere salvati prima in locale (ed a volte frammentati, visti i limiti alle dimensioni).

È possibile attivare la procedura per i depositi tramite Portale Depositi Telematici (PDT) anche verso gli uffici di Procura, e non solo verso il TM. Il deposito da parte dei Servizi Sociali, se questi riuscissero ad ottenere le necessarie abilitazioni ed il necessario supporto tecnico, potrà da questo punto di vista senz'altro giovare agli uffici.

La procedura tramite PDT consente un enorme risparmio di tempo e lavoro per le segreterie; in entrata, infatti

- i dati delle parti, a seguito della riforma Cartabia particolarmente complessi, alimentano automaticamente i rispettivi campi del Fascicolo Telematico, sollevando così la segreteria dall'onere di copiare manualmente tali dati;
- i files allegati ed inseriti nel PDT, alimentano direttamente lo storico del fascicolo;

in uscita, inoltre:

- è possibile inviare atti altri soggetti censiti nel Fascicolo Telematico direttamente dal fascicolo stesso, senza passare dai salvataggi in locale.

Ancora oggi, quando un fascicolo SE viene definito con ricorso, l'atto di ricorso del PM non viene salvato sul fascicolo SE, ma si crea soltanto la linea di storico che deve poi essere alimentata manualmente dalla segreteria mediante salvataggio in locale del provvedimento del magistrato e successiva importazione in SICID.

Non esiste un sistema di ricerca tale da ricostruire la storia giudiziaria del minore, comprendendo quali procedimenti siano stati nel tempo aperti a sua tutela: analogamente, non è possibile recuperare una storia giudiziaria del genitore. Non esiste neppure un database anagrafico né dei minori né dei genitori, per cui per ogni procedimento i dati devono ogni volta essere inseriti ex novo manualmente.

In caso di rifiuto di un deposito da parte del TM, non giunge alla segreteria alcun *alert*. Poiché è fisiologico che il TM, secondo la propria organizzazione, lavori i fascicoli depositati dalla Procura non immediatamente e non in ordine, ciò costringe le segreterie della Procura a effettuare manualmente controlli a ritroso per verificare il buono/cattivo esito dei propri depositi.

Laddove i soggetti depositanti abbiano già un numero di fascicolo di riferimento, possono effettuare un deposito direttamente in tale fascicolo telematico. Ma se chi invia NON ha notizia dell'esistenza di un fascicolo ed anzi dello specifico numero SE, non può che procedere ad una "nuova segnalazione". In questo modo, tuttavia, l'accettazione del deposito crea automaticamente un nuovo fascicolo, con conseguente duplicazione (o triplicazione), di fascicoli, il che comporta, poi, le difficoltà connesse all'iscrizione di più fascicoli a carico del medesimo minore, che magari pendono anche in fasi diverse (si corre cioè il rischio di aprire un nuovo fascicolo SEGNALAZIONE, quando in effetti il precedente è stato chiuso con ricorso, e dunque tale "*ATTO INTRODUTTIVO*" deve essere gestita come "*seguito al TM*").

Pertanto, al fine di evitare tali inconvenienti, la segreteria, nel caso di ricezione di un Deposito Telematico qualificato come "*ATTO INTRODUTTIVO*", deve:

- verificare se vi sia un fascicolo già iscritto (sia presso la Procura, ma anche presso il TM: e la ricerca va fatta anche coi nomi dei genitori, perché potrebbe essere aperto fascicolo a carico di un fratello);
- se non vi è già alcun fascicolo SE, accertare il deposito e ciò alimenta sia i dati anagrafici che lo storico con acquisizione.

Quando invece ci siano fascicoli già iscritti è necessario:

- rifiutare il deposito;
- inserire manualmente i dati anagrafici,
- salvare la segnalazione e i file allegati su locale ed acquisirli al fascicolo, oppure attivare la procedura per l'invio di seguiti al TM.

Si tratta di eventualità tutt'altro che remota che costringe gli uffici ad una procedura estremamente complessa.

La maggioranza dei casi di “*nuova segnalazione*” provengono da un ente diverso dal Servizio Sociale (controllo di polizia, segnalazione scolastica, segnalazione ospedaliera, copia di atti da penale), ed occorre quindi incaricare il Servizio Sociale competente. Pertanto, il PM provvederà a redigere in SICID la delega di inchiesta, a cui andrà allegata la segnalazione. La stessa procedura è necessaria anche nel caso arrivino ulteriori segnalazioni sullo stesso minore per cui sia stata già conferita delega: in assenza della possibilità di apporre un timbro del tipo “*visto al SS per la inchiesta già delegata*”, ed in mancanza di un redattore atti di segreteria, il PM deve redigere un atto di invio seguito al SS, a cui deve essere allegata la relativa nuova segnalazione. Attraverso il PDT tuttavia è possibile inviare solo l'atto del magistrato ma non gli allegati, il che rende tale funzione pressoché inutile.

Ancora oggi quindi la segreteria deve inviare al Servizio Sociale una PEC, alla quale allegare il provvedimento del PM e la segnalazione, che tuttavia non possono essere importati direttamente da SICID ma vanno prima salvati in locale e poi caricati sulla PEC.

Dai report dei questionari esitati dai RID con riferimento agli uffici minorili, sono emerse le problematiche innanzi evidenziate, rilevandosi che le difficoltà riscontrate nell'utilizzo dell'applicativo hanno determinato una minore attenzione verso la verifica delle false pendenze e della corretta tenuta dei registri, emergendo percentuali assai consistenti di uffici nei quali ancora non è stato avviato un concreto e periodico monitoraggio volto alla salvaguardia della qualità del dato. È altresì emerso come siano ancora inesistenti buone prassi negli Uffici per l'utilizzo degli applicativi.

Sono state evidenziate le carenze della rete di assistenza tecnica, sia avuto riguardo all'avvio di un applicativo del tutto nuovo, sia per la scarsa tempestività degli interventi, sovente inefficaci e chiusi senza alcuna concreta risoluzione della problematica rilevata.

È da considerare, in prospettiva, la necessità di una prossima riorganizzazione conseguente all'entrata in vigore del nuovo Tribunale per le persone, i minori e le famiglie, prevista per ottobre 2024. La riforma crea incertezze sia in ordine all'assetto dell'organico che con riferimento all'utilizzo di un ulteriore e diverso applicativo ministeriale.

2.11.2 Gli Uffici del Giudice Onorario di Pace

Anche gli uffici del Giudice onorario di pace hanno presentato un avvio difficoltoso del PCT, in diversi uffici rinviato di alcuni mesi con decreti dei Presidenti dei Tribunali di riferimento, che hanno autorizzato il deposito cartaceo, in ragione di carenze di dotazioni essenziali e/o di funzionamento degli applicativi. L'analisi dei questionari pervenuti dai RID (18 su 29), molti dei quali non completi quanto al settore civile, ha evidenziato carenza di dotazioni materiali (dai pc portatili alle *smart card*) anche per gli uffici di cancelleria (privi soprattutto di *scanner* e stampanti), problema di complessa risoluzione, atteso che in molti uffici le dotazioni sono garantite dai Comuni, oltre a connessioni di rete lente, mancanti o insufficienti. Sono segnalate anche carenze di organico ed una formazione ancora non sufficiente che non agevolano l'utilizzo corretto degli applicativi.

Per gestire il processo civile telematico per i Giudici onorari di pace è stata predisposta una *web application* che permette la consultazione dei fascicoli del registro di cancelleria SIGP, la redazione dei provvedimenti ed il deposito degli atti. La redazione dei provvedimenti è effettuata, allo stato, secondo quattro tipologie di provvedimenti (decreto, ordinanza, sentenza, verbale) sulla base di modelli di dettaglio per ciascuna tipologia già predisposti e non modificabili.

Anche l'applicativo in uso ai Giudici onorari di pace non risulta ancora performante: il 69% dei RID ha indicato che l'applicativo non funziona correttamente, il 62% che mancano funzionalità indispensabili per il rito, in particolare quanto al rito convalida e proroga presso i centri permanenza rimpatri ed alla trattazione cartolare; i modelli preimpostati risultano insufficienti e non sempre corretti, ed inoltre sono segnalate da più uffici le carenze del calendario. Si auspica una maggiore attenzione agli Uffici dei Giudici di pace, che debbono raggiungere una più adeguata gestione del processo telematico, con un sistema che garantisca anche la interoperabilità con i sistemi differenti dei gradi superiori di giudizio.

2.11.3 Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Per il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stato predisposto un adattamento del SICID per il registro di cancelleria e della Consolle del Magistrato per i Giudici. Allo stato non risulta operativa la Consolle di Udienza. Risultano ancora insufficienti le dotazioni *hardware* e lo sviluppo degli applicativi, pur dovendosi dare atto delle numerose modifiche approntate dal

DGSIA per l'adeguamento dei sistemi alla particolarità del rito ed al coinvolgimento di Giudici amministrativi e di esperti.

2.11.4 I Commissari per la liquidazione degli Usi Civici

Anche per tali uffici, come detto, è stato esteso il Processo civile telematico, allo stato ancora in fase di avvio mediante adattamento del registro SICID e della Consolle del Magistrato

3 IL PROCESSO PENALE TELEMATICO

3.1 L'avvio del PPT e lo stato dei nuovi applicativi

Nel 2024 è entrato a regime, sia pur parzialmente, il Processo Penale Telematico (PPT) e per la prima volta nel processo penale sono venuti ad esistenza atti formati nativamente in modo digitale, firmati digitalmente e digitalmente trasmessi al destinatario mediante l'uso di un applicativo a disposizione degli uffici residente su *browser*, denominato APP.

L'utilizzo dell'applicativo risulta attualmente obbligatorio per la sola fase del "*procedimento di archiviazione*", come previsto dall'art. 3 del DM 217/2023, restandone facoltativo l'utilizzo per le altre fasi delle indagini preliminari. Sino al 31 dicembre 2024, quindi, gli uffici di Procura sono obbligati a trasmettere al GIP le richieste di archiviazione mediante APP, richieste sulle quali il GIP è obbligato a provvedere tramite lo stesso mezzo.

Il progetto originario del Ministero di Giustizia, nel corso della sperimentazione dell'applicativo condotta nel 2023, prevedeva che tutta la fase delle indagini preliminari, sino all'udienza preliminare esclusa, a far data dal 1° gennaio 2024, si svolgesse obbligatoriamente in modo telematico. Durante la sperimentazione, condotta nel corso del 2023 da DGSIA con l'ausilio di un gruppo di analisi sugli applicativi del PPT istituito il 20 marzo 2023 dalla VII Commissione di questo Consiglio, si comprendeva progressivamente come quello di passare dal processo analogico al processo telematico allo scadere del 31 dicembre 2023 fosse un obiettivo eccessivamente ambizioso e comunque irrealizzabile, pur nella consapevolezza che la progressiva digitalizzazione della Giustizia penale fosse uno degli obiettivi previsti dal PNRR. Con il DM 217/2023, dunque, il Ministero sceglieva opportunamente di limitare l'obbligatorietà dello strumento digitale alla sola fase del "*procedimento di archiviazione*".

Il Consiglio, per il tramite della VII Commissione, ha approvato, il 13 marzo 2024, una "*Relazione sulla diffusione dell'Applicativo del Processo Penale (APP)*" (18/VV/2024) alla quale si rimanda per una puntuale esposizione delle modalità e degli sviluppi della

sperimentazione e delle criticità riscontrate e più volte segnalate dai componenti del gruppo di analisi, segnalazioni contenute nelle quattro relazioni allegate.

Sinteticamente è il caso di ribadire in questa sede come la progettazione dell'applicativo sia risultata gravemente insufficiente, mancando innanzitutto di una organica ed approfondita fase di analisi dei flussi procedurali quali derivano dalle norme processuali. Proprio la complessità della fase delle indagini preliminari, verosimilmente la fase procedimentale più complessa dell'intera giurisdizione, avrebbe richiesto un approccio più graduale, e magari limitato ad alcune singole fasi, come poi è in effetti avvenuto. A testimonianza, comunque, dell'assoluta insufficienza della fase di analisi preliminare alla progettazione dell'applicativo basterà qui ricordare che al momento della sua entrata in esercizio, pur limitata alle sole archiviazioni, APP non contemplava l'avviso alla persona offesa previsto dall'art. 408 co.2 c.p.p., possibilità poi introdotta con la versione rilasciata nell'aprile di quest'anno, dopo tre mesi di esercizio.

È opportuno ricordare che la normativa processuale prevedeva già dal 2019 che una fase delle indagini preliminari, sia pur circoscritta, avrebbe dovuto diventare telematica, alla sola condizione dell'emanazione di un decreto ministeriale. Ci si riferisce al "*deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni*" che, ai sensi dell'art. 2 co.6 D.L. 161/2019¹⁸, avrebbe dovuto essere "*eseguito esclusivamente in forma telematica*" all'atto dell'emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia "*adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione*". Ad oggi il decreto non è stato adottato e probabilmente sarebbe stato questo, nell'intenzione del legislatore del 2019, il nucleo primo ed originario di una progressiva trasformazione della fase delle indagini preliminari in senso telematico, che probabilmente avrebbe permesso agli uffici di abituarsi in modo graduale ad una modifica così incisiva del modo di lavorare.

La fase di sperimentazione è stata poi assolutamente troppo breve, se solo si pensa che la distribuzione dell'applicativo negli undici uffici pilota è avvenuta il 30 ottobre 2023, quando per la prima volta APP veniva utilizzato in un ambiente multiutente, e quindi in tutti gli uffici giudiziari italiani solo il successivo 11 novembre. La pretesa di collaudare un applicativo dai compiti così complessi in soli due mesi è risultata velleitaria, costringendo quindi a limitare l'obbligatorietà dell'uso dell'applicativo alla sola fase delle archiviazioni.

¹⁸ Intitolato "Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni".

Le criticità lamentate dagli uffici sono numerose e di varia natura, come è stato analiticamente esposto nelle varie relazioni trasmesse al Consiglio Superiore dal gruppo di analisi, e riguardano aspetti tecnici di funzionamento dell'applicativo, profili relativi ai flussi procedurali ed agli aspetti organizzativi degli uffici e, non ultimi, problemi di usabilità e di interfaccia; si tratta di questioni strettamente tra loro connesse, poiché, ad esempio, l'insufficiente analisi dei flussi processuali comporta anche problemi organizzativi degli uffici, e la scarsa usabilità o l'utilizzo di un'interfaccia non amichevole né intuitiva si risolve in un aggravio ed in un rallentamento dei tempi di lavorazione dei fascicoli e di smaltimenti dei procedimenti.

Tra le principali criticità rilevate, è significativo per esempio che l'applicativo non abbia previsto, limitandoci al procedimento di archiviazione, le peculiari caratteristiche dell'archiviazione dei procedimenti a mod.44: nella prassi, per i numerosissimi procedimenti a carico di ignoti che non richiedono o non permettono lo svolgimento in concreto di indagini, la richiesta ed il provvedimento di archiviazione venivano redatti in modo sintetico su prestampati o sulle copertine stesse dei fascicoli cartacei. APP non ha previsto l'esistenza di questa tipologia di procedimenti, costringendo a redigere un provvedimento autonomo (richiesta o decreto di archiviazione) per ciascuno di essi, moltiplicando le risorse ed il tempo richiesti in modo esponenziale. Per questo motivo molti uffici di Procura, e segnatamente quelli di grosse dimensioni, hanno adottato provvedimenti *ex art. 175 co.4 bis c.p.p.* sospendendo l'utilizzo di APP per i procedimenti iscritti a mod.44. La soluzione introdotta con le più recenti modifiche dell'applicativo, basata sulla previsione della inedita categoria degli "*ignoti seriali*", pone problemi di natura ordinamentale dei quali si dirà nel capitolo successivo.

Altri problemi riguardano la mancata visibilità degli atti dopo la redazione da parte del magistrato e la difficoltà di utilizzo del *designer* per realizzazione di modelli di provvedimenti personalizzati.

Né va dimenticato come APP risulti, allo stato, totalmente inutilizzabile quale gestore documentale degli atti del procedimento, tanto è vero che DGSIA ha dato indicazione agli uffici di continuare ad utilizzare a tale scopo TIAP. Se, in prospettiva, il punto di arrivo del PPT è la sostanziale smaterializzazione del fascicolo processuale, questo obiettivo è ben lontano dall'essere anche solo intravisto. Nella sostanza, attualmente e verosimilmente a lungo, l'attività degli uffici non può prescindere dal supporto cartaceo, anche per i procedimenti iscritti dopo il 15 gennaio 2024, che concretamente continuano a venire trasmessi dalla Procura all'Ufficio GIP nella loro consistenza cartacea, a supporto della richiesta di archiviazione

trasmessa per via telematica, e nella gran parte dei casi comunque allegata anche su supporto cartaceo "di cortesia".

Sotto l'aspetto informatico, poi, l'applicativo soffre di numerosi *bug* che ne comportano una permanente instabilità, con ripetute segnalazioni di errore e perdita di provvedimenti comunque formati. Trattandosi poi di applicativo che funziona esclusivamente *online*, la sua efficienza dipende dalla velocità della rete. A questo proposito vanno rappresentate le preoccupazioni che derivano dal vertiginoso aumento del traffico sulla RUG causato da almeno tre nuovi ed imponenti flussi: quello delle videoregistrazioni dibattimentali, quello di APP e, in prospettiva, quello dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni, trasferito fisicamente dai singoli uffici di Procura ai centri interdistrettuali. L'insufficienza della rete a reggere il traffico ha, nell'epoca del Processo Penale Telematico, l'effetto di paralizzare l'attività giurisdizionale o di renderla sensibilmente più lenta.

È stato dunque messo a disposizione degli uffici giudiziari un applicativo gravemente insufficiente ed incompleto: pur limitato alla fase più semplice e meno cruciale delle indagini preliminari, non sottoposta a termini di decadenza, l'uso di APP ha sinora avuto il risultato di rallentare enormemente la produttività degli uffici, rendendo farraginose e complesse attività processuali in precedenza ben più semplici e spedite. Ne è derivata l'adozione da parte di numerosi uffici giudiziari di provvedimenti di sospensione dell'uso di APP *ex art. 175 co.4 bis c.p.p.*, variamente motivati sulla base delle criticità rilevate.

Sulla base di queste premesse desta grave preoccupazione la scadenza, sostanzialmente imminente, dell'1 gennaio 2025, quando tutta la fase delle indagini preliminari dovrebbe essere gestita telematicamente a mezzo di APP. È impossibile che in sei mesi vengano risolti i numerosi problemi che sono stati qui sinteticamente rappresentati, e che APP sia in grado di gestire in efficienza ed in sicurezza fasi processuali ben più delicate di quelle del procedimento di archiviazione; si pensi ad esempio a tutti i procedimenti di convalida caratterizzati da termini di scadenza *ad horas*, o a quelle fasi delle indagini preliminari nelle quali il mancato o ritardato funzionamento del sistema informatico comporta la perdita irrimediabile della prova, come avviene nel caso delle intercettazioni.

3.2 Le questioni in tema di applicativi del processo telematico

La soluzione momentaneamente adottata per risolvere il problema dei c.d. "*ignoti seriali*", vale a dire la previsione di una categoria di procedimenti nuova ed estranea ai progetti organizzativi

degli uffici, pone dei problemi di natura ordinamentale e consente di introdurre una riflessione più ampia sul ruolo degli applicativi che governano l'esercizio della giurisdizione, nonché sui principi che sovrintendono alla loro progettazione ed alla loro gestione.

APP prevede dunque attualmente una categoria di procedimenti che, qualificati appunto come "*ignoti seriali*", possono venire definiti in modo massivo, senza la necessità di redigere singolarmente il provvedimento e con la possibilità di apporre una sola volta la firma digitale. Al di là della funzionalità del meccanismo, tutt'altro che scontata, il fatto stesso che APP costringa di fatto gli uffici giudiziari ad introdurre una nuova categoria di procedimenti, e dunque una modifica organizzativa, risulta problematico dal punto di vista ordinamentale. Detto in estrema sintesi, modellando in tal modo l'applicativo, il Ministero, per il tramite di DGSIA, condiziona l'organizzazione degli uffici. Per essere trattati in modo efficiente e funzionale, gli uffici di Procura sono infatti costretti ad introdurre nella loro organizzazione una nuova categoria di procedimenti, appunto quelli relativi agli "*ignoti seriali*", categoria tra l'altro non rinvenibile in alcuna disposizione codicistica. In altri termini, il concreto funzionamento dell'applicativo costringe gli uffici ad una modifica del loro progetto organizzativo che, come è noto, tra l'altro "*determina i gruppi di lavoro*" (art. 1 co.6 lett.g) D.L.vo 106/2006)¹⁹.

La questione degli "*ignoti seriali*" pone dunque problemi che vanno al di là del mero funzionamento di APP, e che involgono la ripartizione dei poteri tra Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore.

Come è stato infatti già esposto nella relazione citata, la progettazione dell'applicativo ha completamente trascurato l'impatto che l'applicativo destinato a gestire il PPT avrebbe avuto sull'organizzazione degli uffici giudiziari, ed in modo particolare su quella degli uffici di Procura. Si è tralasciato cioè di modellare l'architettura del sistema in modo tale da consentire ad ogni ufficio giudiziario di organizzarsi secondo le previsioni del Progetto Organizzativo (per le Procure) e delle tabelle (per l'Ufficio GIP), provvedimenti organizzativi come è noto sottoposti all'approvazione di questo Consiglio a tutela dell'autonomia della funzione giurisdizionale. Invece di prevedere la possibilità di individuare all'interno degli uffici i soggetti

¹⁹ Come è stato scritto in modo sintetico ed efficace nel provvedimento del 10 aprile 2024 con cui il Procuratore della Repubblica di Milano ha sospeso, ai sensi dell'art. 175 bis co.4 c.p.p., "*l'utilizzo dell'applicativo APP [...] delle richieste di archiviazione dei procedimenti pendenti iscritti a r.g. mod.44 per i quali è rimasto ignoto l'autore del reato e per cui non si ritiene di esperire o non siano esperibili ulteriori attività di indagine, oltre a quelle già allegate alla CNR*", "*il sistema inciderebbe anche sulla corretta indicazione delle materie, come individuate dal Capo dell'Ufficio nel progetto organizzativo vigente, poiché tutti i procedimenti conclusi massivamente riporterebbero la materia 'Ignoti Seriali', materia che è, di fatto, inesistente nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio*".

titolari dei poteri attribuiti dalla legge e dai provvedimenti organizzativi (ad esempio il potere di visto, di assenso, di iscrizione e di assegnazione dei procedimenti, di delega etc.) il programma ha previsto una serie di figure (Procuratore, Aggiunto, Sostituto) i cui poteri sono predeterminati in astratto, in evidente contrasto con la realtà normativa e fattuale degli uffici giudiziari italiani, notoriamente organizzati ciascuno secondo le proprie esigenze e i propri provvedimenti organizzativi, come la legge prevede.

Anche da questo punto di vista la progettazione di APP si è rivelata incompleta e carente di conoscenze relative alla specifica realtà istituzionale sulla quale sarebbe andata ad incidere; si pensi, a titolo di esempio, che nella versione originariamente rilasciata agli uffici non era ad esempio contemplato l'esercizio del potere di visto sugli atti, previsto dall'art. 14 della circolare sulle procure, funzione introdotta nell'applicativo solo di recente ed ancora in modo non perfettamente funzionante.

L'impatto di APP sull'organizzazione degli uffici giudiziari, e più in generale il fatto stesso che l'applicativo sia utilizzato nell'esercizio della giurisdizione impone di individuare previamente le regole che devono ispirarne la progettazione ed il funzionamento, regole per questo motivo del tutto peculiari, il cui contenuto va concettualmente chiarito e che devono guidare la progettazione e l'architettura del *software*.

È necessario dunque ribadire che, al di là del concreto suo migliore o peggiore funzionamento, l'applicativo non deve mai ed in alcun modo condizionare la formazione degli atti di esercizio della giurisdizione, lo svolgersi dei flussi processuali e l'organizzazione degli uffici, rispetto ai quali deve essere uno strumento assolutamente neutro e consentire la massima libertà di scelta. Quanto alla formazione degli atti di esercizio della giurisdizione, il programma deve consentire al magistrato la massima libertà non solo nella determinazione del contenuto dell'atto, ma nella scelta stessa della sua tipologia (particolarmente in un settore, come quello dell'attività requirente, ispirato alla tendenziale libertà ed atipicità dei mezzi di prova). È facile comprendere che qualora, anche surrettiziamente, il programma obbligasse l'autorità giudiziaria ad adottare un certo tipo di atto, o al contrario impedisse l'adozione di altri, oppure ne condizionasse anche indirettamente il contenuto, sia pure in parti diverse da quelle dispositive, il rischio derivante sarebbe quello di un condizionamento, anche involontario, della giurisdizione.

Per converso, è discutibile la tendenza, rinvenibile oggi nel funzionamento concreto di APP, di attribuire surrettiziamente al magistrato funzioni, come quella di compilazione dei registri,

riservate al personale amministrativo²⁰. Ovviamente va mantenuta la distinzione tra il contenuto concreto dell'atto, la cui paternità è del magistrato che lo firma, e l'annotazione dell'atto nei registri, la cui responsabilità è, anche per previsione normativa, del personale di cancelleria.

Quanto al flusso processuale degli atti, va curato che in nessun modo il programma informatico assuma la funzione di verifica delle scelte processuali e della loro correttezza, essendo tale funzione riservata esclusivamente all'esercizio concreto della giurisdizione ed all'attività interpretativa delle norme, compiti riservati all'autorità giudiziaria. Basti pensare a tutti i casi nei quali, nel corso del procedimento, è controversa la questione di quale sia l'autorità giudiziaria competente ad una determinata attività processuale o destinataria di un atto; oppure si pensi a tutti i casi nei quali si pone la questione dell'abnormità, della nullità, dell'invalidità o della semplice irregolarità di un atto. Si tratta di questioni spesso controverse, che vengono risolte all'interno del procedimento e sono oggetto di pronunce giurisprudenziali che costituiscono l'essenza stessa dell'esercizio dell'attività giurisdizionale. In nessun modo il *software* di gestione del processo telematico deve prendere posizione, impedendo una scelta piuttosto che un'altra, o assumendo la correttezza di un flusso processuale piuttosto che un altro. Quanto all'organizzazione degli uffici, il *software* di gestione del processo telematico deve consentire la massima libertà di ogni ufficio, sia questo giudicante o requirente, di adottare il proprio provvedimento organizzativo, approvato per legge dal Consiglio Superiore. In altri termini, è il *software* che deve possedere caratteristiche di piena configurabilità e scalabilità, e dunque adattarsi alle esigenze organizzative di ogni ufficio, mentre non devono essere gli uffici costretti ad adottare scelte organizzative necessitate dall'esigenza di funzionamento dell'applicativo.

È necessario, infine, che lo sviluppo dell'applicativo si fondi sulla previa analisi delle norme processuali ed ordinamentali, al fine di individuare i flussi procedurali sui quali modellarne il funzionamento. Non è invece efficace, ed è da respingere, un metodo, per così dire induttivo, che parta dall'esperienza e dalla prassi di alcuni uffici per individuare le strutture e le scelte

²⁰ Si pensi al modo in cui, nel corso della compilazione della richiesta di archiviazione, al magistrato è richiesto di "spuntare" le voci (motivo della richiesta di archiviazione, soggetti per i quali viene chiesta etc.) contenute nei quadri destinati a popolare i registri di *RegeWeb*. La previsione è ancora più singolare se si considera che contemporaneamente la rigidità dell'applicativo impedisce che qualsiasi atto del PM venga concretamente ad esistenza senza l'intervento del cancelliere, essendogli ad esempio impedito non solo di iscrivere, anche in caso di urgenza, un nuovo procedimento, ma anche di redigere e firmare un decreto di perquisizione o di intercettazione d'urgenza.

organizzative che debbono essere tradotte nelle scelte di funzionamento dell'applicativo, e di conseguenza condizionare poi il funzionamento di tutti gli uffici, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalle loro caratteristiche e dalla realtà geografica nella quale operano. A questo proposito è da ritenersi assolutamente positiva l'esperienza della collaborazione tra il gruppo di analisi degli applicativi del processo penale costituita dalla VII Commissione e DGSIA, collaborazione che anzi dovrebbe essere ampliata sino a ricomprendere non solo la fase di sperimentazione dell'applicativo, ma quella dalla sua stessa progettazione: in tale fase, infatti, l'apporto conoscitivo e giuridico dei magistrati individuati dal Consiglio, appartenenti a diversi uffici e svolgenti diverse funzioni, consentirebbe di affrontare anticipatamente numerose delle criticità che sono invece state riscontrate solo dopo l'entrata in esercizio di APP. A tal fine, dunque, va auspicata una collaborazione sempre più stretta tra il Consiglio Superiore ed il Ministero, dal momento che l'efficace funzionamento di APP è la condizione per un efficace funzionamento della giustizia penale.

3.3 Deposito telematico degli atti e notifiche.

Il Portale Deposito atti Penali (d'ora in avanti PDP) è una piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati (art. 2 b bis del DM 44/2011 siccome modificato dal decreto 271/2023, d'ora in avanti regolamento).

Fin dalle prime applicazioni tecniche di tale sistema, dopo il riconoscimento l'applicativo verifica la corrispondenza fra le informazioni fornite dal difensore al momento dell'accesso al portale e quelle riportate nel documento stesso, onde associarlo correttamente al procedimento per il quale se ne chiede il deposito.

Conclusa questa prima fase di controlli, il documento e le informazioni fornite dal depositante vengono traslate nella disponibilità informatica della segreteria del pubblico ministero.

I depositi telematici a seguito dell'emanazione del decreto 271/2023 sono stati disciplinati dall'art. 13 *bis* del DM 44/2011 secondo il quale nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dalla DGSIA. Gli atti e i documenti predetti, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta

il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

La disciplina predetta ha eliminato il controllo "filtro" della segreteria e della cancelleria, che, a prima vista, poteva sembrare un ostacolo per il depositante, ma costituiva in realtà una garanzia per lo stesso depositante in quanto consentiva di evitare che l'atto depositato fosse accolto nel sistema e collocato in un "limbo" allorché, non avendo ad es. superato tutte le verifiche automatiche per disallineamento nome magistrato- procedimento penale, risultasse non più associabile ad uno specifico fascicolo.

Il regolamento, con una generica formula "*salvo il caso di anomalie bloccanti*", pare ormai demandare alle sole specifiche tecniche l'ambito di applicazione di un sistema di interlocuzione tra il depositante e la segreteria/cancelleria che è però nodale per il corretto allineamento tra gli atti depositati ed il fascicolo con evidenti possibili criticità incidenti sulla pronta disponibilità degli atti depositati nel fascicolo del magistrato.

La formulazione della menzionata disposizione regolamentare rischia quindi di produrre rilevanti criticità, durante il procedimento ed il processo, laddove le istanze dei difensori potrebbero, in assenza dell'attività delle segreterie e delle cancellerie (non prevista di regola dall' art.13 *bis* cit.), non essere tempestivamente valutate non essendovi alcuna certezza sul corretto abbinamento automatizzato tra istanza e fascicolo.

Il portale delle notizie di reato (d'ora in avanti portale NDR) è la piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato (art. 2 b ter del DM 44/2011).

La predetta disciplina è l'evoluzione di quella di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevedeva (art. 221 co.11) che al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare fosse autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in

deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

La fase di sperimentazione del portale NDR ha dato indubbiamente ottimi risultati, ma attualmente la funzionalità del sistema sconta le criticità riscontrate nell'implementazione di APP, poiché le notizie di reato che pervengono telematicamente alla Procura non sono distinte tra loro in relazione ai profili di urgenza (detenuti, sequestri, codici rossi etc.) per il rispetto dei termini di legge in relazione alle convalide degli arresti e dei sequestri, all'assunzione urgente delle sommarie informazioni delle persone offese dei reati in "codice rosso" ed in relazione a tutte le indifferibili determinazioni del P.M.. Per gli Uffici giudicanti, analogamente, i procedimenti non sono distinguibili in relazione al rispetto dei termini di legge, alle convalide degli arresti e dei sequestri, nonché alle attività urgenti. Ne consegue l'impossibilità di distinguere i procedimenti in relazione ai profili di urgenza.

Il sistema delle notifiche ha subito una profonda rimodulazione poiché l'art. 148 co.4 c.p.p., come novellato a seguito della riforma "Cartabia", oggi richiama espressamente l'istituto del "*domicilio digitale*" allorché stabilisce che si procede con le modalità analogiche di notifica "*in tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere*" con le modalità telematiche. Tale innovazione ha tuttavia avuto un limitato impatto sulla concreta efficienza del procedimento penale, dal momento che il domicilio digitale è attualmente previsto in via obbligatoria solo per categorie limitate di soggetti (cfr. art. 3 bis e ss. C.A.D.), mentre l'inserimento volontario dei soggetti "non obbligati" nell' INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) ha avuto un modesto successo di adesioni.

La previsione di un domicilio speciale telematico (indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato) dichiarato (cfr. art. 161 co.1 c.p.p.), essendo parimente collocata sul piano della mera opzione facoltativa dell'indagato, ha avuto analoghi limitati effetti sulla complessiva efficienza del procedimento di notifica. Sullo sfondo della riforma digitale delle notificazioni rimane poi la possibilità di indicazione di un indirizzo di posta elettronica anche ordinario (art. 63 bis disp.att. c.p.p.) ai fini degli avvisi di mera cortesia.

Di conseguenza la "svolta digitale" delle notificazioni penali, in assenza di norme generali che obblighino alla elezione del domicilio digitale o di un domicilio telematico speciale, non appare poter produrre concreti effetti sulla certezza e rapidità delle notifiche nel procedimento penale.

4 IL PUNTO DI VISTA DELL'AVVOCATURA

4.1 Il settore civile

Le criticità già segnalate in occasione delle precedenti relazioni dal lato dell'avvocatura permangono e appare sufficiente un espresso richiamo (criticità e limiti software, in assenza di un software ministeriale, non univocità del fascicolo informatico e limiti alla sua implementazione, criticità connesse alla pluralità di riti e sistemi), ma a queste se ne sono aggiunte di ulteriori, anche in relazione all'ampliamento dell'obbligatorietà dei depositi telematici, che dal 30 giugno 2023 è stato esteso ad altri uffici giudiziari.

Tali innovazioni, apportate in tempi eccessivamente ristretti ed in assenza di adeguata sperimentazione, hanno apportato difficoltà operative connesse soprattutto:

- *quanto al Tribunale per i Minorenni:*

all'imperfetta migrazione dei dati dal precedente applicativo (SIGMA), con particolare riferimento alla mancata associazione delle anagrafiche dei difensori con quelle delle parti assistite, con la conseguenza che gli avvocati non avevano accesso ai propri fascicoli, e all'approssimativa acquisizione dei documenti informatici, quasi tutti importati con un medesimo nome file – sprovvisto persino dell'estensione ".pdf" – denominato "*application.data*";

- *quanto al giudice di pace:*

alla presenza di un applicativo web, destinato nelle intenzioni a fungere da "*Consolle del Magistrato*" ancora non adeguato, sicché tuttora permane una diffusa difficoltà ad eseguire la verbalizzazione d'udienza in modalità telematica, alla scarsa formazione del personale di cancelleria, con i conseguenti ritardi nell'accettazione dei depositi e nella non sempre corretta gestione dei dati nei registri di cancelleria.

Sono segnalate perduranti difficoltà di gestione dei depositi telematici e delle consultazioni dei fascicoli dei procedimenti rientranti nel codice della crisi d'impresa, articolati dal 2022 secondo la logica del "procedimento unitario" e recante una miriade di nuovi tipi-atto e di ruoli che, se non correttamente associati tra essi, generano errori lato avvocato e difficoltà di gestione delle accettazioni lato cancelleria.

D'altronde, l'introduzione del processo civile telematico ha ampliato il novero delle novità nelle modalità di svolgimento delle attività anche non strettamente difensive al lavoro degli avvocati, introducendo una serie di adempimenti (pagamenti telematici ormai obbligatori, depositi complementari) che, come già osservato nelle precedenti relazioni, renderebbero necessaria un'integrazione reale dei sistemi utilizzati dai soggetti abilitati interni ed esterni soprattutto al fine – al momento lunge dall'essere raggiunto – di una effettiva condivisione delle informazioni strutturate e documentali presenti nei registri di cancelleria e nei fascicoli processuali.

Le problematiche maggiormente rilevanti per l'avvocatura si possono riscontrare sia con riguardo agli elementi strutturali del sistema PCT, sia con riferimento alle modalità attraverso le quali le attività demandate ai "soggetti esterni" al dominio giustizia vengono richieste e disciplinate spesso al di fuori dell'alveo delle norme processuali e tecniche.

Con l'introduzione dell'obbligo generalizzato dei depositi telematici e l'incremento relativo agli atti introduttivi si sono evidenziate una serie di carenze nell'infrastruttura informatica che, sia per i criteri di progettazione, sia a causa dell'esponenziale aumento delle consultazioni da parte dei soggetti abilitati esterni (non solo avvocati ma ausiliari del giudice, professionisti, ecc.), non consente un facile ed immediato reperimento delle informazioni, un'agevole consultazione dei fascicoli ed una efficiente acquisizione degli atti e documenti in essi contenuti.

Nel corso del 2023 sono diminuite numericamente le interruzioni del funzionamento dei sistemi (c.d. *patch day*), che hanno fatto posto a più numerosi aggiornamenti dei sistemi apportati "a caldo"; non sono mancate talune interruzioni impreviste che hanno dato luogo a messaggi di indisponibilità dei server, queste ultime dipendenti anche dall'alto numero di consultazioni negli orari di apertura degli studi professionali.

Permane, poi, una sintassi poco intellegibile dei messaggi di errore nei depositi, messaggi che non forniscono indicazioni univoche. Ciò genera spesso una moltiplicazione delle p.e.c. di deposito con conseguente aumento della mole di traffico sia per i *server* che per le cancellerie. L'utilizzo di espressioni quali "*sono necessari controlli da parte della cancelleria*" o "*sono necessari controlli da parte dell'ufficio ricevente*" sono infatti comuni sia agli *error* che ai *fatal*, di tal che gli avvocati possono essere indotti in errore ritenendo che un deposito affetto da errore fatale possa essere recuperato dall'attività di correzione manuale del cancelliere.

4.2 Il settore penale

Anche dal punto di vista dell'avvocatura vengono segnalate numerose criticità relative al Processo Penale Telematico, delle quali qui si riferisce sinteticamente

- *Portale del deposito degli atti penali*

L'interfaccia del Portale non contribuisce ad una semplificazione dei flussi di lavoro dell'avvocatura. Sono troppi e numerosi i campi obbligatori da compilare per il deposito di un atto.

In particolare,

- il deposito della querela richiede diverse informazioni che non hanno rilevanza processuale e non sono previste dal codice di rito. Inoltre, sarebbe opportuno estendere la funzione sollecito anche a tale atto visti i lunghissimi tempi di registrazione della notizia di reato. L'esperienza di questi mesi insegna che l'elencazione tassativa degli atti da depositare non è elemento di semplificazione dell'attività informatica;
- manca del tutto la predisposizione di flussi documentali dedicati alla fase dell'udienza predibattimentale. È noto che l'art. 554 *ter* c.p.p. introduce una serie di opportunità difensive che non trovano riscontro nell'elencazione degli atti previste nel portale in quella determinata fase. Manca in particolare l'indicazione della udienza nell'ipotesi del deposito della costituzione di parte civile;
- la mancata valorizzazione del campo anagrafico dell'assistito è inspiegabile e rende macchinosa la ricerca del procedimento autorizzato;
- allo stato risulta impossibile la consultazione degli atti depositati dal difensore nelle diverse fasi in cui sia consentito. È invece fondamentale che il difensore possa consultare quantomeno i propri atti, e ciò anche prima della *discovery* del fascicolo delle indagini preliminari. Quella del "*fascicolo digitale della difesa*", liberamente consultabile, è l'esigenza che va soddisfatta per un effettivo e concreto esercizio delle prerogative difensive nell'ambito del processo penale telematico;
- l'impossibilità di accesso agli atti del fascicolo delle indagini preliminari è senz'altro la causa di maggior disagio ed il tema che presenta maggiori difficoltà. La formazione del fascicolo digitale e la sua consultazione - nelle varie fasi processuali in cui essa è permessa - rappresentano momenti essenziali per la compiuta realizzazione del processo

penale telematico. Alla luce della *road map* introdotta dal D.M. 217/23 sarà opportuno intervenire per tempo nei casi di *discovery* anticipata (art. 309 c.p.p.) per garantire l'aderenza della disciplina informatica al codice di rito;

- infine, la consultazione degli atti via TIAP presenta due fondamentali criticità: la mancanza di un elenco esaustivo e l'impossibilità di consultare il contenuto dei supporti informatici in esso contenuti, di cui spesso il difensore conosce l'esistenza solo attraverso la produzione durante la fase dibattimentale. A ciò si aggiunga che la copia rilasciata alla difesa non riproduce la nomenclatura che appare sulla schermata in sede di richiesta degli atti, ma solo nomi file generici ed incomprensibili, il che rende la consultazione particolarmente laboriosa.

Il tema del fascicolo digitale e delle copie al difensore appare fondamentale nella logica dello snellimento dei flussi di lavoro. Un esempio: in attesa della gratuità degli atti processuali, l'avvocato è costretto a compiere attività plurime, e cioè:

- la richiesta copia allo sportello;
- l'allontanamento dallo sportello per reperire un PC per il pagamento dei diritti tramite *PagoPA*, stante anche l'inesistenza di un applicativo per i pagamenti utilizzabile da cellulare;
- la ricerca di una stampante per la stampa della relativa ricevuta da presentare allo sportello;
- il ritorno allo sportello per completare la richiesta mediante presentazione della ricevuta;
- l'eventuale ritorno allo sportello, nei giorni successivi, per il ritiro delle copie, se cartacee.

Specularmente, lo stesso personale amministrativo addetto al rilascio delle copie stesse è costretto ad eseguire molteplici attività di *backoffice*, conseguenti a quelle compiute dai difensori. A tanto si aggiunge la proliferazione di prassi diverse tra gli Uffici giudiziari che rendono poco agevole il ricorso allo strumento informatico.

Una riflessione conclusiva deve essere rivolta ai tempi di accettazione degli atti difensivi depositati attraverso il PDP, che quasi mai avvengono in giornata.

Nell'ambito dei depositi telematico a mezzo PEC, si segnala lo scorretto utilizzo da parte di alcune cancellerie di indirizzi PEC diversi da quelle risultanti dall'elenco contenuto nell'apposito Provvedimento DGSIA, indirizzi che vengono comunicati" agli avvocati attraverso affissioni di cartelli artigianali nei corridoi degli uffici giudiziari.

5 LO STATO DELL'HARDWARE E DELL'ASSISTENZA

L'analisi degli ultimi questionari RID ha consentito di fotografare la condizione del patrimonio informatico degli uffici giudiziari all'indomani dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia e delle modifiche legislative successive.

I dati relativi agli Uffici Giudicanti civili e penali ed agli uffici requirenti, distribuiti per dimensioni in Tribunali piccoli, medio-piccoli, medio-grandi, grandi, metropolitani e Corti di Appello, sono stati acquisiti anche grazie alla preziosa collaborazione dell'Ufficio Statistico del CSM in costante analisi e comparazione con le precedenti rilevazioni e consentono di comprendere l'impatto che il sistema giudiziario informatico nel suo complesso ha ricevuto in questo periodo connotato da una forte spinta verso la digitalizzazione, specie nel settore penale. In generale, circa le dotazioni di hardware e di postazioni esclusive di lavoro collegate alla rete per gli uffici di primo e secondo grado, le condizioni degli uffici giudiziari civili e penali segnano un risultato più che soddisfacente, a fronte di segnali non incoraggianti sotto il profilo della assistenza sistemistica per cui la maggioranza degli uffici giudicanti ha ritenuto come non adeguato il livello di assistenza con riferimento alla qualità ed alla tempistica del servizio, con un lieve miglioramento per il settore penale.

In particolare, l'analisi dei dati sullo stato delle dotazioni hardware degli uffici giudiziari civili conferma il trend positivo in termini di efficienza e disponibilità di materiali informatici. Risulta garantita alla quasi totalità dei magistrati del settore di competenza e del personale amministrativo una postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegati alla rete, con minime criticità nei tribunali medio piccoli e grandi e per i magistrati nelle corti di appello; circa la magistratura onoraria, si riscontra un tendenziale miglioramento negli Uffici più piccoli e peggioramento per gli uffici di maggiori dimensioni per segnalati problemi logistici e carenza di hardware.

Le postazioni informatiche per i tirocinanti, ex art. 73 DL 69/2013, ad eccezione dei Tribunali grandi, metropolitani e Corti di Appello che garantiscono buoni risultati, appaiono inadeguate per i restanti Uffici di minori dimensioni; più della metà non fornisce postazioni ai giovani a causa dei ricorrenti problemi logistici e di carenza di hardware/rete.

Le forniture di postazioni informatiche alle nuove figure degli addetti all'Ufficio per il Processo segnano un deciso e diffuso incremento nella quasi totalità degli uffici interpellati.

Il giudizio sulla qualità delle dotazioni informatiche degli uffici è complessivamente discreto con problematiche, segnalate da taluni uffici, connesse a inadeguatezze dell'hardware e/o mancanza di stampanti e scanner oltre che ad obsolescenza delle apparecchiature.

L'assistenza sistemistica riflette in tutti gli uffici giudicanti civili un evidente peggioramento per i ritardi negli interventi o per il loro scarso successo o per la mancanza di interlocutore diretto al momento della richiesta.

Negli uffici giudicanti penali, in cui si riscontra il dato positivo della dotazione di strumenti informatici collegati alla rete per la quasi totalità dei magistrati e del personale amministrativo (fatta eccezione per pochi uffici del centro-sud del paese che lamentano problemi per motivi logistici e carenza di hardware/rete), ampia è la fornitura di strumenti per le videoregistrazioni il cui utilizzo tuttavia (così come meglio si dirà nel capitolo riservato sul tema) ha comportato criticità per difetti di audio, malfunzionamento delle riprese video, problemi di rete e di connessione con la piattaforma Teams.

Le dotazioni informatiche della magistratura onoraria, riscontra un netto miglioramento soprattutto nei Tribunali piccoli e medio-piccoli, apparendo costante le forniture negli uffici maggiori.

Analogamente non incoraggiante è il dato delle apparecchiature informatiche riservate ai tirocinanti ex art. 73 DL 69/2013, presenti solo negli uffici minori e non anche negli uffici metropolitani e nelle corti di appello, a causa dei ricorrenti problemi logistici e di carenza di hardware/rete.

Decisamente soddisfacente appare la percentuale di assegnazione di postazioni informatiche esclusive agli addetti dell'Ufficio per il Processo per la quasi totalità degli uffici, con un progressivo incremento rispetto al passato.

Il giudizio complessivo sulla qualità delle dotazioni informatiche dell'ufficio risulta mediamente discreto nella maggioranza degli uffici giudiziari penali; in taluni uffici si evidenziano inadeguatezze dell'hardware e/o mancanza di stampanti e scanner oltre che obsolescenza delle apparecchiature.

L'assistenza sistemistica degli uffici giudicanti penali registra un leggero miglioramento per la maggior parte degli uffici, residuando talune criticità connesse alla mancanza di interlocutore diretto al momento della richiesta oltre che ritardi e scarsi successi nell'intervento.

Negli uffici requirenti la stragrande maggioranza dei magistrati e del personale amministrativo dispone di postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegati alla rete. I

magistrati sono dotati in gran numero di strumenti per le videoregistrazioni (in taluni uffici si è optato per la fornitura in favore delle Sezioni di PG) ad eccezioni delle Procure Generali che rilevano una minore disponibilità. Non sufficiente è il giudizio per la magistratura onoraria, atteso che circa metà degli uffici non fornisce i vice procuratori onorari delle apparecchiature informatiche per carenza di hardware. Parimenti insufficiente è il dato sulle forniture di postazioni informatiche per i tirocinanti ex art. 73 DL 69/2013, a causa della mancanza di tirocinanti oltre che per i ricorrenti problemi logistici e di carenza di hardware/rete.

Il giudizio complessivo sulla qualità delle dotazioni informatiche degli uffici requirenti risulta mediamente discreto negli uffici di piccole e medio-piccole dimensioni e tendenzialmente in peggioramento per gli altri uffici in cui si lamentano mancanza di stampanti, scanner oltre che obsolescenza delle apparecchiature.

L'assistenza sistemistica è connotata da una minore qualità del servizio per gli uffici di piccole dimensioni, in cui si lamentano criticità connesse alla mancanza di interlocutore diretto al momento della richiesta, insufficienza degli addetti e ritardi e/o scarsi successi nell'intervento; gli uffici di maggiori dimensioni segnano un tendenziale miglioramento rispetto al passato.

Negli uffici del Giudice di Pace il dato delle apparecchiature informatiche non è esaltante riscontrandosi, specie nel civile, una scarsa disponibilità per giudici e personale amministrativo: solo poco più di 1/3 di essi dispone di pc fissi e portatili, peraltro pochi ed obsoleti. Per il penale la situazione è leggermente migliore: più della metà degli uffici offre materiale informatico per giudici e personale amministrativo (prevalentemente pc portatili ma non anche pc fissi). Tuttavia, la qualità della connessione degli uffici di pace del distretto è carente per lentezza e insufficienza di punti rete.

Per i Tribunali dei Minori la totalità dei magistrati e del personale amministrativo dispone, nel settore civile e penale, di attrezzature informatiche; solo la metà degli uffici ne ha previsto l'assegnazione in favore di esperti minorili e magistrati onorari. La qualità è ritenuta più che discreta nella maggioranza degli uffici. Analogamente per le Procure presso i Tribunali dei Minori si riscontra un dato più che positivo di forniture per la quasi totalità degli uffici in favore di magistrati e personale amministrativo. Confortante è altresì il dato delle apparecchiature per le videoregistrazioni fornite alla maggioranza degli uffici, con una buona resa in termini di efficienza. Circa l'assistenza il giudizio per il settore minorile è complessivamente discreto: non si evidenziano progressi nella qualità degli interventi alla luce del nuovo contratto di assistenza e dell'avvio del portale help-desk giustizia.

Negli uffici della DNA si segnalano criticità sulla qualità delle dotazioni informatiche ed in specie hardware non moderni, software arretrati, lentezza delle reti e problemi di sicurezza.

Per la Corte di Cassazione le dotazioni informatiche risultano inadeguate, il sistema del wifi è insufficiente (collegamento instabile nelle camere di consiglio ecc.) e si registrano criticità nel funzionamento del PCT per segnalati blocchi e/o lentezza, difficoltà di consultazione del fascicolo a video e mancanza di efficace sistema di calendarizzazione delle cause.

6 GLI OBIETTIVI DEL PNRR E LE MODIFICHE CONSEGUENTI IN MATERIA TELEMATICA

6.1 Gli obiettivi del PNRR

Gli obiettivi iniziali del PNRR relativi al *disposition time* civile e penale ed all'abbattimento dell'arretrato civile prevedevano, quanto al *disposition time*, per il settore civile la riduzione del 40% entro giugno 2026 del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio; per il *disposition time* penale, la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 25% entro giugno 2026.

Quanto all'arretrato civile per i Tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65% entro fine 2024 e del 90% entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55% entro fine 2024 e del 90% entro giugno 2026.

All'esito della rinegoziazione dei target relativi all'arretrato civile, a far data da dicembre 2023, essi sono stati ridefiniti e, pertanto, attualmente, sono rimodulati nel senso che entro la fine del 2024 è prevista la riduzione del 95% dei procedimenti pendenti al 31.12.2019 con data di iscrizione fino al 31.12.2016 per i Tribunali e al 31.12.2017 per le Corti di appello.

Entro il 30 giugno 2026 invece è prevista la riduzione in misura pari al 90% dei procedimenti pendenti al 31.12.2022 con data di iscrizione compresa tra 01.01.2017 e 31.12.2022 per i Tribunali e tra 01.01.2018 e 31.12.2022 per le Corti di appello. E' invece rimasto invariato il target relativo al *disposition time*.

La rimodulazione dei target relativi all'arretrato civile consente oggi di individuare in modo preventivo i giudizi che vanno definiti entro i margini temporali suddetti. Si tratta di una modalità di individuazione dei fascicoli interessati dagli obiettivi PNRR sicuramente più agile rispetto al passato. Tale approccio "statico" alla selezione dei giudizi interessati dai target PNRR si rivela pertanto proficua in termini di monitoraggio statistico.

6.2 Gli strumenti statistici per l'analisi dei flussi ed il monitoraggio

I sistemi statistici rivestono oggi peso decisivo tenuto conto degli obiettivi del PNRR che, imponendo programmazione ed organizzazione funzionale al loro raggiungimento, richiedono prioritariamente una costante analisi statistica dei flussi allo scopo di monitorare il progressivo avanzamento nel raggiungimento degli stessi. I kit statistici disponibili al fine del monitoraggio dei flussi quanto agli obiettivi PNRR coniugano strumenti messi a disposizione

sia dal Ministero che dal CSM. Quanto al Ministero sono pubblicate rilevazioni con cadenza trimestrale.

In particolare, nella sezione Monitoraggio della giustizia sono pubblicati report predefiniti, scaricabili in formato Excel (per Tribunali e Corti d'appello) contenenti per ruolo, iscritti e definiti, variazioni delle pendenze e stratigrafia delle pendenze. Nel monitoraggio mensile sono pubblicati sempre report predefiniti con l'andamento mensile di iscritti e definiti. Da ultimo la rivelazione statistica ministeriale è stata aggiornata con la pubblicazione della nuova dashboard di Monitoraggio PNRR con i dati aggiornati al 2023 accessibile dal sito web della Direzione.

Quanto al CSM, a far data dal giugno 2023 è disponibile il c.d. Cruscotto degli obiettivi PNRR con l'indicazione degli andamenti degli Uffici a livello nazionale, distrettuale e di singola sede. Il Cruscotto, nel vigore dei precedenti target PNRR, riportava graficamente la situazione di partenza delle grandezze (baseline 2019), il loro andamento annuale sino al 2022, i target da raggiungere entro il 2024 ed entro il 2026. L'analisi statistica è poi corredata dai grafici di previsione dell'andamento degli Uffici nel raggiungimento degli obiettivi PNRR. In particolare, sono offerte due previsioni sui futuri andamenti degli indicatori basate l'una sul biennio 2021-2022 e l'altra sul quadriennio 2019-2022. Sono inoltre forniti i dati dell'arretrato per ciascuna sezione tabellare dei Tribunali e delle Corti d'Appello (download), nonché un grafico che mette a confronto l'arretrato pro-capite (rapportato all'organico destinato al settore civile) con il tasso di turnover complessivo registrato nel quinquennio 2017-2021 nei singoli uffici.

7 LE BANCHE DATI DI GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nella prospettiva di una migliore strutturazione e fruizione dei servizi degli uffici giudiziari sono stati realizzati in diversi distretti una serie di progetti finalizzati alla creazione di archivi di giurisprudenza di merito, in alcuni casi direttamente popolati e implementati dalle risorse interne dell'ufficio giudiziario, in altri realizzati in condivisione con differenti soggetti istituzionali.

Tali progetti, funzionali alla raccolta e catalogazione dei provvedimenti depositati dai Giudici, quali moderni strumenti di conoscenza dell'attività giudiziaria, se per un verso sono prevalentemente finalizzati a migliorare la qualità del lavoro, la tendenziale uniformità delle soluzioni interpretative e la tempestività dell'informazione, per altro verso, mirano a conferire all'archivio delle sentenze di merito il crisma di strumento moderno ed efficace di *trasparenza* del servizio Giustizia, inteso quale prezioso veicolo di conoscenza e diffusione di orientamenti e prassi del territorio, capace di favorire nuove modalità di contatto fra i cittadini e l'amministrazione, anche nell'auspicata prevedibilità delle decisioni.

Le banche dati di giurisprudenza di merito, quali strumenti di *governance* collettiva del lavoro giudiziario, mirano a trasformarsi, da dispositivi informatici di conoscenza e di informazione finalizzati a favorire la formazione degli operatori del comparto Giustizia e a garantire la circolazione delle informazioni, sempre più in strumenti di organizzazione giudiziaria volti, da un lato ad assicurare maggiore efficienza e migliori *performance* degli uffici, dall'altro ad assicurare la trasparenza e la conoscenza delle decisioni di merito, anche per garantire un controllo sulla coerenza interna dei provvedimenti da parte degli utenti del servizio.

Nei diversi uffici giudiziari si registrano, tuttavia, differenti modelli organizzativi di sistematizzazione del patrimonio giurisprudenziale in archivi informatici che impattano sulla quotidiana attività degli operatori del settore Giustizia, condizionandone anche le scelte e le determinazioni in ordine alla più efficiente ripartizione delle risorse umane e materiali. Per verificare, quindi, quali tra gli aspetti delle diverse esperienze possano costituire un utile riferimento per il futuro, appare prima necessario ponderare le diverse caratteristiche dei differenti archivi. La cifra comune di questi "*data base*" è di essere tutti costituiti da esperienze validate da Magistrati o, comunque, implementate sotto il loro controllo. Tuttavia, volendo ipotizzare una classificazione ed un ordine nel panorama delle diverse banche dati di giurisprudenza di merito, appare utile distinguere tra due diversi ambiti: il primo che vede contrapposti i progetti di raccolta giurisprudenziale *territoriali* da quelli di portata *nazionale*; il

secondo che differenzia gli archivi giurisprudenziali che utilizzano software tradizionali da quelli implementati da sistemi di intelligenza artificiale.

Sul versante delle diverse esperienze *territoriali*, nel tentativo di proporre una ulteriore differenziazione dei vari archivi, appare utile distinguere tra:

- 1) banche dati curate dall'Ufficio per il processo ad uso esclusivamente interno;
- 2) banche dati implementate da risorse dell'ufficio e fruibili anche da soggetti esterni;
- 3) banche dati realizzate in accordo con le Università ed altri enti istituzionali;
- 4) archivi di giurisprudenza finalizzati a sperimentare l'utilizzo di algoritmi intelligenti in funzione predittiva delle decisioni.

Per i modelli *nazionali* di sistemazione in archivi della giurisprudenza di merito, la classificazione invece appare di più agevole soluzione: da un lato si impone il recente progetto ministeriale della banca dati "massiva" di merito (BDR e BDP) realizzata in attuazione degli obiettivi PNRR, dall'altro si colloca l'importante esperienza della ricostituzione dell'archivio della giurisprudenza di merito nell'ambito del sistema *ItalgireWeb*. Fatte queste differenziazioni e preso atto delle proteiformi funzioni che assolvono i differenti modelli organizzativi adottati dagli uffici giudiziari per l'istituzione e l'implementazione di archivi di giurisprudenza di merito, appare indispensabile evidenziare come i documenti sottoscritti dai dirigenti per la realizzazione di un qualunque "*data base*" ufficiale della giurisprudenza dell'Ufficio debbano essere monitorati con attenzione dall'organo di governo autonomo, che ne valuterà di volta in volta le importanti ricadute organizzative e l'impatto che possano avere sul lavoro dei Magistrati.

7.1 Gli archivi di giurisprudenza ad uso interno dell'Ufficio

Il primo patrimonio di esperienze, a cui far riferimento quando si monitorano i documenti di costituzione di banche dati, è quello dei progetti di sistematizzazione e archiviazione della giurisprudenza di merito realizzati quali raccolte di indirizzi giurisprudenziali ad esclusivo uso interno e creati per servizi di studio e/o di supporto al Magistrato o alla singola sezione dell'Ufficio, a cui è funzionale l'impegno degli addetti all'ufficio per il processo nell'esercizio dei servizi trasversali.

Al contributo esperienziale testimoniato dagli uffici aderenti all'attuazione di soli archivi informatici dei provvedimenti ad uso interno va riconosciuta una importante funzione di miglioramento dell'efficienza dell'ufficio giudiziario, giacché, nel garantire la conoscenza dei

diversi orientamenti e delle decisioni più interessanti per il distretto, appare capace di assicurare maggiore produttività e migliori standard di rendimento del Giudice.

In tale ottica la banca dati di giurisprudenza interna all'ufficio, quale prassi virtuosa per il potenziamento dell'ufficio per il processo e quindi strumento di ausilio e supporto all'attività decisionale della controversia, trova la sua ragione nel favorire momenti di confronto, conoscenza e sintesi tra i Giudici, al contempo agevolando la fase di studio e di redazione degli atti, orientando così l'ufficio a prendere decisioni in tempi più rapidi rispetto a prassi innovative o a soluzioni concrete da adottarsi su tematiche di attualità e di comune interesse.

Le banche dati di giurisprudenza del territorio, gestite e implementate con l'ausilio degli AUPP, meritano dunque di essere considerate positivamente in quanto declinazione di modelli organizzativi finalizzati alla migliore efficienza ed efficacia dell'azione giudiziaria, ma anche al miglioramento delle *performance* dell'attività giudiziaria. Allo stato, tuttavia, tali progetti parrebbero non aver raggiunto l'auspicato livello di utilità in funzione di una piena conoscenza delle decisioni del territorio, poiché si registra, in una valutazione unitaria delle diverse iniziative locali, uno scarso livello di interesse alla fruizione di queste raccolte giurisprudenziali da parte dei magistrati.

7.2 La Banca Dati di Merito riservata (BDR) e quella pubblica (BDP)

Il tema della sistemazione e accessibilità del patrimonio giurisprudenziale "locale" involge anche quello della futura coesistenza con la banca dati "massiva" nazionale di giurisprudenza di merito realizzata in attuazione degli obiettivi PNRR inseriti nella misura "*Riforma 1.8 – Digitalizzazione del Sistema Giudiziario*" e volta ad assicurare la consultazione telematica pubblica dei provvedimenti adottati dai Tribunali e dalle Corti di appello.

In data 20 novembre 2023 il Dipartimento per la transizione digitale, in una virtuosa prospettiva divulgativa, ha, infatti, aperto agli utenti presenti nell'Active Directory nazionale, accessibile tramite la RUG, una banca dati nazionale riservata ai Magistrati in servizio (c.d. BDR) che include milioni di sentenze in chiaro, ovvero tutti i provvedimenti civili depositati negli uffici di primo e secondo grado, a partire dal 1 gennaio 2016, con aggiornamento quotidiano del flusso di alimentazione digitale dagli archivi *Sicid* e *Siecic* (con la sola esclusione dei provvedimenti in materia di rapporti di famiglia, minori e stato della persona), contenente anche un'apposita sezione di sentenze del settore penale, da caricarsi manualmente (in attesa dell'avvio del processo penale telematico) da parte degli uffici giudiziari. Sono raccolti nella banca dati

riservata, insieme ai testi delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, anche eventuali *abstract* relativi ai provvedimenti pubblicati dai soggetti designati dal capo dell'ufficio nei tribunali e nelle corti d'appello. L'inserimento degli *abstract* avviene manualmente dagli uffici, nel formato originale in cui sono stati redatti, in base ad un processo interno che prevede la redazione e l'approvazione da parte del singolo ufficio.

In questa sezione della BDR è possibile anche effettuare l'*upload* dei *report* delle varie questioni giuridiche approfondite in occasione delle riunioni sezionali degli Uffici. Tutti i provvedimenti che popolano la BDR sono visibili liberamente all'utente, senza alcun oscuramento dei dati personali delle parti. Tuttavia, non sono pubblicati nell'archivio i provvedimenti in materia di rapporti di famiglia, minori e stato della persona, trattandosi di materie per le quali, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è necessario l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato. La BDR prevede l'impiego di algoritmi basati su tecniche di intelligenza artificiale generativa per supportare le ricerche, mettendo a disposizione degli utenti sia la funzione «*AI Abstract*», capace di generare in tempo reale una sintesi dei provvedimenti ad uso degli utenti, sia quella dell'«*Assistente virtuale Chat Bot*» in grado di fornire informazioni e risposte alle domande in linguaggio naturale.

Il 14 dicembre 2023 la banca dati di giurisprudenza di merito è stata destinata, anche se in una versione con funzionalità più limitate, anche alla libera fruizione da parte di tutti i cittadini che potranno accedervi, tramite portale dei servizi telematici (PST), dopo essersi autenticati con SPID o CIE o CNS. Il cittadino, al pari dell'utente Giustizia, avrà la possibilità di consultare il medesimo archivio dei provvedimenti che popolano la BDR, utilizzando vari criteri di ricerca, sia semantici che sintattici. La banca dati di merito pubblica (c.d. BDP), per assicurare adeguati livelli di riservatezza, consente tuttavia la consultazione dei provvedimenti con i dati personali e i dati identificativi delle parti già pseudonimizzati. La BDP ha inoltre realizzato la sostituzione della banca dati Archivio Giurisprudenza Nazionale (AGN), alla quale gli utenti potevano accedere tramite il portale dei servizi telematici del Ministero, popolata da una selezione dei provvedimenti effettuata dai Magistrati estensori. La sostituzione della banca di giurisprudenza AGN con la BDP mira quindi a superare le possibili criticità nella gestione dei dati personali che si erano paventate con riferimento alla possibilità di soggetti esterni all'amministrazione di interrogare con software propri le sentenze ed effettuare il download massivo dei dati.

Questa banca dati di giurisprudenza "massiva", oltre a concludere il percorso di attuazione del target PNRR, mira anche a realizzare una maggiore conoscenza e consapevolezza del funzionamento della Giustizia e dei processi decisionali ad essa sottesi, avvicinando il cittadino all'Istituzione attraverso il processo di digitalizzazione.

Tuttavia, mentre un tale sistema di conoscibilità delle decisioni per un verso appare certamente funzionale alla costruzione di un pensiero attivo e consapevole, anche nell'ottica della *prevedibilità* delle decisioni e del controllo di coerenza da parte dei cittadini del servizio Giustizia, per altro verso, potrebbe anche favorire effetti potenzialmente negativi, facilitando, per mero produttivismo, la passiva ricezione di apparati motivazionali, con conseguente conformismo giudiziario ed impoverimento della stessa qualità della giurisdizione.

7.3 Le banche dati di merito fruibili anche da soggetti esterni all'Ufficio

Altro modello di sistemazione delle sentenze in banche dati è quello adottato da taluni uffici giudiziari, in accordo con le Università ed in attuazione del progetto PON Governance, che hanno organizzato i propri archivi di giurisprudenza come raccolte di decisioni giudiziarie fruibili e visibili a tutti, quindi orientate non solo a far conoscere i provvedimenti giudiziari ai Magistrati, ma soprattutto ai cittadini per favorire la *cultura della trasparenza*, da intendersi quale conoscibilità e quindi controllabilità delle decisioni da parte degli utenti.

In questo ambito sono in corso in alcuni uffici anche progetti più evoluti finalizzati a sperimentare l'utilizzo di sistemi di *intelligenza artificiale*, con particolare riferimento alla possibilità di interrogare, con linguaggio naturale, la banca dati per acquisire la possibile proiezione giudiziaria del caso proposto, in un'ottica *predittiva* delle decisioni. Tali progetti si collocano in un contesto di consapevole esercizio della giurisdizione, inteso non solo quale esigenza organizzativa dell'ufficio legata al miglioramento del *servizio Giustizia*, ma anche, quanto meno nell'ipotesi delle banche dati di giurisprudenza di merito che consentono l'elaborazione e l'interrogazione con l'uso di algoritmi, quale concreta attuazione di un modello matematico-statistico nell'esercizio di quella che viene definita *giustizia predittiva*, che consente di prevedere, sulla base dell'elaborazione di un'enorme quantità di dati (*big data*), l'esito di un giudizio con l'ausilio delle nuove tecnologie informatiche e digitali, ossia di fornire risposte utili per la formulazione decisoria dei singoli provvedimenti.

In quest'ottica, giova evidenziare che i progetti di sistemazione di giurisprudenza di merito maggiormente innovativi, in quanto elaborati anche con l'uso di algoritmi intelligenti, muovono

tutti dalla considerazione che la prevedibilità della decisione costituisca un indice *qualitativo* dell'attività giudiziaria ed appaiono, pertanto, in linea con le indicazioni Europee e con le applicazioni di I.A. da incoraggiare.

7.4 Big data e possibili impieghi di Intelligenza Artificiale: giustizia predittiva e giustizia algoritmica

Il tema delle banche dati di giurisprudenza di merito e della giustizia predittiva involge, tuttavia, ulteriori aspetti problematici di grande rilievo. E qui il discorso si riannoda alla delicata questione dei possibili impieghi di algoritmi intelligenti nell'ambiente giustizia. Appare evidente, infatti, che solo con appositi algoritmi computazionali si possano manipolare con velocità umanamente inaccessibile enormi quantità di dati, anche eterogenei, per ottenere risposte sempre più performanti e conferenti rispetto alle interrogazioni e ai criteri di ricerca impostati. A tal fine l'uso di I.A. appare cruciale nel processo di "estrazione di conoscenza" dai *big data*: tanto più si ha informatizzazione nell'archiviazione e gestione dei dati, tanto più si ha necessità di selezionare quest'enorme volume di informazioni digitalizzate con l'uso delle pervasive tecnologie dell'intelligenza artificiale.

L'uso di algoritmi intelligenti capaci di apprendere da grandi volumi di dati in maniera efficiente e di restituire *report* con elevati livelli teorici di precisione, sta riscrivendo anche la dimensione tradizionale (c.d. analogica) del rapporto "*dati disponibili/risultati utili*", secondo cui più è grande il volume dei dati disponibili, più i risultati ottenuti tramite ricerche con software tradizionali risultano inconferenti o poco intellegibili per carenza di selettività e per numero elevato di risultati.

È in corso, dunque, un significativo mutamento di paradigma nella gestione dei *big data*: nella nuova dimensione tecnologica (c.d. digitale) l'utilità dei risultati diventa direttamente proporzionale al volume dei dati disponibili secondo una duplice prospettiva: *da un lato*, al crescere della necessità di analisi di una mole enorme di informazioni per estrarre conoscenza, cresce l'esigenza di aggregare vari gruppi di dati (*cluster*) per poi rielaborarli con algoritmi intelligenti, perché solo in tal modo è possibile ottenere analisi veloci e immediate; *dall'altro*, più il volume dei dati a disposizione è "enorme", più gli algoritmi computazionali possono risultare selettivi e utili per rielaborare con velocità umanamente inaccessibile una gigantesca quantità di informazioni, ed estrarre risultati mirati, selezionando con un solo *click* la soluzione ottimale alla questione posta al software.

In tale prospettiva, gli archivi di giurisprudenza, implementati da sistemi di interrogazione intelligenti, diventano così, non solo (e non tanto) banche dati per gestire ed estrapolare risultati eventualmente utili, ma veri e propri estrattori di conoscenza, di supporto al Magistrato nelle determinazioni che deve assumere; e in tale nuova dimensione, i sistemi informatici utilizzati avranno, all'evidenza, una capacità di espansione sempre più significativa proponendosi, essi stessi, come veri e propri "*formanti giudiziari*", capaci di impattare sull'organizzazione degli uffici e trasformare il modo di lavorare di tutti i Magistrati, che saranno così agevolati nel lavoro quotidiano per scegliere meglio, più velocemente e in modo più consapevole.

Occorre poi ulteriormente valutare quale potenzialità "decisoria" nel rapporto uomo-macchina possa avere la capacità degli algoritmi nel restituire *report* sempre più performanti rispetto ai risultati delle ricerche utilizzabili per la soluzione dal caso concreto. La coerenza dell'uso di algoritmi computazionali va quindi verificata nel processo d'integrazione tra l'efficienza dei risultati offerti dall'uso di I.A. e il percorso cognitivo e decisionario del Giudice, che non può prescindere dal rispetto dei principi e valori dell'intero sistema giudiziario.

In questo nuovo rapporto dialogico tra giudice e algoritmo che si delinea all'orizzonte, appaiono evidenti i risultati pratici che conseguono all'uso di I.A. nell'elaborazione dei *big data*, in termini di risparmio di tempo, di semplificazione delle ricerche e di tendenziale calcolabilità e uniformità dei risultati delle interrogazioni. In tale nuova dimensione, non è arduo intuire gli effetti dirimpenti che lo sdoganamento dell'uso di strumenti di I.A., anche solo per l'estrapolazione di conoscenza dai *big data*, possa provocare sull'esercizio stesso della giurisdizione.

Da un lato, infatti, lo sviluppo di banche dati improntate a ricerche intelligenti, all'evidenza impermeabili da interferenze di elementi esterni alla decisione che ne potrebbero alterare l'esito finale, mira indubbiamente ad implementare la qualità delle *performance* cognitive e decisionali del Giudice, riducendo o evitando distorsioni ed errori decisionali, favorendo decisioni più obiettive e velocizzando la risposta di Giustizia.

Dall'altro, come è stato recentemente rilevato dal gruppo di lavoro CEPEJ in tema di utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa da parte dei professionisti giudiziari in un contesto lavorativo, con nota del 12 febbraio 2024, l'I.A. in ambiente giustizia reca con sé una serie di rischi ineludibili, tra cui quelli della potenziale produzione di informazioni fattivamente inesatte (soprattutto nelle ipotesi di opacità algoritmica e di imperscrutabilità dei meccanismi causali interni ai sistemi di I.A.), della standardizzazione delle informazioni, della possibile

divulgazione di dati sensibili, con evidenti violazioni della riservatezza, e della potenziale violazione dei diritti di proprietà industriale.

Né può trascurarsi, infine, che anche i risultati selezionati dall'algoritmo, al di là del fatto che siano conferenti e performanti rispetto alle interrogazioni poste al software, possano essere comunque oggetto di ulteriori sviluppi degenerativi da parte di chi eventualmente li utilizza per fini ulteriori ed ultronei, quali, tra tutti, quello della profilazione (*data profiling*) di *cluster* di dati (come quelli relativi alle parti processuali e al Giudice), anche a fini commerciali.

Secondo le linee tracciate dal Parlamento Europeo nel Regolamento sull'intelligenza artificiale, approvato nel marzo 2024, appare cruciale aumentare la trasparenza sui dati utilizzati nelle fasi di pre-addestramento e addestramento degli algoritmi, con contestuale obbligo dei fornitori di mettere a disposizione di tutti una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per generare l'algoritmo. In tale ottica, qualunque sia l'opzione preferibile per l'implementazione di algoritmi volti al confronto (*data matching*) e all'estrazione (*data mining*) di risultati mirati, appare non revocabile in dubbio che il sistema Giustizia, al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, non possa fare a meno di una "*selezione intelligente*" che debba in ogni caso riservare in termini esclusivi all'uomo la fase valutativa e decisoria del dato estratto, al contempo consentendogli di conoscere e spiegare l'algoritmo e, quindi, di mantenere sempre il controllo della macchina.

Di fronte a tale complessità, la vera sfida parrebbe essere dunque quella di interrogarsi sulle prospettive offerte dalla c.d. *giustizia algoritmica*. Ma gli esiti di questa nuova sfida, che presenta all'evidenza aspetti particolarmente insidiosi, non sono affatto scontati. Da qui l'esigenza non tanto di limitare l'uso di strumenti di I.A., ma di *governarli*, interpretandone le linee evolutive e ribaltando i paradigmi tradizionali dell'organizzazione del lavoro giudiziario, che spesso ha visto l'operatore del diritto in una posizione passiva di fronte alle dinamiche prorompenti -e per certi versi irrefrenabili- delle innovazioni tecnologiche.

In questa prima fase, di mero monitoraggio e di iniziale interpretazione delle linee evolutive offerte dall'uso di I.A., nella consapevolezza delle criticità esistenti, resta ferma la necessità del Consiglio di validare o meno i documenti organizzativi ricognitivi degli elementi fondanti di una moderna *governance* degli uffici giudiziari, riservandosi di specificare, in successive delibere, quegli ulteriori elementi necessari per la concreta operatività degli algoritmi computazionali impiegati per analizzare interazioni, aggregazioni e connessioni tra dati, la cui concreta operatività nel comparto giustizia non potrà prescindere da una sua aderenza e da una

sua piena compatibilità con i principi che informano di sé l'intero sistema giurisdizionale, secondo coordinate assiologiche che pongono, in conformità al moderno approccio del c.d. *human-in-the-loop*, sempre il Giudice come unico soggetto decisionale.

7.5 L'archivio di merito ItalgireWeb

Le linee portanti dei progetti di costituzione e funzionamento delle banche dati ricognitive del lavoro svolto dalle varie articolazioni degli uffici giudiziari, tanto quelle ad uso interno che quelle fruibili anche da soggetti esterni all'amministrazione, oltre a differenziarsi tra loro nei termini di cui si è detto, si pongono, all'evidenza, anche in una prospettiva differente (e non sovrapponibile) con il progetto sviluppato, a far data dal 2017, dal Consiglio Superiore della Magistratura per la ricostruzione di una sezione di giurisprudenza di merito della infrastruttura *ItalgireWeb*. I progetti di sviluppo e implementazione di banche dati di giurisprudenza di merito rispondono infatti a finalità del tutto diverse dall'Archivio di merito ItalgireWeb - popolato dall'attività dei RAM - con il quale hanno solo in comune l'obiettivo della diffusione di provvedimenti giudiziari.

Il progetto Archivio di merito trae origine, infatti, dalla convinzione che il corretto esercizio della giurisdizione possa trarre grande beneficio dal costante dialogo fra legittimità e merito. Sicché, punto di partenza per tracciare una sagomatura più precisa tra i diversi archivi di giurisprudenza di merito è la constatazione che l'Archivio ItalgireWeb mira a realizzare una osmosi conoscitiva fra le statuizioni della Corte di legittimità e le decisioni dei Giudici di merito, avendo come finalità quella di selezionare i temi decisori particolarmente rilevanti o affrontati in taluni settori quali quelli incisi da interventi legislativi innovativi, favorendo in tal modo un contributo di merito alla funzione nomofilattica. L'archivio di merito nell'ambito di ItalgireWeb, a differenza delle banche dati distrettuali, non ascrive a sé alcuna funzione organizzativa, quale quella di migliorare la produttività dell'ufficio monitorandone i provvedimenti, ossia quella di favorire un più efficace dialogo tra ufficio e territorio, né tanto meno si pone quale mezzo di conoscenza delle prassi e degli orientamenti dei diversi uffici dislocati nei differenti territori, ma è un formidabile strumento di ausilio del Giudice che nasce e opera all'interno della giurisdizione, il cui utilizzo contribuisce alla *formazione* dei Magistrati e alla qualità dei provvedimenti, partecipando al *corretto svolgimento della funzione giurisdizionale*, supportando il Giudice al momento della redazione degli atti, assicurando lo scambio e dunque la circolarità delle informazioni su materie rilevanti, già trattate nei diversi

distretti sul territorio nazionale, garantendo un tempestivo accesso alle prime letture ed applicazioni concrete delle novità normative e giurisprudenziali non ancora vagliate in sede di legittimità.

Va infatti segnalato che l'Archivio di Merito è strumento irrinunciabile per ogni magistrato in quanto, nella prospettiva di valorizzazione della giurisprudenza di merito "selezionata" e quindi in una virtuosa prospettiva divulgativa delle esperienze dei singoli territori, a differenza delle altre banche dati di giurisprudenza di merito, contribuisce alla qualità del lavoro dei Giudici e alla loro formazione, stimolando la costruzione di un percorso argomentativo originale e consapevole dei provvedimenti, osteggiando la serializzazione decisionale, assicurando lo scambio e dunque la *circolarità* delle informazioni su materie rilevanti o su filoni concernenti cause "seriali", favorendo, infine, la conoscenza di questioni inesplorate in sede nomofilattica o particolarmente interessanti per la originalità del principio di diritto enunciato.

L'Archivio di Merito in tal modo contribuisce a realizzare un costante dialogo *bidirezionale* fra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito, garantendo: *da un lato*, la tempestiva conoscenza in senso orizzontale, ossia tra i giudici di merito dei vari distretti, ed in senso verticale, tra giudici di merito e giudici di legittimità, delle prime letture e delle applicazioni concrete delle novità normative e giurisprudenziali, o che siano stati oggetto di confronto da parte della comunità scientifica di quel dato territorio, non ancora vagliate in Cassazione; *dall'altro*, un banco di prova per saggiare la "tenuta" dei provvedimenti, anche contro iniziative eccentriche o isolate, favorendo un vaglio critico delle prime decisioni nei successivi gradi di giudizio.

In tale prospettiva, la valorizzazione dei provvedimenti "selezionati" dei Giudici di merito appare rispondente all'assoluta necessità dei Magistrati di continuare a disporre di una banca dati strutturata, che nasce e opera all'interno della giurisdizione, quale formidabile strumento di ausilio del Giudice, che contribuisce all'innalzamento della qualità dei provvedimenti in contrapposizione all'uso di tecniche redazionali tipiche della stereotipizzazione degli apparati motivazionali.

8 LE VIDEOREGISTRAZIONI

8.1 Il settore penale

L'Unione Europea con le Linee Guida del Consiglio d'Europa 2021 (Linee guida su videoconferenze e collegamenti da remoto) stabiliva in capo agli Stati Membri l'obbligo di impegnarsi nell'assicurare udienze a distanza (individuando con legge le ipotesi e disciplinandone le modalità), l'effettiva partecipazione delle parti e del pubblico alle udienze, il divieto di disperdere la documentazione dell'udienza e la tutela del diritto dei difensori di comunicare in assoluta riservatezza con i propri assistiti. L'Unione Europea si è dunque mossa verso la digitalizzazione del processo penale, promuovendo l'efficienza, la trasparenza e i diritti fondamentali delle parti processuali.

Le basi di tale evoluzione digitale del processo penale sono state poste dal nuovo Piano d'Azione Europeo per la Digitalizzazione (Action Plan CEPEJ Consiglio d'Europa 2022-2025). Il legislatore italiano ha accolto le sollecitazioni europee alla digitalizzazione nella nuova previsione normativa, introdotta dall'art. 30 comma 1 lett. i) d.lgs. n. 150/2022, che ha integrato l'art. 510 c.p.p., aggiungendo il comma 2-bis che prevede come *«l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico»²¹.*

Si tratta di una disposizione attraverso la quale il legislatore ha recepito, altresì, le indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 132 del 2019, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzione degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1 e 511 c.p.p. sollevate in riferimento all'art. 111 Costituzione, ha, tra l'altro riconosciuto che *"il legislatore può introdurre ragionevoli eccezioni al principio della identità tra il giudice davanti al quale è assunta la prova ed il giudice che decide, in funzione dell'esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia penale, in presenza di meccanismi "compensativi" funzionali all'altrettanto essenziale obiettivo della correttezza della decisione, come ad esempio, la videoregistrazione delle prove dichiarative, quanto meno nei dibattimenti più articolati"*.

²¹ La disposizione prevista dall'art. 510 co.3-bis (*"La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2 -bis è disposta solo se richiesta dalle parti"*) è stata poi abrogata con D.lvo 19.3.2024 n. 31.

Le nuove disposizioni, pertanto, con la previsione della riproduzione audiovisiva dell'esame dei testi mirano a realizzare e conciliare due diverse esigenze: garantire il rapporto diretto tra giudice e formazione della prova e, contemporaneamente, garantire una celere definizione dei processi.

La scelta legislativa di adottare la riproduzione audiovideo quale modalità di documentazione risponde all'esigenza di rendere più completa e, quindi, più fedele la verbalizzazione, in modo da garantire che la prova resti viva nel tempo consentendo di poter apprezzare più volte sia la narrazione nel suo originario tenore (comprensivo del tenore della voce, pause, intonazione e quant'altro riconducibile ai tratti prosodici), sia l'atteggiamento del dichiarante (mutamenti di posizione, posture eloquenti, modalità espressive mimiche e comportamentali prominenti da tutto il suo corpo) ed infine l'interazione tra domanda e risposta. In altre parole, la videoregistrazione, codificata come documento utilizzabile, può consentire di percepire ogni aspetto della formazione della prova, sia nella comunicazione verbale che in quella para-verbale e cinesica, consentendo così di motivare il convincimento del giudice.

Coerentemente, il legislatore della riforma ha introdotto analoghe previsioni con riferimento alla documentazione delle dichiarazioni rese dai "testi" nel corso del giudizio abbreviato e nel corso dell'incidente probatorio. In particolare, con l'art 24, comma 1, lett. b d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è stato modificato l'art. 441 comma 6 c.p.p. disponendo che anche nel rito abbreviato l'eventuale assunzione di prove dichiarative siano "*documentate nelle forme previste dall'art 510 c.p.p.*". Con l'art. 21 comma 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha modificato l'art 401 comma 5 c.p.p. disponendo che anche le prove assunte nell'incidente probatorio, prove sempre destinate ad essere valutate da un giudice diverso da quello che ha presieduto all'assunzione "*sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento*" e quindi con le forme stabilite dai commi 2 bis e 3 bis dell'art 510 c.p.p..

Infine, il legislatore, con l'art.93-bis del d.lgs. 150/2022, raccogliendo le indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 10 ottobre 2019 n. 41736, allo scopo di preservare il rapporto diretto tra giudice e formazione della prova – e quindi di cogliere mediante la diretta percezione delle dichiarazioni dei testi escussi tutti i connotati espressivi, anche non verbali, del dichiarante, al fine di valutarne la credibilità e l'attendibilità – ha modificato l'art 495, comma 4 ter c.p.p. prevedendo che in caso di mutamento del giudice, nel corso del dibattimento "*la parte che vi ha interesse ha diritto di*

ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze". In concreto, si dispone che in caso di mutamento di almeno uno dei componenti del collegio (e, quindi, in caso di rito monocratico, dell'unico giudice), a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la riassunzione della prova dichiarativa già assunta. Qualora, però, la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, il giudice non disporrà la riassunzione della prova, salvo che lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

La DGSIA ha intrapreso un percorso di trasformazione interattivo per implementare soluzioni di videoregistrazione in risposta alla Legge Cartabia. Tale modello operativo prevede:

- nel breve periodo, l'allestimento delle aule penali di tutti gli UU.GG con soluzioni temporanee costituite dalla installazione di dispositivi mobili di acquisizione audio e video (per dibattimenti non art. 146-bis disp. att. di telecamere grandangolari a 360° e cablaggio specifico, mentre per i dibattimenti art. 146-bis disp. att. di telecamere motorizzate PTZ per inquadratura fissa sul testimone azionate da operatori presenti in Sala Regia) e registrazione su Teams (sia per udienze locali che remote non 146-bis disp. att.); questo modello operativo prevede, in sintesi, la pianificazione delle riunioni *Teams* per ogni dibattimento, con salvataggio automatico delle registrazioni sui sistemi cloud;
- nel medio/lungo periodo, la trasformazione di tutte le aule penali con sistemi di Multi Video Conferenza e adeguamento delle stesse con registrazioni locali, telecamere fisse (Telecamere motorizzate PTZ per inquadratura fissa testimone e sistemi di gestione registrazione audio/video e cablaggio ad hoc per acquisizione audio da Conference System, audio/video Teams da PC e da aula) e collegamento tramite tool di *Teams*; questo modello operativo garantisce una registrazione e gestione automatica delle sessioni.

In entrambi, gli scenari il PC Desktop di aula è dedicato alle attività di avvio della riunione Teams e di registrazione. L'uso di Teams non impatta, altresì, sulle attività di trascrizione, che saranno gestite in continuità con gli strumenti ad oggi disponibili.

Sul piano applicativo si prevede che per ogni distretto territoriale vengano messi a disposizione dei Cancellieri/Magistrati dei gruppi/canali teams dai quali programmare una riunione Teams per ogni dibattito. Il Cancelliere o il Magistrato per avviare la riunione (e la registrazione) deve inserire nel titolo della stessa il codice «Teams» recuperato dall'applicativo SICP (il medesimo codice è recuperati e inserita dall'operatore della Sala Regia per i dibattimenti *ex art.146 disp. att.*). In seguito all'avvio, per sincronizzare l'audio/video di aula, il Cancelliere o il Magistrato preme il tasto «Teams» sul touchpad del sistema MVC (nelle aule *non MVC e MVC senza Add On Cartabia* il PC di aula sarà collegato alla telecamera temporanea che garantisce la ripresa fissa del teste). Al termine del dibattito, il Cancelliere o il Magistrato (o l'operatore della Sala Regia) chiudono la riunione Teams attraverso il PC Desktop di aula. La registrazione, una volta terminata, viene storicizzata automaticamente sui sistemi in cloud e messa a disposizione dell'applicativo per la fruizione.

La riproduzione delle registrazioni sarà abilitata attraverso il nuovo *portale di video fruizione* accessibile attraverso le medesime credenziali utilizzate per l'accesso agli applicativi del Ministero della Giustizia

Poste tali premesse va osservato che la prima applicazione dell'obbligo di videoregistrazione ha evidenziato molteplici criticità riguardanti sia il *software* che l'*hardware*.

Quanto alle prime le principali problematiche sono costituite da:

- mancata generazione del codice per gli interrogatori di garanzia anche per misure non custodiali;
- mancata generazione di codice per udienze di incidente probatorio;
- mancata generazione di codice per udienza GIP abbreviato;
- visibilità a tutti gli utenti, indistintamente, di tutte le registrazioni presenti nel canale distrettuale.

Con riferimento, in particolare, alle problematiche riguardanti la sola Corte di Cassazione si segnala la richiesta di una MEV al fine di consentire l'annotazione dei codici della videoregistrazione su SIC, l'applicativo informatico attualmente in uso ai consiglieri della Corte di Cassazione addetti alle sezioni penali.

Quanto alle problematiche relative all'hardware, sono stati segnalati:

- il sottodimensionamento delle reti (particolarmente evidenti nel caso di registrazioni contemporanee da parte di più uffici che richiedono di conseguenza più accessi a Teams);

- i problemi nel settaggio e posizionamento delle telecamere (che una volta sistemate ovviamente non debbono essere spostate) all'interno delle aule;
- i problemi nella custodia delle telecamere quando la stessa aula di udienza sia utilizzata da più sezioni.

Quanto al concreto funzionamento delle attività di videoregistrazione dal punto di vista del personale ad esse adibito, viene segnalata negli uffici

- la difficoltà di conciliare l'attività di verbalizzazione da parte del cancelliere con l'attività di avviamento e verifica del funzionamento della registrazione, soprattutto nella gestione delle pause delle udienze, nei passaggi tra un teste e l'altro o nell'apertura di più procedimenti contemporaneamente (è prassi diffusa interrogare un testimone di un procedimento nelle pause di un altro procedimento) con sovrapposizione delle registrazioni che risultano macchinose da gestire con Teams;
- la difficoltosa identificazione ed individuazione dei procedimenti con il codice estratto da SICP (composto da 25 caratteri alfanumerici), specialmente nel caso di registrazione di più procedimenti nella stessa udienza ed a maggior ragione quando la registrazione viene effettuata da un cancelliere diverso da quello che ha effettuato la prenotazione;
- il frequente azzeramento delle configurazioni utente (lato Teams) e dello stesso settaggio delle telecamere.

Le problematiche connesse all'entrata in vigore delle previsioni relative al nuovo modello di documentazione della prova dichiarativa, sino ad oggi rappresentate, sono:

- la lunghezza dei tempi per adeguare 1200 aule al nuovo sistema di videoregistrazione in ragione della rilevanza dei costi e della mancanza di risorse economiche adeguate e, conseguentemente, l'attuale utilizzabilità di sole 400 aule, con i conseguenti problemi di procedere alla videoregistrazione di tutte le escussioni di testi in tutti i dibattimenti;
- la conservazione e l'archiviazione dell'enorme mole di dati digitali;
- il problema dei tempi per attingere tali dati;
- la genericità della previsione normativa con conseguente incertezza della sua applicazione anche agli esami di testi che avvenga in procedimenti camerali come quelli relativi al riesame ed alle misure di prevenzione;
- la superfluità del ricorso a tale forma di documentazione nell'ipotesi di subprocedimenti di immediata e contestuale definizione come le udienze di convalida dell'arresto e del fermo;

- lo spreco di risorse economiche nella prassi quotidiana caratterizzata da una contestuale triplice documentazione delle medesime dichiarazioni (verbalizzazione sintetica redatta dal cancelliere, trascrizione stenotipica, videoregistrazione priva della contemporanea ed automatica trascrizione);
- i problemi di formazione del personale di cancelleria.

8.2 La registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore

La cornice della legislazione comunitaria, nel riconoscere il diritto dei minori *capaci di discernimento* di esprimere la propria opinione, prevede che qualora non sia possibile sentire una parte o un minore personalmente, e siano disponibili i mezzi tecnici, l'autorità giurisdizionale valuti la possibilità di tenere un'audizione in videoconferenza o con altre tecnologie di comunicazione, a meno che l'utilizzo di siffatte tecnologie non sia inidoneo ai fini del corretto svolgimento del procedimento.

La disciplina è posta nell'art. 21 e nel Cons. 53 del Regolamento n. 1111 del 25.6.2019 (Bruxelles II-ter) relativo alla *competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori*; l'ambito operativo riguarda i casi in cui si proceda all'audizione del minore, nel suo interesse, per garantirgli la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione.

L'art. 473 *bis* 5. c.p.c., come introdotto dalla riforma Cartabia, prevede che dell'ascolto del minore sia effettuata registrazione audiovisiva. Qualora per motivi tecnici non sia possibile procedere alla registrazione, il processo verbale dell'ascolto deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore.

L'articolo 152-quinquies delle disp. Att. c.p.c. rinvia ai provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia per stabilire le regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.

La Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) per il settore civile nella nota del 9 giugno 2023 aveva previsto di mettere a disposizione "*opportuni dispositivi mobili per la audio/video registrazione*", da dettagliare nel seguito.

Nella nota veniva data indicazione della conclusione della sperimentazione sulle dotazioni mobili necessarie a garantire la videoregistrazione, identificando le specifiche tecniche delle

dotazioni stesse, da acquistare da parte Procure Generali, Procure della Repubblica e per i Minorenni e i Tribunali secondo indicazione da parte della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie.

La Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie (DGRMT) ebbe ad autorizzare l'acquisto e quindi l'approvvigionamento di dispositivi mobili per gestire l'audio e video registrazione (come da nota di DGRMT verso Uffici Requirenti del 18/04/2023, più specifica rispetto la nota iniziale del 30/01/2023).

L'esigenza, nel settore penale, si poneva per la riproduzione audiovisiva o fonografica delle dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, previsto dall'art.357, comma 3-ter, del c.p.p. come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 –, al fine di adeguare le attività tecniche a quanto previsto dalla legge di riforma.

Nel settore civile, in applicazione del disposto di cui all'articolo 152-quinquies delle disp. Att. c.p.c., con provvedimento del 7 dicembre 2023 della Direzione Generale del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sono state dettate le Regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico, pubblicate sul PST dell'11.12.2023 e da tale data entrate in vigore.

All'art. 2 è previsto che qualora l'ascolto del minore sia disposto in un luogo situato all'interno dell'ufficio giudiziario, si svolga in "*apposite aule o stanze di ascolto attrezzate*" e la registrazione dell'ascolto sia effettuata tramite l'applicativo Microsoft Teams (TEAMS).

Allorquando, invece, l'ascolto del minore sia disposto in un luogo situato all'esterno dell'ufficio giudiziario, è previsto l'utilizzo di due computer dotati di sistemi audio e video, sempre con l'applicativo TEAMS., uno per la videoregistrazione della persona del minore e l'altro per la videoregistrazione del magistrato e del cancelliere.

La videoregistrazione sarà comunque unica ed avrà ad oggetto la videochiamata effettuata a mezzo dei due computer per i quali deve essere disponibile una connessione dati. Sono dettate le modalità operative della videoregistrazione specificando che: il cancelliere fissi la riunione sull'applicativo TEAMS per il giorno e per l'ora indicati dal giudice per l'ascolto del minore; nel giorno fissato il cancelliere avvii la riunione sull'applicativo TEAMS, insieme alla relativa registrazione, nei luoghi scelti per l'incombente; completata la sessione di ascolto del minore,

il cancelliere scarichi il file di videoregistrazione, in formato mp4, prodotto dall'applicativo TEAMS.

È previsto che il cancelliere acceda quindi ai registri del sistema civile e, tramite evento dedicato, inserisca il file nel relativo fascicolo informatico, per la sua conservazione e consultazione.

Sono conservati i dati tecnici quali: orario di inizio e fine sessione, identificativo utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, nome dispositivo e CPU.

Infine, si specifica che il Sistema TEAMS utilizza un canale criptato, i cui algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione sono conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle specifiche tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011.

Deve rilevarsi che solo con la modifica evolutiva del 19 aprile 2024 è stata prevista la possibilità di allegare file nei nuovi formati Video e suono sull'applicativo SICID; tale modifica avrà funzionalità disabilitate fino all'entrata in vigore delle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul PST. Dunque, si è in attesa di ulteriori specifiche, sebbene debba rimarcarsi come si avverta la necessità di un tempestivo rilascio per far cessare le problematiche sulla modalità di conservazione della registrazione, per definizione con un altissimo livello di garanzia per la privacy, sulle modalità di comunicazione alle parti di tali files e sulla riproduzione di copie del file audio, ora ancora non riversabili nel sistema.

Anche nel SICID Minori, con modifica evolutiva del 19 aprile 2024, è stato previsto il nuovo evento della Allegazione videoregistrazione, senza differimento del relativo rilascio.

È specificato nella descrizione degli interventi migliorativi che occorrerà eseguire i controlli sull'estensione del nome del file, per accertare che sia tra quelli previsti dalle nuove regole tecniche per i file che pervengono dai depositi telematici. Qualora il formato non sia valido, si presenterà un messaggio di allarme "*Formato file non ammesso, impossibile caricare il file*" che impedirà il caricamento del file.

Il messaggio di allarme si presenterà anche quando la dimensione del file sia superiore ai 60 Mb. È inoltre possibile allegare uno ed un solo file per ogni evento scaricato. Il video allegato è consultabile tramite *download*, come qualsiasi altro allegato, all'interno dei sistemi di cancelleria, nelle Consolle, dall'esterno ovvero dal PST (o altro punto di accesso). Il dato critico immediatamente rilevabile è la dimensione del file da allegare, decisamente troppo modesta per un file multimediale.

Deve rilevarsi poi come il personale amministrativo non sempre sia preparato all' utilizzo dell'applicativo TEAMS per la registrazione, con il rischio della possibile perdita delle registrazioni eventualmente effettuate, rischio ricorrente anche nel corso delle operazioni di carico dei file, specialmente nel caso in cui essi abbiano dimensione superiore a quella consentita.

Appare utile, infine, il riferimento al recente Reg. n. 2844 del 13.12.2023¹ che nel Cons. 39 ha chiarito che nel caso di escussione di un minore in qualità di teste nell'ambito di un procedimento si applichi il Cons. 21 Reg. n. 1783 del 2020 (cd. Reg. Prove).

In particolare, il Cons. 39 stabilisce che:

"Qualora a partecipare a procedimenti in materia civile o commerciale, in particolare in qualità di parte, a norma del diritto nazionale, sia un minore, questi dovrebbe poter partecipare all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza ai sensi del presente regolamento, tenendo conto dei suoi diritti procedurali. D'altro canto, se partecipa al procedimento ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, ad esempio se deve essere ascoltato in qualità di testimone, il minore potrebbe essere ascoltato anche mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma del regolamento (UE) 2020/1783".

9 L'INFORMATIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA ALLA PROVA DELLA TENUTA STRUTTURALE DEI SERVER E DELLE RETI

L'atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2024 del Ministro della Giustizia ha posto in primo piano la necessità di un adeguamento infrastrutturale e tecnico per garantire l'efficientamento della sicurezza informatica, mitigando il rischio connesso alla vulnerabilità rispetto agli attacchi informatici e assicurando la protezione dei dati sensibili.

Per i collegamenti da remoto la questione della sicurezza informatica si è posta evidentemente durante l'emergenza pandemica, in relazione al provvedimento DGSIA n. 3413 del 10 marzo 2020 che, dopo aver individuato i collegamenti da remoto per le udienze civili e penali, a seguito del d.l. n. 11/2020, nel richiamare le note già trasmesse agli Uffici giudiziari (protocolli DGSIA nn. 7359 del 27.2.2020 e 8661 del 9.3.2020), affermava che *"i collegamenti effettuati con i due programmi (Skype for business; Teams) su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest' Amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia"*.

La DGSIA, con nota del 27 febbraio 2020, ha successivamente precisato che i Server dedicati a *Skype for business* utilizzati dal Ministero della Giustizia *"sono allocati nei data center di quest'amministrazione e sono gestiti da personale della medesima e dall'assistenza esterna sotto il controllo del personale interno"*.

Con riferimento all'applicativo *Teams*, la DGSIA comunicava, con nota del 9 marzo 2020, che *"la nuova applicazione viene erogata dai datacenter Microsoft ubicati nell'Unione Europea all'interno di un'area dedicata in via esclusiva al Ministero della Giustizia"*. Nella medesima nota si leggeva altresì che *"Le audio e videochiamate non sono memorizzate su tali server, mentre lo sono i dati dei messaggi tra i partecipanti al collegamento digitati nella chat di Teams, se utilizzata. L'eventuale attivazione da parte dell'utente Magistrato della funzionalità prevista in Teams di registrazione della conversazione audio/video crea un file che viene automaticamente salvato nei data center europei di Microsoft nell'area riservata al Ministero ed è reso disponibile al solo utente che ha attivato la funzionalità. Si ricorda che tutti i servizi erogati tramite le suite Microsoft Office 365 (Office 365 ProPlus + Office 365E) rispettano la normativa GDPR"*. Va evidenziato comunque che, dopo la fine dell'emergenza pandemica, non risulta ulteriormente chiarita l'attuale collocazione dei server *Microsoft* che gestiscono, attraverso *Teams*, flussi di dati relativi anche ad attività a distanza dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 133 *bis* c.p.p. e 127 *bis* c.p.c..

Il ricorso a *Teams* per la gestione di attività a distanza anche delle indagini preliminari, comporta infatti il transito (e in alcuni casi la conservazione) di documenti e dati riservati e sensibili all'interno dei server della società *Microsoft*. Appare dunque rilevante comprendere come il Ministero assicuri attualmente la sicurezza e la riservatezza di tali informazioni nonché il tracciamento di eventuali accessi non autorizzati, così come già avviene per i registri e gli applicativi gestiti direttamente dall'Amministrazione.

I predetti strumenti informatici di comunicazione a distanza per mezzo di software "generalisti" di società private, rivelatisi particolarmente efficienti durante l'emergenza pandemica, sono ormai diventati strumenti "strutturali" nella strategia di gestione di parte dei flussi comunicativi a distanza pertanto il Ministero dovrebbe prendere in considerazione i profili di criticità sopra evidenziati al fine di elaborare una soluzione ritagliata specificamente sulle esigenze della giurisdizione, soluzione che fornisca rassicuranti garanzie anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza delle comunicazioni.

10 LA SICUREZZA INFORMATICA ED IL TRASFERIMENTO DEI DATI SU CLOUD

L'intero sistema informatico del Ministero della Giustizia appare ormai orientato ad una gestione su *cloud* delle risorse e dei dati giudiziari, come indicato nell'atto di indirizzo politico istituzionale del 2024.

Si è peraltro ormai concluso il percorso di realizzazione anche delle cc.dd. *“infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni”* di cui all'art. 2 del D.L. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 29 ottobre 2023. Sono state infatti individuate le infrastrutture digitali interdistrettuali e sono stati definiti i requisiti tecnici al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi. Con l'intervento attuativo rimesso al Ministero della Giustizia dai commi 3 e 4 dell'art. 2 del citato D.L. 105/2023, infatti, *“sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza”* (art. 2, co. 3, del D.L. 105 cit.); inoltre *“i requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro”*. (art. 2, co. 4, del D.L. 105 cit.).

La digitalizzazione dei dati e la loro gestione a mezzo *cloud* pongono delicati e peculiari problemi con riferimento all'effettività dell'esercizio dei poteri di sorveglianza dell'Autorità Giudiziaria sulle attività svolte attraverso le strutture informatiche ministeriali, peraltro spesso gestite con l'ausilio di società private di assistenza sistemistica. L'assegnazione delle funzioni di gestione dei sistemi a soggetti non appartenenti al Ministero della Giustizia rende infatti ancora più difficoltoso ai dirigenti dell'Ufficio ed ai loro delegati, se non addirittura impossibile, il diretto accesso alle funzionalità "apicali" dei sistemi stessi; appare quindi necessario elaborare modalità organizzative e tecniche che consentano di non ridurre ad un

livello meramente simbolico le funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività giudiziarie svolte con modalità informatiche.

Per altro verso, è evidente che la massiva traslazione della gestione dei dati sui *cloud* comporterà un aumento del traffico sulle reti che, in assenza di un generale monitoraggio delle performance delle infrastrutture informatiche, potrebbe portare a gravi difficoltà nella tempestiva gestione dei flussi giudiziari creando concreti ostacoli all'esercizio della giurisdizione.

Nel processo civile permane la difficoltà di non poter caricare sugli applicativi i file audio-video, nonostante la modifica evolutiva del 19.4.2024, di tal che, sebbene sia stata indicata la modalità di ascolto dei minori con audio video registrazioni ai sensi dell'art. 474 bis n. 5, da svolgere con il sistema TEAMS, di fatto, tecnicamente, come di dirà, si pongono allo stato consistenti problemi sulla conservazione del dato.

11 REGOLAMENTO AI ACT, DISEGNO DI LEGGE E LEGGE DELEGA

L'intelligenza artificiale e l'applicazione di nuove tecnologie, come evidenziato nella precedente relazione del 2021, hanno ormai fatto ingresso nel sistema giustizia; è necessario che a tale processo si accompagni la doverosa riflessione su quali strumenti sia possibile utilizzare e sulle attività alle quali riservare l'utilizzo di sistemi di IA.

L'apporto delle macchine nel lavoro del magistrato è un dato di fatto, ma ha reso evidente come lo strumento informatico possa influire non solo sull'organizzazione del lavoro ma anche avere riflessi sull'esercizio della giurisdizione.

Del supporto delle Banca dati di merito, cui si affianca la banca dati di legittimità della Suprema Corte e la Banca dati di merito in *Italgjure*, oltre che le raccolte realizzate in taluni uffici giudiziari, in accordo con le Università ed in attuazione del progetto PON Governance, si è già innanzi parlato, evidenziando come esse si connotino come strumenti di *giustizia predittiva*. L'IA, sotto tale profilo, è quindi un utile supporto dell'organizzazione del lavoro; tuttavia, il profilo della regolamentazione da dare all'impiego dei sistemi di IA, anche nel quadro della giustizia predittiva, si deve e si sta progressivamente delineando, sia a livello comunitario che nazionale. Dalla riflessione culturale e professionale deve trarsi un sistema normativo che abbia a riferimento i valori previsti dalle Carte fondamentali.

La Commissione europea sull'efficacia della giustizia (Cepej) si è occupata di redigere la "*Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari*", adottata il 3 - 4 dicembre 2018, fissando i principi sostanziali e metodologici che si applicano al trattamento automatizzato delle decisioni e dei dati giudiziari, sulla base di tecniche di IA. Secondo la Commissione, se l'uso di strumenti e servizi di IA nei sistemi giudiziari è volto a migliorare l'efficienza e la qualità della giustizia, appare imprescindibile che tali attività si sviluppino nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati personali e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), con particolare attenzione ai diritti fondamentali connessi all'amministrazione della giustizia, tra cui il diritto di accesso a un tribunale, il diritto ad un equo processo, che comprende i principi del contraddittorio e della parità delle armi, il principio di legalità e il principio dell'indipendenza giudiziale.

La CEPEJ ha individuato gli specifici aspetti problematici delle diverse applicazioni di IA nei due studi allegati in appendice alla Carta, e, nel secondo ha favorito l'uso delle banche dati di ricerca della giurisprudenza e degli strumenti impiegati a fini amministrativi per monitorare le

performance dei tribunali e allocare efficientemente le risorse umane ed economiche disponibili.

Benché appaia evidente come l'utilizzo delle banche dati sia già ampiamente sperimentato nell'attività giudiziaria, occorre non trascurare i criteri sostanziali e metodologici che gli strumenti di IA utilizzano nel trattare le decisioni giudiziarie.

La consultazione di precedenti è di grande ausilio per il Magistrato in quel procedimento di studio e analisi del dato giurisprudenziale che i sistemi di banca dati consentono; tanto sebbene occorra considerare come il nostro sistema giuridico non sia di *common law*, con gli ovvi risvolti in termini di valenza del precedente.

Più in generale, è di ausilio l'accesso ad un più ampio contenuto di informazioni operato attraverso la macchina, per l'analisi di fonti e materiali tecnici, leggi o provvedimenti a carattere normativo, dottrina, non solo giurisprudenza; dunque un supporto nella fase preliminare dello studio e della analisi ben lontano da una *predizione* della decisione, atteso che il precedente, pur potendo per alcuni versi orientare, per altro verso non condiziona il giudizio del Magistrato, essendo solo uno degli elementi, fra tanti, posti a base del processo valutativo e decisorio del giudizio.

Ed infatti, anche l'indicazione riveniente dall'analisi, anche attraverso le macchine, delle fonti, può determinare il rischio di una conferma degli esiti rilasciati dalla macchina sia pure per casi che mal si attagliano all'ipotesi specifica.

Proprio per la sussistenza di un siffatto rischio si presenta indispensabile la massima trasparenza nell'analisi degli algoritmi utilizzati, specie allorquando siano rilasciati da privati che non li rendano ostensibili in quanto protetti da segreto industriale.

Nella carta etica del 2018 vennero già poste in evidenza le necessarie attività di controllo delle tecniche di trattamento e analisi automatizzate delle decisioni giudiziarie, sia da parte di soggetti pubblici che privati.

Il fondamentale pilastro è il principio del rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione europea e della non discriminazione da parte delle applicazioni di IA, ferma la protezione dei dati personali. L'approccio all'IA deve essere necessariamente graduale e a tali processi la legislazione orienta sempre con la necessaria attenzione al sistema di machine learning e agli algoritmi dei sistemi.

Un concreto sviluppo all'esigenza di inserire le nuove tecnologie nel contesto di un quadro normativo che abbia a riferimento i principi fondamentali si rinviene nel Regolamento

comunitario 13.3.2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ma non pubblicato in Gazzetta ufficiale, che pone le regole sull'IA allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno per l'immissione, la messa in servizio e l'uso di sistemi di IA nell'Unione in conformità ai valori dalla stessa condivisi.

Il fine dichiarato è quello di "*promuovere la diffusione di un'IA antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti nella Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione nonché promuovere l'innovazione*". Dunque, la promozione dell'innovazione e della competitività nel settore dell'IA, garantendo la protezione dei consumatori, dei lavoratori e dei cittadini.

Appare evidente come nel promuovere lo sviluppo dell'IA in conformità ai diritti e libertà fondamentali dell'uomo e dei valori europei, si favorisca una visione antropocentrica in cui la macchina è strumento a servizio delle persone e volto a realizzarne il benessere.

Insomma, la protezione dei dati personali, la tutela della vita personale e la riservatezza delle comunicazioni sono i riferimenti primi nella determinazione delle condizioni per l'archiviazione di dati personali e non personali e per l'accesso ai dati in apparecchi terminali per un trattamento sostenibile e responsabile di questi.

La legislazione comunitaria segue un sistema basato sul rischio, di tal che maggiore sarà il rischio, più stringenti le regole poste. La nuova disciplina stabilisce obblighi per fornitori e operatori dei sistemi di IA a seconda del livello di rischio che l'IA può generare: i) un rischio inaccettabile; ii) un rischio alto; iii) un rischio basso o minimo. Sono stabiliti anche obblighi specifici per la trasparenza.

Ed infatti, l'impatto del sistema di IA sui diritti fondamentali protetti dalla Carta - *il diritto alla dignità umana, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e di associazione e la non discriminazione, il diritto all'istruzione, la protezione dei consumatori, i diritti dei lavoratori, i diritti delle persone con disabilità, l'uguaglianza di genere, i diritti di proprietà intellettuale, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti di difesa e la presunzione di innocenza, il diritto ad una buona amministrazione, la tutela dei minori* - consente di classificare il sistema giustizia tra quelli ad alto rischio, così da imporsi un livello di protezione elevato.

Proprio in relazione all'amministrazione della giustizia, infatti, l'evidente incidenza sulla stessa democrazia, sullo stato di diritto, sulle libertà individuali, sul diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale - posta la classificazione ad alto rischio dei sistemi di IA utilizzati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge ad una serie concreta di fatti, oltre che nella risoluzione alternativa delle controversie qualora esse producano effetti giuridici, impone di rimarcare come l'utilizzo di strumenti di IA possa fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: "*il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana*". La possibilità, comunque consentita, che i *developer* di sistemi di IA ad alto rischio²² - siano essi organismi di diritto pubblico o gli operatori privati - forniscano servizi ed operatori anche nel servizio giustizia, ad alto impatto sui diritti fondamentali, impone che vengano individuati ed esplicitati i rischi specifici per i diritti delle persone o dei gruppi di persone che potrebbero essere interessate, e che vengano indicate le misure adottate qualora tali rischi si concretizzino²³. Tale pratica obbliga a un aggiornamento al mutare delle condizioni, oltre alla necessaria indicazione dei tempi di utilizzo del sistema, della frequenza, delle categorie di persone interessate al contesto di specifico utilizzo.

La disciplina regolamentare, peraltro ancora non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e dunque ancora suscettibile di modifiche, espressamente rimarca come i sistemi di IA debbano avere dichiarazione di conformità ai regolamenti UE 2016/679 sulla protezione dei dati, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, EU 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli

²² Tra i sistemi ad alto rischio rientrano, anche quelli di identificazione biometrica remota, categorizzazione biometrica e riconoscimento delle emozioni (al di fuori delle categorie vietate), con le chiare ricadute che tali prospettive possono assumere nel sistema penale.

²³ Potranno pertanto essere immessi sul mercato solo sistemi di IA preventivamente sottoposti ad una valutazione della conformità ai requisiti obbligatori per un'IA affidabile in relazione alla qualità dei dati, documentazione e tracciabilità, trasparenza, sorveglianza umana, accuratezza, cibernsicurezza e robustezza, da ripetere per il caso in cui il sistema sia modificato anche solo nella sua finalità.

I sistemi di IA ad alto rischio dovranno essere tecnicamente capaci di garantire che la tecnologia sia adatta allo scopo e che i risultati falsi positivi/negativi non incidano in modo sproporzionato sui gruppi protetti; dovranno, inoltre, essere addestrati e testati con quantità di dati che consentano di ridurre il rischio di distorsioni inique che, se presenti, possano essere risolte mediante opportune misure di rilevazione, correzione e attenuazione. Dovranno anche essere tracciabili e verificabili, garantendo la conservazione della documentazione, compresi i dati utilizzati per addestrare l'algoritmo, fondamentali per le indagini *ex post*. Sarà inoltre necessaria la valutazione dell'impatto dei sistemi ad alto rischio sui diritti fondamentali.

organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e alla direttiva 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Tali fonti debbono intendersi sovraordinate allo stesso Reg. del 2024, atteso che mentre quelli richiamati hanno a base la protezione di dati personali, quindi diritti a copertura primaria, l'AI Act. richiama l'art. 110 del Trattato UE, relativo al principio di libera circolazione nell'ambito comunitario.

Dal regolamento è demandata alla Commissione l'elaborazione di linee guida sull'attuazione della disciplina relativamente a: a) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi per i sistemi ad alto rischio e in materia di responsabilità lungo la catena del valore dell'IA; b) le pratiche di IA vietate; c) l'attuazione pratica delle disposizioni relative alla modifica sostanziale; d) l'attuazione pratica degli obblighi di trasparenza; e) i rapporti tra il regolamento e altre determinate legislazioni e pertinenti normative dell'Unione, anche per quanto riguarda la coerenza della loro applicazione; f) l'applicazione della definizione di sistema di IA.

A livello nazionale deve richiamarsi il recente Disegno di legge e legge delega, in fase di approvazione, recante disposizioni di delega al Governo in materia di Intelligenza artificiale.

Nel porre le finalità e delimitare l'ambito di applicazione della disciplina (art. 1), vengono dettati i principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di IA, promuovendone un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica dell'IA, volto a coglierne le opportunità, garantendo la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali.

I principi generali (art. 3) richiamano i diritti fondamentali, le libertà previste dalla Costituzione, del Diritto dell'UE e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità, facendo eco a quelli indicati nel Reg. AI Act 2024.

Anche nel rinvio alla tutela del trattamento dei dati personali si fa espresso richiamo alla disciplina dell'UE in materia di dati personali e di tutela della riservatezza (art. 4).

La definizione di IA è resa nel regolamento AI Act quale "*sistema basato su una macchina progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare adattività dopo l'implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dall'input che riceve, come*

generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali"; essa riecheggia nel disegno di legge delega, nel quale sono definiti i "sistemi" di IA, quale "sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali"; ed è indicata la definizione di "modelli" di IA che "identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere una gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi e applicazioni".

Al settore giuridico fanno espresso richiamo gli artt. 12 e 14.

L'art. 12 prevede che i professionisti possano utilizzare l'IA esclusivamente in modo strumentale e di supporto all'attività professionale. È chiaramente vietata la totale sostituzione del professionista con la IA che rappresenta uno dei tanti strumenti di cui può fruire l'avvocato. In tutti i processi cognitivi, così come in quelli decisionali, la tecnologia opera da supporto per la più rapida ed efficace gestione di quantità di dati e informazioni sempre più complesse. La responsabilità per l'utilizzo dello strumento resta in capo al professionista ed è imposto un obbligo informativo al cliente con la precisazione che il linguaggio con cui si informa debba essere chiaro, semplice ed esaustivo.

La previsione, tuttavia, può riferirsi alla necessità di comunicare la tipologia del sistema specifico di IA, ovvero potrebbe essere orientata a comunicare al cliente se i dati possano poi essere utilizzati dal professionista nei propri sistemi di IA per alimentarlo.

L'art. 14, poi, fissa le modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria. L'attività decisoria sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti è sempre riservata ai magistrati. Il riferimento è all'attività di cui all'art. 12 delle preleggi e agli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che a tutta la fase decisoria.

La cd *riserva di umanità*²⁴ nella decisione - elaborata dalla dottrina - esclude l'esclusività della decisione algoritmica.

Nel AI Act sono espressamente classificati ad alto rischio i sistemi di AI destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'AG nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di

²⁴ Intesa come il diritto di essere destinatari di decisioni che siano il risultato di un processo in cui sia presente una significativa componente umana.

fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie. Dunque, la cornice nazionale è più ristretta di quella comunitaria.

L'uso dell'IA è, infatti, limitato all'organizzazione e semplificazione del lavoro, oltre che alle ricerche giurisprudenziali e dottrinali. Non è previsto l'utilizzo dell'IA per la ricerca normativa, profilo che potrebbe essere una dimenticanza ma potrebbe non esserlo, atteso che i sistemi di IA hanno manifestato la loro fallacia proprio nel caso di tali ricerche.

Nel caso di contrasto con la disciplina comunitaria, appare evidente debba procedersi alla disapplicazione della disciplina interna o da parte del giudice, ovvero anche da parte della PA procedente.

La tutela che il legislatore nazionale intende riconoscere si muove anche sotto il profilo penale, essendo prevista l'introduzione di una fattispecie incriminatrice relativa alla "*illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di Intelligenza artificiale*".

Nel Regolamento del 2024, invece, sono previste sanzioni per le violazioni della disciplina regolamentare fissate in una percentuale del fatturato annuo globale nell'anno finanziario precedente della società incriminata o in un importo predeterminato, a seconda di quale sia il più elevato, evidenziandosi la matrice del regolamento finalizzata alla disciplina dell'aspetto relativo alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

In particolare, per i sistemi di IA che sono immessi sul mercato o messi in servizio e che non rispettano i requisiti del regolamento, gli Stati membri dovranno stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alle violazioni, e comunicarle alla Commissione.

Infine, occorre evidenziare come il Disegno di legge preveda che sia il solo Ministero della giustizia a disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari, pur certamente impattando sull'assetto organizzativo degli uffici. La disciplina sull'utilizzo dell'IA, per le ricadute sull'esercizio della giurisdizione e sull'organizzazione del lavoro giudiziario, ha posto in rilievo la necessità dell'affidabilità del dato, della completezza dell'analisi e della tracciabilità del sistema, per il rispetto dei diritti previsti dalle carte fondamentali.

12 IL RUOLO DEL CONSIGLIO SUPERIORE NELL'EPOCA DEL PROCESSO TELEMATICO

Alle riflessioni che sono state sin qui sintetizzate sul rapporto tra strumenti informatici ed esercizio della giurisdizione conseguono riflessi significativi sul ruolo del Consiglio Superiore. Il ruolo degli applicativi destinati a gestire il processo telematico, ed in prospettiva il ruolo degli strumenti di IA, non è più evidentemente quello di semplici *strumenti*, il cui contenuto e funzionamento risultino neutrali e di natura esclusivamente tecnica. La loro architettura è invece in grado di influire profondamente sulla giurisdizione, potendo determinare concretamente e, quindi, condizionare, sia l'operato del singolo magistrato che l'organizzazione degli uffici giudiziari.

È necessario perciò che, sin dal momento della loro progettazione, oltre che in costanza del loro uso, il Consiglio assuma un ruolo attivo, al fine di valutarne il corretto funzionamento, che va giudicato non solo dal punto di vista tecnico, comunque importante perché influisce sull'efficienza e sulla sicurezza dell'attività giudiziaria, ma anche dal punto di vista ordinamentale, per accertare che la struttura del *software* non condizioni l'esercizio della funzione giurisdizionale e l'organizzazione degli uffici.

Si tratta evidentemente di una esigenza nuova, non avvertita quando l'utilizzo dell'informatica riguardava sostanzialmente la sola tenuta dei registri. L'introduzione del processo telematico comporta, come si è visto, conseguenze di natura ordinamentale e non meramente tecniche e richiede perciò che il Consiglio si doti celermente di personale portatore di competenze informatiche, necessarie per analizzare il funzionamento dei programmi utilizzati per l'esercizio della giurisdizione. L'esperienza, certamente positiva, del gruppo di analisi degli applicativi del processo penale telematico, composto da personale della DGSIA e di RID portatori di specifica competenza, dimostra come nella progettazione dell'informatica giudiziaria sia indispensabile la convergenza di conoscenze informatiche e di competenze giuridiche ed ordinamentali, al fine di garantire non solo il corretto funzionamento dei programmi ma la stessa autonomia della funzione giurisdizionale.

Allo stesso modo in cui la rilevanza delle rilevazioni statistiche ha determinato l'istituzione all'interno del Consiglio di un Ufficio Statistico, portatore di specifiche competenze di natura specialistica, appare auspicabile in futuro che il Consiglio si doti di un Ufficio Informatico i cui compiti non si limitino al funzionamento della struttura informatica del Consiglio, ma

comprendano quelli di progettazione e di analisi degli applicativi forniti al servizio della giurisdizione.

Tanto premesso,

delibera

di prendere atto di quanto esposto nella presente relazione, comunicandola al Ministero della Giustizia, alla Scuola della Magistratura, al Consiglio Nazionale Forense, ai Consigli degli Ordini professionali, a tutti gli Uffici Giudiziari, ai Rid ed ai Magrif presso gli Uffici Giudiziari.